

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 26 gennaio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 gennaio 2026, n. 7.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. (26G00020).....

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 gennaio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Pistoia.
(26A00285).....

Pag. 10

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno. (26A00275).....

Pag. 11


DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Anoplophora chinensis* (Forster) e *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky). (26A00262).....

Pag. 12



DECRETO 15 dicembre 2025.

Modifica dell'allegato 10 al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 e integrazione dell'elenco delle colture vegetali assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali - AgriCat. (26A00263). Pag. 13

DECRETO 18 dicembre 2025.

Individuazione degli *Standard Value* del prodotto «Olivello spinoso» per le campagne 2021, 2022 e 2023 e dei valori indice per la campagna 2024 da applicare alle colture vegetali per le quali non sono disponibili dati per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o che sono scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola. (26A00256). Pag. 16

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 21 gennaio 2026.

Riapertura dei buoni del Tesoro poliennali 4,65%, con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055, quarta *tranche*, finalizzata ad operazione di concambio. (26A00324) Pag. 18

DECRETO 21 gennaio 2026.

Emissione decreto operatività REPO gennaio 2026, contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali. (26A00325). Pag. 21

Ministero della salute

DECRETO 5 dicembre 2025.

Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2025. (26A00264) Pag. 23

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Torchio società cooperativa sociale in liquidazione», in Pisa e nomina del commissario liquidatore. (26A00248). Pag. 64

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Un'Occasione», in Sestri Levante e nomina del commissario liquidatore. (26A00249). Pag. 65

DECRETO 16 gennaio 2026.

Scioglimento della «La Piramide società cooperativa», in Battipaglia e nomina del commissario liquidatore. (26A00273). Pag. 66

DECRETO 16 gennaio 2026.

Scioglimento della «Arcobaleno 2004 - società cooperativa», in Frascati e nomina del commissario liquidatore. (26A00274) Pag. 67

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Virgo Fidelis», in Follonica e nomina del commissario liquidatore. (26A00259) Pag. 68

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 16 gennaio 2026.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sul progetto di «Realizzazione del polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari» ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba. Società proponente: «RenewRome S.r.l.». (Ordinanza n. 3/2026). (26A00261). Pag. 70

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 1° ottobre 2025.

Conferimento dell'attestazione di pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile a titolo onorifico alla Centrale remota operazioni soccorso sanitario - CROSS, Sala operativa 118 di Pistoia - Empoli e alla Centrale remota operazioni soccorso sanitario - CROSS, Sala operativa 118 di Torino. (26A00284) Pag. 81

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni**

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2026.

Modifiche al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Modifiche al regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 169). (26A00257). Pag. 83



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Venezia Rovigo**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00276). *Pag.* 109

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Trebiano d'Abruzzo». (26A00260). *Pag.* 109

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 gennaio 2026 (26A00250). *Pag.* 110

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 gennaio 2026 (26A00251). *Pag.* 110

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 gennaio 2026 (26A00252). *Pag.* 111

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 gennaio 2026 (26A00253). *Pag.* 111

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 gennaio 2026 (26A00254). *Pag.* 112

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 gennaio 2026 (26A00255). *Pag.* 112

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**


Approvazione dell'*addendum* all'accordo di delega all'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali. (26A00312). *Pag.* 113

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 41 del 12 gennaio 2026 - Appalto 4/2025: Procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. (26A00258). *Pag.* 113





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 gennaio 2026, n. 7.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 annui per l'anno 2026 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEL REGNO DEL BAHREIN
SULLA COOPERAZIONE
NEI SETTORI DELLA CULTURA,
DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA,
DELLA TECNOLOGIA E DELL'INFORMAZIONE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein, d'ora in avanti denominati «le Parti», desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi, hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Cooperazione nel campo della cultura e delle arti

1. Ciascuna Parte favorirà la promozione e la realizzazione di attività per una migliore comprensione delle



leggi e regolamenti vigenti nell'altro Paese e promuoverà e svilupperà la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nell'altro Paese.

2. Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, nonché la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi rilevanti.

Le Parti realizzeranno periodicamente scambi di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.

3. Ciascuna Parte favorirà la cooperazione tra istituzioni, associazioni e centri culturali di entrambi i Paesi. A dette istituzioni verrà accordato un trattamento di favore al fine di agevolare la cooperazione tra di esse, conformemente alle leggi ed ai regolamenti applicabili nel Paese ospitante.

4. Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra archivi, centri di documentazione e biblioteche in entrambi i Paesi, nonché lo scambio di materiali, libri, strumenti di ricerca, copie digitali di documenti e missioni di esperti in detti settori.

5. Le Parti opereranno in stretta collaborazione per prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione ai sensi degli accordi internazionali di cui entrambi i Governi sono Parti, e ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali relative alla proprietà intellettuale, ai documenti ed altre materie di valore storico.

6. Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi per le attività svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi Paesi.

7. Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni su vari temi di interesse per entrambi i Paesi, attraverso le visite di personalità nel settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.

Art. 2.

Cooperazione nel settore dell'istruzione generale

1. Entrambe le Parti incoraggeranno lo scambio di visite di specialisti in tutti i settori dell'istruzione al fine di conoscere i progressi e i risultati raggiunti nei rispettivi paesi in materia di istruzione.

2. Entrambe le Parti incoraggeranno lo scambio di libri scolastici e dei modelli curriculari in uso in entrambi i Paesi.

3. Entrambe le Parti promuoveranno la partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni organizzati nell'altro Paese nel settore dell'istruzione generale.

4. Entrambe le Parti promuoveranno lo scambio di esperienze e di informazioni nel campo dell'istruzione generale, specialistica e tecnica, nonché nel settore amministrativo e nell'allestimento e sviluppo delle biblioteche scolastiche.

5. Entrambe le Parti promuoveranno:

a) lo scambio dei più recenti supporti didattici prodotti da ciascuna delle Parti, in particolare i supporti audiovisivi per l'insegnamento delle lingue straniere.

b) Lo scambio di esperienze, coordinate nel campo dell'utilizzo, della realizzazione e dello sviluppo di supporti didattici.

6. Entrambe le Parti promuoveranno anche:

a) lo scambio di informazioni relative ai titoli rilasciati dalle istituzioni scolastiche in entrambi i Paesi.

b) L'eventuale stipula, conformemente alle rispettive legislazioni, di un accordo distinto per il reciproco riconoscimento dei diplomi e titoli rilasciati da istituzioni scolastiche statali o legalmente riconosciuti che operano in entrambi i Paesi, a condizione che i curricula di dette istituzioni scolastiche corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale viene richiesto il riconoscimento dei diplomi e titoli.

7. Entrambe le Parti promuoveranno lo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive, compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici di entrambi i Paesi.

Art. 3.

Cooperazione nel settore dell'istruzione superiore, e della ricerca scientifica e tecnologica

1. Ciascuna Parte promuoverà lo sviluppo della cooperazione in ambito accademico tra i due Paesi, attraverso l'incremento degli accordi inter universitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Le Parti incoraggeranno anche lo sviluppo della cooperazione tra le istituzioni in ogni campo.

2. Ciascuna Parte promuoverà lo scambio di informazioni approfondite sui sistemi di accreditamento accademico applicabili nelle università di entrambi i Paesi.

3. Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico. La cooperazione scientifica e tecnologica verrà sviluppata attraverso:

a) lo scambio di ricercatori;

b) lo scambio di informazioni, studi e documenti di natura scientifica e tecnica;

c) l'attuazione di progetti di ricerca e studi congiunti in selezionate aree di comune interesse;



d) l'organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.

4. Ciascuna Parte verificherà in base alle risorse disponibili, le opportunità di cooperazione attraverso la messa a disposizione di borse di studio e posti disponibili per studenti e laureati per il proseguimento di studi universitari / post universitari e attività di ricerca.

5. Ciascuna Parte incoraggerà visite di studenti universitari in entrambi i Paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali, in periodi previamente concordati.

Art. 4.

Cooperazione nel settore dell'informazione

1. Le Parti procederanno allo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari in base alle condizioni stabilite dalle Parti e nella lingua specificata dalla Parte ricevente.

2. Le Parti sono incoraggiate a trasmettere i programmi televisivi in occasione delle ricorrenze nazionali di entrambi i Paesi.

3. Le Parti faciliteranno lo scambio di visite di giornalisti, funzionari e personale dei media, in accordo con le leggi e regolamenti applicabili nel Paese ospitante.

4. Le Parti opereranno per incoraggiare lo scambio di notizie, analisi della stampa e informazioni, offrendo altresì i servizi necessari in questi settori, per mezzo delle rispettive agenzie stampa ufficiali.

5. Le Parti organizzeranno a turno manifestazioni nel campo dell'informazione in entrambi i Paesi, offrendo il necessario supporto per tali manifestazioni.

6. Le Parti promuoveranno i contatti e la cooperazione reciproci nel settore delle trasmissioni radiotelevisive, anche al fine di rafforzare le relazioni di amicizia tra i due Paesi.

Art. 5.

Proprietà intellettuale

1. L'uso o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale nell'attuazione del presente Accordo sarà effettuato nel rispetto delle legislazioni delle Parti, come anche del diritto internazionale applicabile.

Art. 6.

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e bahreinita, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi che le derivano dall'appartenenza all'Unione Europea.

2. La copertura finanziaria per le attività previste o che derivino dall'attuazione del presente Accordo, come anche per le attività del gruppo di lavoro, saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle risorse disponibili e non dovrà generare, per entrambe le Parti, maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci dello Stato.

3. In caso di comune accorcio, le Parti possono decidere di chiedere agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all'attuazione dei programmi o progetti derivanti dalla cooperazione prevista dal presente Accordo e/o dagli accordi integrativi da esso scaturiti.

4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Mista. Tale Commissione si occuperà di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione. La Commissione Mista verrà riunita periodicamente, su base di accordo tra le Parti, con la sede degli incontri alternativamente fissata nelle due capitali.


5. Qualsiasi controversia nell'interpretazione o applicazione di questo Accordo verrà risolta in maniera amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

6. Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto sulla base del reciproco consenso. Dette modifiche o emendamenti costituiranno protocolli separati, che formeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo le procedure indicate nell'articolo (6) paragrafo (7) del presente Accordo.


7. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si informano reciprocamente dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore. Il presente Accordo avrà una durata di tre anni e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi della stessa durata, a meno che una delle Parti notifichi all'altra la propria intenzione di recedere, almeno sei mesi prima della proposta data di scadenza. La cessazione del presente Accordo non pregiudicherà la validità dei programmi e progetti in corso, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti.

Fatto a Roma, il 4 febbraio 2020, in due esemplari originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti testi egualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo del
Regno del Bahrein



AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
ON
CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL
AND INFORMATIONAL COOPERATION



The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Bahrain, hereinafter referred to as “**the Parties**”,

Desiring to strengthen the friendly relations between both Countries;

Seeking to promote mutual understanding and knowledge through development of Educational, Cultural, Informational, Scientific and Technological relationships based on reciprocal respect and common interests,

Have agreed as follows:


Article 1

COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE AND ARTS

1. Each Party shall encourage promotion and implementation of activities for better understanding of the laws and regulations in force in the other Country, and shall promote and develop the knowledge, diffusion and teaching of its own language in the other Country.
2. The Parties shall encourage cooperation in the fields of music, arts, theatre and cinema, and mutual participation in festivals, cinema reviews and other relevant events.

The Parties shall periodically exchange high level exhibitions which represent the artistic and cultural heritage of the two Countries.

3. Each Party shall encourage cooperation among cultural institutions, associations and centres in both Countries. Such institutions shall be accorded favourable treatment to facilitate cooperation between them, in accordance with the laws and regulations applicable in the host Country.
4. The Parties shall encourage cooperation between archives, documentation centres and libraries in both Countries, as well as the exchange of materials, books, finding aids, digital copies of documents and visits by experts in such fields.
5. The Parties shall closely cooperate in order to prevent and suppress the illegal trade in art works, cultural assets, audio-visual media assets, subject to protection in accordance with international Agreements to which both Governments are Parties, and with their respective internal legislation related to intellectual property, documents and other matters of historic value.



6. The Parties shall encourage cooperation in the field of archaeology through exchanging information, experiences, and organizing symposia and seminars, conducting joint researches, as well as providing mutual facilities to activities of archaeological missions working in both Countries.
7. The Parties shall encourage the exchange of information about various aspects of interests for both Countries, through visits by personalities from the fields of education, science, culture and information.

Article 2

COOPERATION IN THE FIELD OF GENERAL EDUCATION

1. Both Parties shall encourage exchange of visits by specialists in all educational fields for the purposes of becoming acquainted with educational progress and achievements of both Countries.
2. Both Parties shall encourage exchange of school books, and curricula models used in each Country.
3. Both Parties shall encourage participation in educational training courses, conferences, seminars and symposia held in the other Country, in the field of general education.
4. Both Parties shall encourage the exchange of experiences and information in the field of general, specialized and technical education, as well as in the field of educational administration, establishment and development of school libraries.
5. Both Parties shall encourage:
 - a) The exchange of latest educational aids produced by either Parties, particularly audio-visual in teaching foreign languages.
 - b) The exchange of experience, coordinate in the field of using, manufacturing and development of educational aids.
6. Both Parties shall also encourage:
 - a) Exchange of information related to educational certificates granted by educational institutions in both Countries.
 - b) Considering the possibility of reaching, in accordance with their respective legislation, a separate agreement providing for the recognition of educational diplomas and certificates issued by the State schools, and by the legally authorized schools operating in both Countries, provided that curricula of such



institutions match those applicable in the Country where recognition of the educational diplomas and certificates is being requested.

7. Both Parties shall encourage exchange of visits by students and scout's delegations, theatrical troupes, and sports and school groups of both Countries.

Article 3

COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION, SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY

1. Each Party shall encourage the development of academic cooperation between both Countries, through increasing inter-university arrangements, and exchanging visits by professors, lecturers and researchers. Each Party shall also encourage the development of cooperation between institutions in all fields.
2. Both Parties shall encourage the exchange of comprehensive information related to the academic accreditation systems applicable in the universities of both Countries.
3. The Parties shall promote the scientific and technological cooperation either for basic sciences and applied sciences for technological development. Scientific and technological cooperation shall take place by means of:
 - (a) exchanges of researchers;
 - (b) exchanges of scientific and technical information, studies and documents;
 - (c) implementation of research projects and common studies in selected areas of common interest;
 - (d) organization of seminars, workshops, conferences and exhibitions in areas of mutual interest.
4. Both Parties shall consider, depending on available resources, the possibility of cooperation in the provision of scholarships and seats to students and university graduates for university to carry on their university/post graduate studies and research activities.
5. Both Parties shall encourage visits by university students in both Countries, in cultural, scientific, sports and social fields, at proper times to be agreed upon in advance.



Article 4
COOPERATION IN THE FIELD OF INFORMATION

1. The Parties shall exchange TV and radio programmes, cultural programmes and documentary films in accordance with conditions mutually agreed by the Parties, and in the language specified by the receiving Party.
2. The Parties are encouraged to show the TV programmes on the national occasions of both Countries.
3. The Parties shall facilitate exchange visits of journalists, media personnel and officials in accordance with the laws and regulations applicable in the host Country.
4. The Parties shall work to encourage the exchange of news, press analysis and information, and shall also offer necessary facilities in these fields, through their respective official news agencies.
5. The Parties shall exchange the holding of informational exhibitions in both Countries and offer necessary facilities for such exhibitions.
6. The Parties shall encourage contacts and cooperation between them in the field of TV and radio broadcasting, with a view to further strengthening the friendly relationships between the two Countries.

Article 5
INTELLECTUAL PROPERTY


The use or transfer of intellectual property rights in implementation of this Agreement shall be carried out in accordance with the Parties' legislations, as well as applicable international law.

Article 6
GENERAL PROVISIONS

1. This Agreement shall be implemented in accordance with the Italian and Bahreini legislations, as well as applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from its membership of the European Union.





2. The financial coverage for the activities provided for or arising from the implementation of this Agreement, as well as the activity of the working group, will be borne by the Parties within their financial resources, and shall not generate, for both Parties, any further cost to the respective State budget.
3. If mutually agreed, the Parties may ask relevant international bodies to take part in the financing or implementation of programmes or projects resulting from the cooperation envisaged in this Agreement, and/or in any complementary agreements derived from it.
4. The Parties shall establish a Joint Committee to implement the provisions of the present Agreement. This Committee shall be in charge of drafting detailed multi-annual programmes and to establish priority sectors and working and financial conditions for cultural, educational, scientific and technological cooperation. The Joint Committee shall be convened periodically and upon agreement between the two Parties with the location of the meetings alternating between the two capitals.
5. Any dispute in the interpretation or implementation of this Agreement shall be solved amicably through direct consultations and negotiations between the Parties.
6. The Parties may amend this Agreement in writing by mutual consent. Such modification or amendment shall constitute separate protocols, which shall form an integral part of this Agreement, and enter into force in accordance with the procedures indicated in Article (6) paragraph (7) of this Agreement.
7. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day following the date of receipt of the last notification by which the Parties inform each other that their respective internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been completed. This Agreement shall remain valid for a period of three years, and shall be automatically renewed upon expiry, for further periods of the same duration, unless either Party notifies the other of its intention to terminate it, at least six (6) months before the proposed termination date. The termination of this Agreement will not affect the validity of current programs and projects, unless both Parties agree otherwise.



Done at Rome on 4th February 2020, in two originals, in the Italian, Arabic, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the text in English will prevail.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Kingdom of Bahrain
---	---

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1451):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ANTONIO TAJANI (Governo MELONI-I), il 3 ottobre 2023.

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 ottobre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, Scienza e Istruzione), X (Attività produttive, Commercio e Turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 ottobre 2023 e il 28 novembre 2023.

Esaminato in Aula il 9 settembre 2025 ed approvato il 10 settembre 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1645):

Assegnato alla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 17 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 24 settembre 2025 e il 1° ottobre 2025.

Esaminato in Aula ed approvato, definitivamente, il 7 gennaio 2026.

26G00020

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 gennaio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati eletti il consiglio comunale di Pistoia (Pistoia) ed il sindaco nella persona del signor Alessandro Tomasi;

Vista la deliberazione n. 71 del 1° dicembre 2025, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Alessandro Tomasi dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pistoia (Pistoia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pistoia (Pistoia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alessandro Tomasi.

Il sig. Alessandro Tomasi, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 12 e 13 ottobre 2025, è stato nominato consigliere della Regione Toscana.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 71 del 1° dicembre 2025, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pistoia (Pistoia).

Roma, 5 gennaio 2026

Il Ministro: PIANTEDOSI

26A00285

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno e con la quale sono stati stanziati euro 3.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, è stato integrato di euro 2.890.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1127 del 14 gennaio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno»;

Vista la nota del Presidente della Regione Toscana - Commissario delegato del 12 settembre 2025 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 dicembre 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI*

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare
MUSUMECI*

26A00275



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Anoplophora chinensis* (Forster) e *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4 inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il Piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per gli organismi nocivi prioritari *Anoplophora chinensis* (Forster) e *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per gli organismi nocivi prioritari *Anoplophora chinensis* (Forster) e *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), espresso nella riunione dell'11 e 12 giugno 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per gli organismi nocivi prioritari *Anoplophora chinensis* (Forster) e *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale www.protezionedellepiante.it

Roma, 5 novembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1436

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it)

26A00262

DECRETO 15 dicembre 2025.

Modifica dell'allegato 10 al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 e integrazione dell'elenco delle colture vegetali assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali - Agri-Cat.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicem-

bre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2025) 6584 del 25 settembre 2025, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2021/2115 inerenti alla Gestione del rischio;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 marzo 2024, n. 138401 recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 (PGRA 2024) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 15 maggio 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 luglio 2024, n. 299063 di modifica e integrazione del PGRA 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2024;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025,



n. 100435 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 20 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401 i quali dispongono rispettivamente che, ai fini della copertura dei rischi sull'intero territorio nazionale per l'anno 2024, si considerano assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo Agricat le colture vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1 al medesimo decreto, il cui elenco, su richiesta del Fondo, può essere integrato con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale e che il Fondo copre esclusivamente perdite di produzione determinate dagli eventi catastrofici che superino la soglia minima del 20% della produzione media annua dell'agricoltore;

Visto, inoltre, l'art. 21, comma 2 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401 che stabilisce che la produzione media annua è determinata tramite l'utilizzo di Valori indice, calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 10 al medesimo decreto e costituisce la base per il calcolo delle compensazioni in caso di danni;

Visto, altresì, l'art. 25, comma 2 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401 che dispone che gli allegati al PGRA 2024 possano essere modificati con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale;

Vista la richiesta del soggetto gestore del Fondo Agricat del 12 luglio 2024, n. 568/24, acquisita al protocollo n. 314367 del 15 luglio 2024, con la quale è stato richiesto di integrare l'elenco delle colture vegetali assoggettabili a copertura mutualistica con tutte le occupazioni del suolo dichiarabili nell'ambito del Fascicolo nazionale per la predisposizione del piano di coltivazione grafico e ricadenti nelle classificazioni previste dalla codifica degli usi del suolo di cui alla circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023;

Considerato che, a seguito degli intercorsi scambi con il soggetto gestore, la richiesta di integrazione dell'elenco delle colture vegetali assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo Agricat è stata circoscritta alle sole colture per le quali, con riferimento all'annualità 2024, risulta presentata una denuncia di danno al Fondo, come da ultima comunicazione, trasmessa a mezzo mail, del 22 luglio 2025, acquisita al protocollo n. 665452 del 10 dicembre 2025;

Considerato che, a seguito di una verifica svolta con il supporto dell'ISMEA e volta a determinare la reale appetibilità sul mercato dei prodotti per i quali è stata richiesta l'integrazione, per taluni di essi non sono state riscontrate le caratteristiche di rilevanza, diffusione, continuità produttiva e commerciale e, pertanto, non sussistono i pre-

supposti che ne giustifichino l'inserimento nell'elenco delle colture assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo Agricat;

Considerato inoltre che, per talune colture vegetali oggetto di integrazione, i corrispondenti Valori indice non possono essere determinati conformemente alla metodologia di cui all'allegato 10 al PGRA 2024;

Tenuto conto che, in assenza di Valori indice determinati per talune colture vegetali, il Fondo Agricat risulta impossibilitato a definire la relativa produzione media annua e, di conseguenza, la base di calcolo delle compensazioni;

Ritenuto, pertanto, opportuno, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401, integrare l'elenco delle colture vegetali assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo Agricat limitatamente alle colture per le quali sono state riscontrate le caratteristiche di rilevanza, diffusione, continuità produttiva e commerciale;

Ritenuto inoltre necessario integrare la metodologia di calcolo dei Valori indice di cui all'allegato 10 al PGRA 2024 per consentire al Fondo Agricat di determinare la produzione media annua e, di conseguenza, la base di calcolo delle compensazioni per tutte le colture vegetali oggetto di protezione per l'annualità 2024;

Decreta:

Art. 1.

Integrazione dell'elenco delle colture vegetali assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo Agricat

L'elenco delle colture vegetali assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo Agricat è integrato con le colture riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Modifica dell'Allegato 10 al decreto 22 marzo 2024, n. 138401

All'Allegato 10 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401 è aggiunta la seguente frase: «Alle colture vegetali di cui all'allegato 1 per le quali non sono disponibili dati neanche per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola, si applica il Valore indice più basso tra quelli calcolati in attuazione della metodologia di cui ai precedenti punti da 1 a 5.»

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2025

Il direttore generale: ANGELINI


*Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 56*



ALLEGATO I

(Integrazione allegato I al PGRA 2024 - Elenco delle colture vegetali assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo Agricat)

CODI_PROD_ASSI	DESC_PROD_ASSI	CODI_OCCU	DESC_OCCU	CODI_DEST_USO	DESC_DEST_USO	CODI_USO	DESC_USO	CODI_QUAL	DESC_QUAL
001	TOPINAMBUR	083	TOPINAMBUR	000		000		000	
001	TOPINAMBUR	083	TOPINAMBUR	000		000		022	ENERGETICO
006	ARANCIO	201	ARANCIO	000		000		000	
007	MANDARINO	202	MANDARINO	000		000		000	
008	LIMONE	204	LIMONE	000		000		000	
015	VITE	410	VITE	000		000		000	
015	VITE	410	VITE	000		000		004	DA CONSERVAZIONE
018	AGRUMI	430	AGRUMI	000		000		000	
024	CANNA DA ZUCCHERO	487	CANNA DA ZUCCHERO	003	DA INDUSTRIA	000		025	DA ZUCCHERO
025	FRUTTA A GUSCIO	490	FRUTTA A GUSCIO	000		000		000	
026	CARRUBO	491	CARRUBO	000		000		000	
036	COTONE	662	COTONE	000		000		000	
038	TEF o TEFF	682	TEF o TEFF	008	DA SEME	000		000	
038	TEF o TEFF	682	TEF o TEFF	011	FAVE SEMI GRANELLA	000		000	



DECRETO 18 dicembre 2025.

Individuazione degli *Standard Value* del prodotto «Olivello spinoso» per le campagne 2021, 2022 e 2023 e dei valori indice per la campagna 2024 da applicare alle colture vegetali per le quali non sono disponibili dati per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o che sono scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come modificato da ultimo con decisione C(2025) 6584 del 25 settembre 2025 e, in particolare, la sottomisura 17.1 relativa alle assicurazioni agricole agevolate;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 9402305, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 dell'8 marzo 2021;

Visti i decreti ministeriali 28 maggio 2021, n. 247860 e 18 maggio 2022, n. 224364 di individuazione degli *Standard Value* relativi alle produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione negli anni 2021 e 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 156 del 1° luglio 2021 e n. 214 del 13 settembre 2022;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 148418, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2022;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2023, n. 64591 recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (PGRA 2023), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 7 aprile 2023;

Visti i decreti ministeriali 5 maggio 2023, n. 236537, 20 luglio 2023, n. 383186 e 12 gennaio 2024, n. 15071 di individuazione degli *Standard Value* relativi alle produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2023, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 188 del 12 agosto 2023, n. 206 del 4 settembre 2023 e n. 32 dell'8 febbraio 2024;



Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2024, n. 138401 recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 (PGRA 2024), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 15 maggio 2024;

Visti i decreti ministeriali 4 luglio 2024, n. 299063, 1° ottobre 2024, n. 507554 e 2 dicembre 2024, n. 635222 di approvazione dei valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole (Fondo Agricat), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 188 del 12 agosto 2024, n. 261 del 7 novembre 2024 e n. 14 del 18 gennaio 2025;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 2025, n. 676926, di modifica dell'Allegato 10 al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 e integrazione dell'elenco delle colture vegetali assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali, in corso di registrazione;

Tenuto conto che, ai sensi del Piano di gestione dei rischi in agricoltura relativo a ciascuna delle campagne 2021-2023, il valore della produzione storica dichiarato dall'agricoltore come ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso, costituisce il valore massimo assicurabile ai fini della determinazione dell'importo da ammettere a sostegno nell'ambito della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022 o dell'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027 ed è verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV);

Considerato che il valore della produzione storica inferiore o uguale allo SV di riferimento è ritenuto ammissibile mentre, laddove risulti maggiore dello SV di riferimento o in caso di SV non individuato, deve essere giustificato dall'agricoltore con documenti probatori afferenti alle ultime tre o cinque annualità;

Tenuto conto della quantità ingente di documentazione che l'agricoltore deve esibire per dimostrare il valore della produzione ottenuto in ciascuno degli ultimi tre o cinque anni che potrebbe rendere difficoltosa l'istruttoria rallentandone, in aggiunta, le tempistiche di attuazione;

Preso atto che talune domande presentate nell'ambito della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022 afferiscono al prodotto L96 «Olivello spinoso» per il quale il relativo *Standard Value* è stato individuato a partire dalla campagna 2024;

Atteso che, per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, l'organismo pagatore AGEA deve effettuare il pagamento dei contributi entro la data finale di ammissibilità delle spese del 31 dicembre 2025 stabilita dal regolamento (UE) n. 2220/2020;

Vista la comunicazione del 10 dicembre 2025, assunta al prot. n. 665576 di pari data, con la quale ISMEA, su richiesta dell'Amministrazione e a seguito di istruttoria supplementare, ha comunicato lo SV del prodotto L96 «Olivello spinoso» per le campagne 2021, 2022 e 2023, unitamente ai rispettivi coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche e alle tabelle di corrispondenza tra codice prodotto e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di riferimento;

Vista la comunicazione del 12 dicembre 2025, assunta al prot. n. 671702 di pari data, con la quale ISMEA comunica i valori indice, distinti per unità di misura, da applicare alle colture vegetali per le quali non sono disponibili dati per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o che sono scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola, ai sensi della metodologia di calcolo di cui all'allegato 10 al PGRA 2024;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dello SV del prodotto L96 «Olivello spinoso» al fine di ridurre gli oneri a carico degli agricoltori beneficiari e snellire l'iter amministrativo di istruttoria delle domande, garantendo al contempo il rispetto della data limite del 31 dicembre 2025 per i pagamenti delle domande afferenti alle campagne 2021 e 2022;

Ritenuto, inoltre, opportuno approvare i valori indice trasmessi da ISMEA e applicabili alle colture vegetali per le quali non sono disponibili dati per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili, o che sono scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola, per consentire al Fondo Agricat la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili per tutte le colture vegetali oggetto di protezione nell'annualità 2024;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione degli Standard Value per il prodotto «Olivello spinoso» - campagne 2021-2023

1. Gli *Standard Value* relativi al prodotto L96 «Olivello spinoso», utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato per gli anni 2021, 2022 e 2023, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Le tabelle di corrispondenza tra codice prodotto e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di riferimento sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

Individuazione dei valori indice da applicare alle colture vegetali per le quali non sono disponibili dati per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o che sono scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola - Anno 2024

1. Alle colture vegetali per le quali non è stato possibile calcolare il valore indice, ai sensi dell'allegato 10 al PGRA 2024 si applica, in funzione della relativa unità di misura, il seguente valore: 24 euro/mq o 153 euro/ha.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 62



ALLEGATO 1

Standard Value per il prodotto «Olivello spinoso» - campagne 2021-2023

Territorio	Codice prodotto	Denominazione prodotto	Anno	Standard Value	Unità di misura	Coefficiente bio
Italia	L96	Olivello spinoso	2021	240.000	€/ha	n.p.
Italia	L96	Olivello spinoso	2022	240.000	€/ha	1,00
Italia	L96	Olivello spinoso	2023	243.500	€/ha	1,00

ALLEGATO 2

Tabelle di corrispondenza tra codice prodotto e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di riferimento

Codice prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
L96	Olivello spinoso	€/ha	Olivello spinoso

ID Varietà	Denominazione ID Varietà	Gruppo di riferimento
7070	Bacche fresche - Olivello spinoso	Olivello spinoso

26A00256

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 gennaio 2026.

Riapertura dei buoni del Tesoro poliennali 4,65%, con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055, quarta tranche, finalizzata ad operazione di concambio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stes-


se vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre



2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 gennaio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 10.846 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato che la possibilità di ricorrere ad operazioni di riacquisto o concambio è coerente con quanto previsto nelle Linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Visti i propri decreti in data 2 settembre nonché 13 novembre 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,65% con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,65%, avente godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055, per un

ammontare nominale massimo di 2.000 milioni di euro, da regolarsi attraverso i titoli di cui all'art. 2 secondo le modalità previste dall'art. 8.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Il titolo è emesso senza indicazione di prezzo base di collocamento e viene attribuito con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori, dei seguenti «titoli di scambio»:

BTP 0,00% con godimento 1° agosto 2021 e scadenza 1° agosto 2026;

BTP 0,85% con godimento 15 novembre 2019 e scadenza 15 gennaio 2027;

BTP 1,10% con godimento 1° marzo 2022 e scadenza 1° aprile 2027;

BTP 0,95% con godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027;

BTP 2,00% con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, i dietimi d'interesse per:

8 giorni - BTP 0,85% con godimento 15 novembre 2019 e scadenza 15 gennaio 2027;

114 giorni - BTP 1,10% con godimento 1° marzo 2022 e scadenza 1° aprile 2027;

130 giorni - BTP 0,95% con godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027;

175 giorni - BTP 2,00% con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028.

Il prezzo di scambio dei suddetti titoli sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10,00 del giorno dell'asta.

I conseguenti oneri per rimborso capitale e interessi passivi faranno carico ai capitoli 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.



Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004, e successive modificazioni.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «Specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste.

La provvigione di collocamento non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di dieci, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto, nonché l'indicazione del titolo di scambio a cui si riferisce l'offerta.

I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte non recanti l'indicazione del titolo di scambio o indicanti titoli diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente decreto non vengono prese in considerazione.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla *tranche* di cui all'art. 1 devono pervenire, entro le ore 11,00 del giorno 21 gennaio 2026, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione troveranno applicazione le specifiche procedure di «*recovery*» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale dei titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione del rapporto di scambio per l'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7.

Il rapporto di scambio di cui al comma precedente è pari al rapporto tra il prezzo del titolo aggiudicato in asta ed il prezzo di ciascuno dei titoli offerti in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati.

La Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le partite relative ai titoli di scambio da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.

La consegna dei «titoli di scambio» dovrà avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 10.

In caso di ritardata o mancata consegna definitiva dei «titoli di scambio» da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 10.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 23 gennaio 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoquattordici giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.



Il 23 gennaio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti unitamente al rateo di interesse del 4,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà per detto versamento quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo ai buoni sottoscritti ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà scaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello previsto per il regolamento verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della Sezione di Tesoreria interessata.

Art. 11.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.) l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 12.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 13.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2055 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 14.

Con successivo provvedimento si procederà all'accertamento delle operazioni di riacquisto effettuate sulla base del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00324

DECRETO 21 gennaio 2026.

Emissione decreto operatività REPO gennaio 2026, contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b-bis, del «testo unico», ove si prevede la possibilità di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi e che al predetto portafoglio attivo si applicano le norme in materia di impignorabilità ed altre misure cautelari di cui all'art. 5, comma 6, del «testo unico»;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 1416 del 10 gennaio 2022 e successive modificazioni (di seguito «decreto disponibilità»), ed in particolare l'art. 3, comma 2, in cui si specifica che le operazioni di gestione della liquidità possono anche avere la forma tecnica di operazioni di pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati;

Visto l'art. 3, comma 1 e 2, del «decreto disponibilità» e successive modificazioni, ove si stabilisce che le operazioni di gestione della liquidità sono eseguite, tra l'altro, sui mercati regolamentati e che i titoli di Stato movimentati per le operazioni di cui al presente comma possono essere depositati in un conto specifico presso la società cui è stato affidato il servizio



di gestione accentrata, ai sensi del decreto del direttore generale del Dipartimento del Tesoro del 23 agosto 2000, oppure in conti specifici intestati al Ministero presso le istituzioni finanziarie che svolgono il servizio di depositari centrali internazionali di titoli, ovvero in conti segregati intestati al Ministero presso la Banca;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b-bis, secondo periodo, del «testo unico», i titoli oggetto della presente emissione concorrono al limite massimo delle emissioni per l'anno in corso solamente al momento in cui gli stessi vengono immessi sul mercato e vi rimangono oltre il termine dell'anno;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Visti i propri decreti in data 3 giugno, 29 giugno, 30 luglio e 27 agosto 2020, nonché il decreto 18 novembre 2022, come rettificato dal decreto del 21 novembre 2022, relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,65% con godimento 1° giugno 2020 e scadenza 1° dicembre 2030;

Visti i propri decreti in data 10 settembre, 23 ottobre e 12 dicembre 2024, nonché 13 marzo e 12 giugno 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,30% con godimento 17 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2054;

Ritenuto opportuno disporre l'emissione delle sottoindicate *tranche* dei seguenti buoni del Tesoro poliennali da destinare al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-bis del «Testo unico»;

Ritenuto opportuno disporre l'annullamento delle *tranche* dei seguenti buoni del Tesoro poliennali destinate al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-bis del «Testo unico»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», per il 26 gennaio 2026 è disposta

l'emissione delle seguenti *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali, ciascuna delle quali per un ammontare di 1.000 milioni di euro:

a) nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,65% con godimento 1° giugno 2020 e scadenza 1° dicembre 2030;

b) nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,30% con godimento 17 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2054.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto n. 85619 del 17 settembre 2024 e del decreto n. 22668 del 22 marzo 2022, rettificato dal decreto n. 22885 del 23 marzo 2022, per il 26 gennaio 2026 è disposto l'annullamento delle *tranche* destinate al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-bis del «testo unico» rispettivamente dei BTP 0,50% con godimento 1° agosto 2020 e scadenza 1° febbraio 2026 e dei BTP 4,50% con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026, per un ammontare di 1.000 milioni di euro ciascuno.

L'emissione delle predette *tranche*, per un importo pari a 2.000 milioni di euro, è destinata all'aggiornamento del portafoglio attivo dello Stato che, pertanto, alla data del 26 gennaio 2026 presenterà un importo complessivo pari a 55.000 milioni di euro, detenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) in un apposito conto segregato.

Art. 2.

Ai fini della predetta destinazione alla formazione del portafoglio attivo dello Stato tenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) in apposito conto segregato, la Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) l'elenco dei titoli di Stato emessi. La Banca d'Italia curerà gli adempimenti occorrenti per le operazioni in questione.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 maturati da tali titoli fanno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi, sia che gli stessi si trovino nel portafoglio attivo dello Stato sia che siano temporaneamente sul mercato, salvo eventuale annullamento anticipato.

Gli interessi attivi relativi all'anno finanziario 2026 maturati da tali titoli, vengono versati a capo X, capitolo 3240 articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno stesso, con valuta pari al giorno di regolamento degli interessi. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato emette apposita quietanza di entrata.

Prima della scadenza dei titoli l'ammontare di cui all'art. 1 sarà oggetto di annullamento disposto con decreto del direttore generale del Tesoro.


L'emissione e l'annullamento delle predette *tranche* saranno avvalorate da apposite scritturazioni nei conti accentrati presso Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00325



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 dicembre 2025.

Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2025.**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante, «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati», e in particolare l'art. 14, che al comma 1, nel riconoscere la funzione sovranazionale e sovraziendale dell'autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale e al successivo comma 2 prevede che il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, di cui all'art. 12, e dalle Strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il Programma di autosufficienza nazionale che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;

Visti, altresì, gli articoli 10, comma 1, e 11, della citata legge n. 219 del 2005, che, nell'individuare le competenze del Ministero della salute nel settore trasfusionale, definiscono, in particolare, la funzione di programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale e stabiliscono i principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali, specificando che per il raggiungimento dell'autosufficienza è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante, «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e in particolare l'art. 136, comma 1, che prevede che il Ministero della salute e l'AIFA prendano tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggino le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prendano tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante, «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante, «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante, «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante «Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali» (SISTRA);

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR);


Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 marzo 2021 (rep. atti n. 29/CSR);

Visto, altresì, l'Accordo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro della salute 5 novembre 2021, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'aggiornamento e la revisione dell'allegato B dell'Accordo Stato-regioni 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR) relativo al modello per le visite di verifica dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 settembre 2023 (rep. atti n. 197/CSR);

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente «Linee Guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012 (rep. atti n. 149/CSR);

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati ai fini umanitari sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 febbraio 2013 (rep. atti n. 37/CSR);

Visto l'Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente «l'aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni del 20 ottobre 2015 (rep. atti n. 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni e province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti



e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 giugno 2021 (rep. atti n. 90/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante, «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 6, comma, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per «la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni 14 aprile 2016 (rep. atti n. 61/CSR)», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2021 (Rep. atti n. 100/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016, recante, «Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020», emanato in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante, «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2018, recante, «Criteri e schema tipo di convenzione per la stipula di convenzioni tra le regioni e province autonome e le associazioni e federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche»;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sullo «Schema tipo di convenzione per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 dicembre 2018 (rep. atti n. 226/CSR);

Visti i Programmi di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, adottati annualmente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della citata legge n. 219 del 2005, con i rispettivi decreti ministeriali e, in particolare, il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2024, adottato con decreto del Ministro della salute 20 giugno 2024;

Visto l'art. 15 della legge n. 219 del 2005, come sostituito dall'art. 19 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», il quale, al comma 9, dispone che nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2, lettera i), e 14, della legge n. 219 del 2005, il Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderi-

vati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita per il cui perseguimento è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati e, al comma 11, precisa che agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, concernente i programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale ed il riparto delle risorse stanziate, ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2022;

Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, ivi compresi i medicinali emoderivati, costituisce, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, un interesse nazionale sovranazionale e sovrazionale non frazionabile ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la costante e pronta disponibilità quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) e che essa si fonda sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti;


Considerato, altresì, che l'autosufficienza è un obiettivo cui concorrono tutte le regioni e le province autonome, le quali, a tal fine, si dotano di strumenti di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale;

Considerato che, ai fini dell'obiettivo dell'autosufficienza nazionale del plasma e dei medicinali emoderivati ed in coerenza con l'attuale quadro normativo del sistema della produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale, è stato emanato il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016, recante «Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020», conclusosi nel 2021, con il quale sono stati stabiliti gli obiettivi strategici da perseguire nel quinquennio, e che tali obiettivi sono declinati annualmente dal Centro nazionale sangue per ogni singola regione e provincia autonoma nell'ambito del Programma di autosufficienza nazionale e sottoposti a monitoraggio da parte del Centro medesimo;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 luglio 2024, recante, «Individuazione delle aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzate alla stipula delle convenzioni con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale»;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 novembre 2024, recante, integrazione al decreto 22 luglio 2024, recante: «Individuazione delle aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzate alla stipula delle convenzioni con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale»;

Ritenuto, nelle more della definizione del nuovo «Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati»



quinquennale, di stabilire, anche per l'anno 2025, gli obiettivi strategici del Programma plasma e medicinali plasmaderivati «finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati», ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, nel presente Programma di autosufficienza nazionale;

Viste le note prot. n. AOO-ISS-30/01/2025-0004155-CNS e n. AOO-ISS-04-07-2025-0027729 con le quali il Centro nazionale sangue ha trasmesso le indicazioni, formulate di concerto con le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, per la definizione del programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, ivi incluso uno specifico programma finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita, di cui all'art. 15, comma 9, della legge n. 219 del 2005, contenente gli obiettivi da raggiungere nel 2025, sulla base dei dati consolidati relativi agli anni 2023 e 2024, tenendo conto del nuovo modello di programmazione utilizzato a partire dall'anno 2021, basato sulla considerazione che i dati di autosufficienza di globuli rossi non possono essere analizzati separatamente da quelli del plasma per il frazionamento e tenendo conto, altresì, della diversa resilienza delle regioni nell'affrontare i cambiamenti emergenti, di natura sociale e sanitaria, e che gli assetti delle Reti trasfusionali regionali richiedono l'adozione di scelte organizzative differenziate in funzione dei bisogni locali e dello stato di evoluzione del sistema stesso;

Considerato che tali indicazioni, condivise anche dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue rappresentative a livello nazionale e regionale, costituiscono la base per la programmazione di emocomponenti, di plasma e medicinali emoderivati del Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2025;

Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome nella seduta del 27 novembre 2025 (rep. atti n. 219/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della programmazione e del monitoraggio dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale italiano per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2025, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il programma di cui al comma 1, incentrato sugli elementi strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti, contiene uno specifico programma finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita e individua i consumi storici, i fabbisogni e i livelli di produzione necessari, definisce le linee di indirizzo per il monitoraggio della stessa autosufficienza, per la compensazione interregionale e per il miglioramento

della qualità, dell'appropriatezza e della sostenibilità del sistema nonché gli indicatori per il monitoraggio e le raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi strategici posti.

3. Il programma di cui al comma 1, nell'ambito del perseguimento dell'autosufficienza nazionale di plasma e medicinali plasmaderivati e della sostenibilità del sistema, reca anche gli obiettivi relativi ai livelli di domanda e produzione di plasma da raggiungere nel 2025, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261.

4. L'attuazione del programma di cui al comma 1 è soggetta ad azioni di monitoraggio mensile da parte del Centro nazionale sangue, i cui esiti saranno valutati congiuntamente con il Ministero della salute, le SRC e le associazioni e federazioni di donatori volontari e il contributo delle associazioni dei pazienti, al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati e porre in atto eventuali interventi correttivi quali-quantitativi nel breve e medio periodo, a fronte di mutate condizioni di contesto.

5. La realizzazione del programma è effettuata utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, sono ripartite tra le regioni sulla base dei dati riportati nella Tabella 15 dell'allegato A del programma indicato all'art. 1, comma 1, del presente decreto, con le seguenti modalità:

a) per una quota pari al 50% delle risorse, sulla base dell'indice di popolazione residente (IP) che rappresenta la complessità relativa del sistema sanitario della regione;

b) per una quota pari al 30% delle risorse, sulla base dell'indice di conferimento di plasma all'industria (ICPI), che rappresenta l'efficienza relativa dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale della regione e risente degli interventi di miglioramento organizzativo;

c) per una quota pari al 20% delle risorse sulla base dell'indice di programmazione del conferimento di plasma all'industria (IPCPI) che rappresenta l'incremento dell'efficienza dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale della regione.

2. Entro il 31 marzo 2026, il Ministero della salute eroga le risorse di cui al comma 1 in relazione ai criteri e modalità di riparto e assegnazione indicati alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 1, nonché ai valori degli indicatori calcolati sulla base dei dati riportati nella Tabella 15 dell'allegato A del programma di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2025

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 12




Legge 21 ottobre 2005, n. 219

*«Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» Articolo
14, comma 2*


**PROGRAMMA DI AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI,
ANNO 2025**

Indice

1	CONTESTO CONSUMI STORICI E RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE
1.1	ELEMENTI SALIENTI DEL SISTEMA TRASFUSIONALE NAZIONALE NEL 2024
1.2	PROGRAMMAZIONE REGIONALE E MONITORAGGIO DELL' AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE 2024.....
1.2.1	I globuli rossi concentrati.....
1.2.2	Il plasma
1.2.3	Documenti di programmazione trasfusionale regionale
1.2.4	Elementi di sintesi.....
2	FABBISOGNO REALE E LIVELLI DI PRODUZIONE NECESSARI
2.1	RACCOLTA DI SANGUE INTERO E PRODUZIONE DI CONCENTRATI ERITROCITARI (CE)
2.1.1	I volumi di sangue
2.1.2	Misure per l'appropriatezza: il Patient blood management.....
2.2	RACCOLTA DI PLASMA PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI PLASMADERIVATI (MPD)7
2.2.1	I volumi di plasma
2.2.2	Misure per l'appropriatezza
2.3	DONATORI DI CELLULE STAMINALI
3	RISORSE E CRITERI DI FINANZIAMENTO DEL SISTEMA.....
3.1	PROGRAMMI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AUTOSUFFICIENZA NELLA PRODUZIONE DI MEDICINALI PLASMADERIVATI (MPD)
3.1.1	Programma ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 per l'anno 2025
3.2	NUOVO PROGRAMMA NAZIONALE PLASMA E MEDICINALI PLASMADERIVATI
4	MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANI REGIONALI ANNUALI.....
4.1	PIANI REGIONALI ANNUALI.....
4.2	TELEMEDICINA NEI SERVIZI TRASFUSIONALI
4.3	MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ ORGANIZZATIVA: COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE.....
4.4	MAXI-EMERGENZE



5	RIFERIMENTI TARIFFARI PER LA COMPENSAZIONE TRA LE REGIONI
6	STRUMENTI DI MONITORAGGIO
6.1	MONITORAGGIO DELLA RACCOLTA DI SANGUE E PLASMA
6.2	MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE E DEI CONSUMI DI MPD
6.3	MONITORAGGIO DEI FINANZIAMENTI.....
7	CONCLUSIONI



1 CONTESTO, CONSUMI STORICI E RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE

1.1 ELEMENTI SALIENTI DEL SISTEMA TRASFUSIONALE NAZIONALE NEL 2024

Nell'anno 2024 si è mantenuta la complessiva autosufficienza nazionale in emocomponenti labili ed è proseguito l'incremento della raccolta del plasma per il frazionamento industriale. La chiamata-convocazione programmata del donatore è ad oggi una modalità consolidata che consente di regolare gli accessi, in maniera da rendere la raccolta di sangue coerente con i trend della domanda e di garantire un'attività qualitativa di raccolta sangue ed emocomponenti commisurata al fabbisogno delle strutture sanitarie, prevenendo sia le carenze episodiche sia l'eccesso di eliminazione di unità per scadenza. Tuttavia, la qualità della programmazione degli accessi non è stata governata in modo omogeneo nelle diverse realtà regionali e questo, in alcuni contesti, si è tradotto sia nel persistere delle residue difficoltà di approvvigionamento di emocomponenti, soprattutto nel periodo estivo, sia anche nella rilevante disponibilità di eccedenze non programmate di concentrati eritrocitari (CE) rilevata da SISTRA (Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali), al di fuori delle convenzioni in essere in alcuni contesti; questa costante disponibilità di prodotti nelle regioni a maggiore attività di raccolta ha garantito comunque, anche nel 2024, la possibilità di supporto alle regioni carenti e la mancanza di difficoltà anche nel periodo estivo.


Il sistema di approvvigionamento delle cellule staminali emopoietiche (CSE) da donatore volontario non familiare conta su una complessa rete nazionale di Strutture dedicate e accreditate per lo svolgimento di questa attività. La fotografia della Rete nazionale, alla fine del 2024, mostra 70 Centri Donatori (CD), 42 Centri Prelievo da sangue periferico (CP-p), 35 Centri Prelievo da sangue midollare (CP-m), al servizio di 60 Centri Trapianto (CT). A livello regionale e delle Province autonome, la Rete è coordinata dai Registri Regionali, a loro volta coordinati dal Registro nazionale IBMDR (*Italian Bone Marrow Donor Registry*). Il reclutamento dei donatori volontari di

CSE poggia sulla attività di 220 strutture afferenti alla Rete trasfusionale nazionale e sul sostegno imprescindibile delle Associazioni di volontariato di settore. L'accREDITAMENTO del Registro IBMDR secondo gli standard internazionali del WMDA (*World Marrow Donor Association*) garantisce che tutta la Rete operativa lavori in conformità alle linee guida e agli standard più aggiornati, sia per la selezione del donatore di CSE sia per la tipizzazione HLA (Human leukocyte antigen) in tutte le fasi dal reclutamento al trapianto. Questa complessa Rete ha prodotto una costante crescita del numero dei donatori volontari di CSE che, all'ottobre 2024, risultano attivi in 508.000 nel Registro nazionale e per il 68% già estesamente tipizzati e disponibili per la ricerca da parte dei CT. Il 18% dei donatori estesamente tipizzati per il sistema HLA ha eseguito la metodica avanzata, che oggi costituisce il *gold standard* internazionale, garantendo attraverso elevate performance operative un'appropriata economia di scala. Nonostante la costante crescita su base annuale del numero dei donatori reclutati e iscritti al Registro, ancora nel 2024 non sono stati raggiunti i numeri ottenuti negli anni pre-Covid. All'ottobre 2024 sono stati reclutati 26.797 donatori, con un calo dell'11% rispetto al 2023. Annualmente si rileva, in linea generale, una costante crescita del numero dei donatori iscritti, ma un più lento aumento del numero dei donatori estesamente tipizzati per il sistema HLA e quindi disponibili per la ricerca. Al settembre 2024 la Rete IBMDR ha consentito l'effettuazione di 315 trapianti di CSE, 279 dei quali dalla sorgente del sangue periferico e 36 dal midollo osseo. La proiezione alla fine del 2024 fa prevedere il superamento di 400 trapianti da donatori volontari del Registro italiano, numero che consente allo stesso Registro di porsi al secondo posto nella classifica mondiale per indice di donazione.

1.2 PROGRAMMAZIONE REGIONALE E MONITORAGGIO DELL'AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE 2024

L'anno 2024 è stato caratterizzato da elementi positivi, quali la costante disponibilità di emazie concentrate e la riduzione dei livelli di carenza nei periodi storicamente più critici, nonché il significativo incremento del plasma destinato alla produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).

Il Programma nazionale di autosufficienza per il 2024 ha mantenuto i target dei valori soglia per l'autosufficienza a 40 unità di sangue intero (SI) per 1.000 unità di popolazione/anno e a 18



chilogrammi di plasma per 1.000 unità di popolazione/anno inviati all'industria di frazionamento per la produzione di farmaci emoderivati, programmando azioni di mantenimento o di incremento degli indici di raccolta di sangue e di plasma.

Come da prassi ormai consolidata e concordata, la valutazione dell'esito della performance del Sistema per il 2024 è stata effettuata sul *rolling year* (per le unità di SI novembre 2023 - ottobre 2024; per il plasma gennaio 2023 - novembre 2024) ed è quindi suscettibile di lievi aggiustamenti sul consuntivo definitivo, anche se le linee di tendenza sono ormai consolidate.

1.2.1 I globuli rossi concentrati

La produzione nazionale di globuli rossi concentrati nel 2024 è stata di 2.504.792 unità, sostanzialmente sovrapponibili ai 2.506.415 di unità prodotte nel 2023 (-0,1%, calcolato sul *rolling year*) e corrispondente a 42,5 unità/1.000 unità di popolazione. Questo ha garantito il soddisfacimento della domanda, attestatosi nel 2024 su un valore di 40,6 unità/1.000 unità di popolazione (Tabella 1). Se si scorpora il dato della regione Sardegna (il cui fabbisogno è condizionato dall'alta prevalenza di pazienti talassemici) il dato nazionale diventa però di 39,5 unità/1.000 unità di popolazione e, in molte regioni, anche inferiore. Ciò sembra indicare che il target di 40 unità/1.000 unità di popolazione risulta sovrastimato, in assenza di condizioni epidemiologiche che lo giustifichino.

Il quadro complessivo rappresenta un'Italia in cui l'indice di autosufficienza è positivo in quasi tutte le regioni (Tabella 2) e anche le compensazioni programmate tra regioni tendono a concentrarsi solamente su Sardegna e Lazio e, in misura minore, Sicilia (Tabella 3), mentre per le altre regioni le acquisizioni risultano occasionali e legate ad eventi imprevedibili e comunque non programmate.

La trasfusione eritrocitaria in Italia si mantiene su valori elevati (40,6/1.000 unità di popolazione), di gran lunga superiori a quelli degli altri Paesi europei di livello socioeconomico e sanitario paragonabile, in generale ben al di sotto delle 40 unità per mille unità di popolazione¹. Ciò riflette con ogni probabilità una tendenza ancora scarsa del

Sistema trasfusionale italiano a promuovere la verifica dell'appropriatezza della trasfusione eritrocitaria e il *Patient Blood Management* (PBM).

Nel 2024 la disponibilità di globuli rossi concentrati nella bacheca del Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA) si è mantenuta costante durante tutto l'anno, incluso il periodo estivo. Gli interventi di promozione della donazione, coordinati dal Ministero della salute e dal Centro nazionale sangue (CNS) e quelli promossi dalle regioni, dalle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue e dalle Associazioni dei pazienti, hanno prodotto un netto miglioramento nella raccolta estiva. La necessità di compensazione effettiva è stata pari a poco più di 58.000 unità scambiate, e quasi totalmente a carico di tre sole regioni (Sardegna, Lazio e, in misura minore, Sicilia). Particolarmente significativo il caso della regione Toscana che, contrariamente agli anni precedenti, non ha fatto ricorso alla compensazione nel periodo estivo 2024. I dati quantitativi sono esposti nella Tabella 3, nella quale si evince che le regioni Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Calabria oltre alla già citata Toscana, non hanno mai fatto ricorso alla compensazione interregionale; del resto, le regioni Piemonte, le PP.AA. di Trento e Bolzano, Veneto ed Emilia Romagna hanno fatto ricorso alla compensazione *per un numero estremamente ridotto di unità* (da 1 a 13 unità di CE) (Tabella 3).

Non si può escludere, tuttavia, che la domanda di CE in alcune regioni sia condizionata anche dalla mobilità sanitaria. Pertanto si è voluta analizzare la correlazione tra domanda di CE/1.000 unità di popolazione e Indice di Soddisfazione della domanda Interna (ISDI). L'ISDI è un indicatore introdotto dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) volto alla misurazione della capacità del Sistema sanitario di una regione di rispondere ai bisogni di cura dei propri cittadini. L'ISDI, calcolato come il rapporto tra la produzione di prestazioni sanitarie erogate all'interno della regione e la domanda di prestazioni sanitarie richieste della popolazione residente, può assumere valori maggiori, uguali o minori di 1. A seconda del valore che assume fornisce informazioni diverse

¹ European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, The collection, testing and use of blood and blood components in Europe 2017, 2018 and 2019 report, 2022.

Strasbourg, Council of Europe. Disponibile all'indirizzo: <https://freepub.edqm.eu/publications/PUBSD90/detail>



sulla capacità della regione di soddisfare i bisogni di salute della propria popolazione residente:

- ISDI = 1: la regione è potenzialmente in grado di soddisfare completamente la domanda interna di cure.
- ISDI < 1: la regione non è potenzialmente in grado di soddisfare la domanda interna di cure e questo può indurre i cittadini a migrare verso altre regioni per ricevere le prestazioni necessarie (mobilità passiva).
- ISDI > 1: la regione produce un'offerta di prestazioni sanitarie superiore alla domanda interna e potrebbe essere un bacino di attrazione per pazienti provenienti da altre regioni (mobilità attiva).

Nell'anno 2022 (ultimo dato disponibile), Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana e PA di Trento hanno un punteggio ISDI superiore a 1 e dunque sono regioni in grado di soddisfare la domanda interna di cure, ma anche di attrarre pazienti da altre regioni: per questi pazienti, l'intervento trasfusionale si riflette sul dato regionale, generando quindi una "domanda apparente" rispetto alla popolazione residente. Friuli Venezia Giulia, PA di Bolzano, Lazio, Piemonte e Molise si trovano in una posizione di quasi equilibrio tra domanda ed offerta di cure; mentre la gran parte delle regioni del Sud si caratterizzano per un ISDI inferiore a 1 e non sembrano quindi in grado di soddisfare la domanda interna di cure, con un effetto migratorio dei propri cittadini verso altre regioni. In presenza di un ISDI pari o superiore ad 1, la domanda sanitaria si deve assumere come soddisfatta e il ricorso alla terapia trasfusionale, misurata sui CE, idoneo e sufficiente; ciò significa che in regioni a bassa domanda trasfusionale ma con ISDI pari o superiore a 1 diventa non sostenibile un obiettivo di 40 unità/1.000 unità di popolazione senza scartare un numero consistente di unità di CE, cosa eticamente ed economicamente non accettabile (Tabella 4).

Per queste regioni è quindi ipotizzabile una programmazione di raccolta di SI anche inferiore a 40 unità/1.000 abitanti, alle condizioni che verranno più in avanti descritte. Permane invece il dato negativo di ridotta disponibilità di emazie concentrate in regioni il cui ISDI è inferiore a 1; per alcune (come Campania, Calabria, Sicilia) si


registrano costantemente segnalazioni di difficoltà a garantire i LEA trasfusionali in periodi critici (soprattutto estivi) (tabella 4).

Le Figure 1-6 descrivono l'andamento della produzione e quello dell'utilizzo trasfusionale dei GR nelle singole regioni e PP.AA. nel corso del 2024, confrontato con il 2023, e mettono bene in evidenza un quadro di ormai raggiunta stabilità sul versante dei determinanti dell'autosufficienza nazionale in globuli rossi concentrati.

1.2.2 Il plasma

La raccolta di plasma destinato alla produzione di farmaci emoderivati per l'anno 2024 si proietta a un valore che supera, per la prima volta, i 900.000 chilogrammi. Anche nel 2024 il dato risulta superiore a quello programmato dalle regioni e PP.AA. e indicato nel Programma nazionale di autosufficienza per il 2024. Se si aggiungono a questo dato anche i circa 15.000 chilogrammi inviati all'industria per il trattamento con solvente-detergente (S/D) (c.d. «plasma di grado farmaceutico»), l'indice di conferimento risulta pari a 15,6 chilogrammi per 1.000 unità di popolazione. Tale valore conferma la positiva ripresa della raccolta plasma, già osservata nel 2023, e sembra sancire l'uscita dal periodo critico della pandemia. Pur nell'ambito del complessivo e soddisfacente incremento della raccolta di plasma, non accenna a ridursi l'ampia variabilità tra le regioni (*range* 6,8 - 25,3 chilogrammi per 1.000 unità di popolazione/anno, inclusa la quota per il trattamento S/D) (Tabella 5), rinnovando la necessità di azioni di miglioramento per equilibrare la capacità produttiva.

Anche per la raccolta del plasma sono numerose le variabili che contribuiscono al miglioramento della *performance*: fra queste merita sottolineare una costante pressione sulla pubblica opinione, attraverso le citate campagne per la donazione, la cessazione delle misure di contenimento epidemiologico e la ripresa della raccolta di sangue intero per la produzione di globuli rossi (GR), che porta con sé un incremento di produzione di plasma da separazione. D'altra parte, la difficoltà di reperimento di personale medico, sia nei servizi trasfusionali (ST) sia nelle Unità di Raccolta (UdR) associative (evidenziata fin dal Programma di autosufficienza per il 2022), ha influito negativamente sulla raccolta di plasma per frazionamento industriale. Malgrado il dato positivo raggiunto nel 2024 (15,6 kg di plasma per



1.000 unità di popolazione), la raccolta di plasma non garantisce ancora l'autosufficienza nazionale tale da garantire al Paese un'indipendenza strategica per i due prodotti *driver*, rappresentati da immunoglobuline polivalenti (Ig) e albumina; infatti, in uno scenario estremamente cautelativo, la soglia di indipendenza strategica dal mercato per questi prodotti si attesta su un indice di conferimento di oltre 18 kg per 1.000 unità di popolazione, risultante dalla media tra il plasma per frazionamento necessario a coprire la domanda osservata di Ig polivalenti e quella di albumina. I dati attuali relativi alla domanda nazionale per i due prodotti *driver* della produzione confermano un *trend* variabile tra regioni per l'albumina e un livello costante di utilizzo di Ig (Tabelle 7, 8), con andamenti regionali differenziati per le formulazioni per uso endovenoso rispetto a quelle per uso sottocutaneo (Tabelle 9,10). Relativamente alla relazione del dato di domanda di Ig e albumina con l'appropriatezza del suo uso clinico, le tabelle 11 e 12 esplorano l'evoluzione della domanda dei due *drivers*, i livelli di autosufficienza rispetto al plasma per frazionamento conferito nel 2024 e la stima della spesa farmaceutica per l'acquisto sul mercato della quota non coperta dal conto-lavoro.

I dati confermano la tendenza all'incremento della spesa farmaceutica per farmaci emoderivati nelle regioni in cui la raccolta di plasma per frazionamento industriale è inferiore al target fissato dalla domanda, il che conferma la necessità di intervenire non solamente sull'incremento della raccolta di plasma ma anche sulla gestione dell'appropriatezza dell'utilizzo clinico di tali farmaci (anche in linea con quanto richiesto, dal Programma nazionale plasma e MPD, anni 2016-2020²) e sul miglioramento tecnologico operato dalle aziende di frazionamento convenzionate con le regioni, che ha già innalzato il livello di indipendenza strategica nazionale ma che, a regime, potrebbe offrire ulteriori margini di miglioramento. Il Tavolo stabile per il monitoraggio della disponibilità di Ig, istituito nel 2021, ha proseguito anche nel 2024 i propri lavori in un contesto in cui le Ig hanno registrato iniziali dinamiche di carenza e di incremento dei prezzi verosimilmente legate alla riduzione della disponibilità di plasma dal mercato internazionale e alla recente evoluzione del quadro geopolitico europeo. Il

contingentamento è stato comunque controllato nei suoi effetti potenzialmente negativi sui pazienti grazie al ricorso, da parte delle regioni e PP.AA., del «Documento di indirizzo sull'uso delle immunoglobuline umane in condizioni di carenza»², volto a favorire la gestione del fenomeno della carenza e migliorare l'appropriatezza di utilizzo clinico-terapeutico delle Ig. È necessario mantenere attivo il monitoraggio per cogliere rapidamente i segnali di scarsa disponibilità e possibilmente estendere questa buona pratica ad altri MPD, al fine di adottare misure di mitigazione e di priorità nell'uso degli stessi.


Le cessioni e gli scambi tra le regioni e gli accordi interregionali di prodotti plasmaderivati rappresentano un insieme di azioni finalizzate all'ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili nel Sistema sanitario del Paese. Essi aumentano i livelli di garanzia di mantenimento delle forniture di presidi terapeutici strategici a un numero significativo di pazienti, riducendo la vulnerabilità del Sistema alla dipendenza da fornitori esterni e dotando lo stesso di una maggiore autonomia rispetto alle fluttuazioni di disponibilità di prodotti offerti nel contesto di approvvigionamento dal mercato commerciale.

Inoltre, le pratiche di cessione e scambi di MPD consentono di efficientare la gestione delle scorte evitando l'accumulo di prodotti in eccedenza e la loro distruzione per scadenza. Un'attenta opera di programmazione e collaborazione con i Servizi farmaceutici può contribuire ad alimentare il sistema degli scambi di prodotti, incrementando contestualmente anche l'autosufficienza del Sistema. Nell'anno 2024 si è registrato un significativo aumento degli scambi e delle cessioni alle tariffe dell'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021, effettuati tra gli accordi interregionali (ad eccezione dell'accordo Lombardia-Piemonte-Sardegna) sia in termini qualitativi (numero dei principi attivi messi a disposizione) sia in termini quantitativi.

Tali cessioni e scambi hanno riguardato numerosi principi attivi per una valorizzazione economica a costo medio unitario di acquisto sul mercato pari a circa 11,4 milioni di euro, che rappresenta il

²

<https://www.centronazionalesangue.it/wpcontent/uploads/2022/02/Documento-uso-IG-in-condizionidi-carenza.pdf>



contributo di risparmio sulla spesa farmaceutica offerto dal Sistema trasfusionale per il mancato acquisto dei prodotti oggetto delle convenzioni con le aziende di frazionamento per la lavorazione del plasma nazionale nel contesto delle sole cessioni e degli scambi tra gli accordi interregionali (Tabella 6).

Relativamente all'anno 2025, a beneficio di un maggiore livello di autosufficienza regionale e nazionale di MPD, le regioni capofila degli accordi interregionali hanno concordato di cedere e/o scambiare i seguenti principi attivi resi a disposizione nell'ambito delle convenzioni con le rispettive aziende di frazionamento: antitrombina, concentrati di complesso protrombinico a tre fattori, concentrati di complesso protrombinico attivato, fattore VIII e IX della coagulazione, fattore VIII e fattore di von Willebrand, in associazione e fibrinogeno.

1.2.3 Documenti di programmazione trasfusionale regionale

L'articolo 11, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, prevede la definizione, da parte delle singole regioni e PP.AA. del documento di programmazione trasfusionale regionale, contenente la definizione di azioni, responsabilità, tempi, strumenti, risorse e indicatori finalizzati a garantire l'autosufficienza regionale e a contribuire all'autosufficienza nazionale, secondo il principio di non frazionabilità della stessa e della sua conseguente valenza sovra-aziendale e sovra-regionale. Nel 2024 solamente le regioni Abruzzo, Molise e Toscana hanno reso disponibile il proprio documento di programmazione in relazione al Programma nazionale di autosufficienza per l'anno 2024³. La mancata condivisione di tali documenti contribuisce a rappresentare un elemento di criticità nel necessario approccio organico all'obiettivo dell'autosufficienza regionale e nazionale. Risulta, pertanto, necessario che le regioni e PP.AA., sulla scorta del Programma nazionale e dello storico dei dati consolidati, definiscano e rendano disponibili approcci credibili al contrasto della riduzione di produzione di GR nei periodi di maggiore criticità (giugno-settembre), al consolidamento dell'incremento di raccolta di plasma per la produzione di MPD, alla definizione delle modalità

atte a garantire l'impiego prioritario dei MPD ottenuti dalla lavorazione del plasma nazionale e alle modalità per favorire le acquisizioni e gli scambi tra regioni, sia all'interno degli Accordi interregionali cui aderiscono sia tra Accordi diversi. Al riguardo, il CNS procederà a periodiche riunioni di confronto con le regioni capofila degli accordi di plasmaderivazione e con i Servizi farmaceutici regionali, con l'obiettivo di valutare e programmare le acquisizioni di MPD dal mercato internazionale necessari a coprire il fabbisogno nazionale oltre ai quantitativi prodotti dal contolavoro dalla raccolta di plasma sul territorio nazionale.


1.2.4 Elementi di sintesi

Tenuto conto dei dati storici, ormai consolidati, relativi all'autosufficienza nazionale, si può rilevare che: gli sforzi compiuti da tutte le componenti hanno consentito al Sistema trasfusionale nazionale, nel suo complesso, di mantenere risultati prestazionali soddisfacenti ed un sostanziale mantenimento dell'autosufficienza nazionale in emocomponenti labili, in particolar modo, per quanto riguarda i concentrati eritrocitari, sono evidenti i positivi risultati ormai consolidati, in termini sia di offerta sia di domanda, nella maggior parte delle regioni italiane, mentre per i MPD alcune positive esperienze regionali (sia in termini di volume complessivo di plasma inviato al frazionamento sia in termini di *governance* della programmazione, gestione degli scambi e distribuzione) si affiancano ad altre di segno opposto, richiedendo, nuovamente sforzi differenziati per il perseguimento del comune obiettivo dell'autosufficienza;

Si conferma un quadro complessivo di autosufficienza annuale nella produzione di GR e un promettente risultato di superamento delle criticità estive, sicuramente da consolidare.

È necessario consolidare la ripresa dell'incremento di raccolta del plasma per frazionamento industriale perché è evidente che gli obiettivi fissati dal Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati (anni 2016-2020²) risultano sottodimensionati nell'attuale contesto in relazione alla corrente domanda del Paese dei due prodotti

³ Decreto del Ministro della salute 20 giugno 2024, recante «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti anno 2024».



driver, rappresentati da albumina e, soprattutto, immunoglobuline polivalenti.

Sulle base dei dati di attività dell'anno 2024 le regioni italiane possono essere raggruppate come segue:

- 1) Regioni con un indice di conferimento plasma inferiore a 18 kg per 1.000 unità di popolazione/anno e con un indice di raccolta di sangue intero inferiore a 40 unità per 1.000 unità di popolazione/anno o con carenze relative, ossia riferite ad alcuni periodi dell'anno, ma persistenti negli anni e tali da determinare un costante ricorso alla compensazione attraverso strumenti convenzionali operanti nell'intero anno (I gruppo: Calabria, Campania, Lazio).
- 2) Regioni con un indice di conferimento plasma inferiore a 18 kg per 1.000 unità di popolazione/anno ma con un indice di raccolta di sangue intero superiore a 40 unità per 1.000 unità di popolazione/anno, autosufficienti o eccedentarie per la produzione di GR, alcune anche in grado di dare importanti contributi all'autosufficienza nazionale per questo emocomponente (II gruppo); all'interno di questo gruppo vanno ulteriormente suddivise le regioni il cui indice di conferimento plasma, ancorché inferiore a 18 kg per 1.000 unità di popolazione/anno, è superiore alla media nazionale 2024 (Gruppo IIb, rappresentato da Liguria, Lombardia, PA di Bolzano) rispetto a quelle in cui è inferiore alla stessa (Gruppo IIa rappresentato da Abruzzo, Basilicata, Molise, PA di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria).
- 3) Regioni con un indice di conferimento plasma superiore a 18 kg per 1.000 unità di popolazione/anno e un indice di raccolta di sangue intero superiore a 40 unità per 1.000 unità di popolazione/anno (III gruppo: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto); in questo gruppo la quasi totalità delle regioni contribuisce anche stabilmente alla compensazione interregionale di emocomponenti labili e di MPD, senza ricorrere (o solo

occasionalmente) alla compensazione interregionale di GR.

2 FABBISOGNO REALE E LIVELLI DI PRODUZIONE NECESSARI

2.1 RACCOLTA DI SANGUE INTERO E PRODUZIONE DI CONCENTRATI ERITROCITARI (CE)


2.1.1 I volumi di sangue

Gli obiettivi di raccolta e compensazione tra regioni per la produzione di CE per l'anno 2025 sono indicati nella Tabella 13. Si conferma che per soddisfare i fabbisogni trasfusionali del Paese è necessario che le regioni con capacità produttive importanti compensino le regioni carenti inviando i CE richiesti. Le carenze sono ormai consolidate solamente nelle regioni Lazio, Sardegna e, in misura minore, Sicilia (per ragioni e quantità diverse). Le regioni che hanno programmato di compensare quelle carenti sono: Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, PA Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, PA Bolzano, Valle d'Aosta e ST Forze armate. Inoltre, alcune regioni dichiarano di poter soddisfare anche esigenze trasfusionali non programmate e fuori convenzione, qualora se ne ravvisi la necessità.

Anche nel 2025 il *benchmark* sarà rappresentato dalle regioni che nel 2024 hanno registrato i più elevati indici di produzione eritrocitaria e di conferimento plasma (III gruppo). Tali regioni garantiranno anche il rispetto delle convenzioni con le regioni del gruppo I, necessarie a coprire la differenza tra quanto queste ultime hanno pianificato in raccolta e quanto stimato necessario a coprire la domanda di CE.

Le regioni del II gruppo dovranno modulare la programmazione nel corso dell'anno attraverso gli aggiustamenti quali-quantitativi necessari a garantire la terapia trasfusionale eritrocitaria e piastrinica anche nei periodi critici ed il supporto alle regioni del gruppo I, se sono previste convenzioni. È fortemente raccomandato alle regioni di questo gruppo di attuare programmi per l'incremento della raccolta di plasma, in modo da spostare significativamente in alto il valore della media nazionale di raccolta plasma.

Le regioni del I gruppo sono chiamate ad incrementare soprattutto la raccolta del sangue



intero, contribuendo così alla propria autosufficienza eritrocitaria e contemporaneamente all'incremento della raccolta di plasma da scomposizione. Queste hanno negoziato con le regioni tradizionalmente eccedentarie per la raccolta di sangue intero i quantitativi necessari a coprire la differenza tra quanto programmato e quanto stimato necessario a coprire la domanda interna, e a tali volumi negoziati dovranno attenersi, pur proseguendo nell'evoluzione registrata nell'ultimo triennio di progressiva riduzione delle unità da acquisire.

Sarà infine necessario pianificare interventi per l'aumento della raccolta nel periodo giugno-settembre per le regioni con carenze assolute oppure relative, in modo da assorbire, per quanto possibile, i deficit relativi ed evitare il ripetersi del fenomeno della contrazione delle trasfusioni programmate nei pazienti affetti da anemia cronica. A tal fine, le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) delle regioni caratterizzate da tali carenze – assolute o relative – concorderanno specifiche progettualità con le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari del sangue operanti nel territorio, anche utilizzando gli strumenti di cui all'Accordo Stato-Regioni 8 luglio 2021⁴.

2.1.2 Misure per l'appropriatezza: il Patient blood management

Gli indici della trasfusione eritrocitaria sono nel nostro Paese ancora superiori a quelli registrati nei Paesi dell'Unione europea a noi confrontabili per popolazione, seppure in alcune regioni e PP.AA. si registrino aree provinciali virtuose, denotando ancora una grande disomogeneità intra- e interregionale. Nonostante il persistente impegno del CNS nella promozione del PBM, quale strategia universalmente riconosciuta efficace per garantire l'appropriatezza della gestione, organizzativa e clinica, della risorsa sangue del paziente e per contrastare la trasfusione evitabile, si mantiene l'evidenza che complessivamente solo un terzo delle Strutture ospedaliere nazionali ha raggiunto un buon livello di implementazione di tale strategia. Da una seconda rilevazione, promossa dal CNS, su 20 Aziende sanitarie di 11 regioni italiane

selezionate per essere quelle con un buon grado di implementazione delle strategie PBM, emerge come siano le direzioni sanitarie ospedaliere e i Comitati del buon uso del sangue (CoBUS) gli organismi prevalentemente coinvolti nel definire le procedure operative in materia di PBM e nel darne attuazione. Dalla stessa rilevazione emerge, inoltre, che sono disomogenei gli indicatori selezionati per misurare il grado di efficacia dei protocolli operativi adottati con conseguente scarsa confrontabilità dei modelli in essere. In sintesi, appare chiaro che non esistono ancora modelli regionali uniformemente applicati, ma prevalgono modelli e iniziative di livello prevalentemente aziendale. Occorre inoltre rilevare che sono pochissime le regioni e PP.AA. che hanno elaborato e reso disponibili alla propria Rete trasfusionale e al livello centrale documenti contenenti l'identificazione di azioni, responsabilità, tempi, strumenti ed indicatori per l'implementazione dei programmi di PBM.

2.2 RACCOLTA DI PLASMA PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI PLASMADERIVATI (MPD)

2.2.1 I volumi di plasma

La Tabella 14 esprime i volumi di plasma in chilogrammi (kg) che le regioni e le PP.AA. hanno programmato di inviare alla lavorazione industriale per la produzione di MPD nel 2025 e la differenza rispetto all'obiettivo di 18 kg per 1.000 unità di popolazione. Al netto delle possibili compensazioni tra consorzi, solo in poche regioni tali volumi sono sufficienti a garantire l'indipendenza strategica dal mercato per i prodotti *driver*. Si conferma quindi che le regioni e PP.AA. tendono a programmare la raccolta in difetto rispetto alle potenzialità. Sebbene questo dato controtendenziale possa trovare giustificazioni nelle condizioni di difficoltà in cui si sviluppa il Sistema trasfusionale di alcune regioni, appare, tuttavia, evidente che esso sia in contrasto con l'obiettivo di autosufficienza regionale in emocomponenti ed emoderivati stabilito dalla legge n. 219 del 2005.

⁴ Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome per «la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di

donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR)» (Rep. atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021).



Alla luce dei dati riportati nelle Tabelle da 7 a 12 emerge che la raccolta di plasma sul territorio nazionale ai fini del frazionamento industriale programmata per il 2025, risulterebbe inferiore alla quantità necessaria per rispondere alla domanda di MPD, tanto che le regioni dovranno necessariamente ricorrere all'acquisto di MPD dal mercato commerciale (prodotti a partire da plasma raccolto all'estero), con conseguente impatto sulla spesa farmaceutica (con riferimento al costo medio ponderato unitario di acquisto sul mercato osservato nel canale distributivo delle strutture SSN e delle farmacie aperte al pubblico nel 2021).

La Tabella 14 esprime anche i quantitativi di plasma da avviare al frazionamento industriale che sarebbero necessari per l'indipendenza strategica e il relativo delta negativo per ciascuna regione e PP.AA. con un'autosufficienza inferiore al 90% della domanda. Infine, è noto che l'analisi dei fabbisogni di plasma deve considerare anche i *trend* di domanda, le specificità produttive di MPD e, in modo particolare quelle di Ig, la cui domanda è fortemente influenzata dalle dinamiche degli utilizzi delle formulazioni a uso sottocutaneo. Ferma restando l'impossibilità di scendere al di sotto dei *target* che le regioni si sono date, le raccomandazioni di carattere generale prevedono che:

- anche nel 2025 il *benchmark* sia rappresentato dalle regioni che nel 2024 hanno registrato i più elevati indici di conferimento (> 18 kg per 1.000 unità di popolazione/anno, III gruppo): tali regioni sono impegnate a mantenere i livelli di raccolta di plasma per frazionamento;
- le regioni, la cui raccolta di plasma per frazionamento è inferiore al *benchmark* (regioni dei gruppi II e I), incrementino la raccolta di plasma, definendo nei loro piani percentuali attendibili ma significative di aumento; tale incremento può avvenire mediante la raccolta di sangue intero o di

plasma da aferesi, a seconda del gruppo di appartenenza relativamente allo stato di autosufficienza per la produzione di CE; è in particolare raccomandabile che le regioni del gruppo II si prefiggano quale obiettivo per il 2025 almeno il raggiungimento della media nazionale di conferimento plasma all'industria (15,3 kg per 1.000 unità di popolazione);

- poiché per il recente passato si è verificata una progressiva riduzione della compensazione da parte delle regioni solitamente eccedentarie, questa dovrà comunque essere associata a uno spostamento della programmazione in tali regioni verso una raccolta che ha come *driver* il plasma per frazionamento.

2.2.2 Misure per l'appropriatezza

Nella Tabella 7 è riportata la domanda totale di albumina (regionale e nazionale, espressa in g e g/1.000 unità di popolazione) per gli anni 2021-2023, che evidenzia ancora in molte regioni una domanda superiore a 400 g per 1.000 unità sebbene il menzionato Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati 2016-2020 richiedesse esplicitamente uno stretto monitoraggio nella domanda considerando inappropriato un uso superiore a 400 g per 1.000 unità di popolazione/anno⁵. La variabilità regionale è comunque molto elevata: nel 2023 si registra una domanda che va da 401 g per 1.000 unità di popolazione della PA di Bolzano a 885, 834 e 833 g per 1.000 unità di popolazione rispettivamente di Abruzzo, Basilicata e Sardegna. È quindi opportuno richiamare integralmente i contenuti del citato decreto ministeriale 2 dicembre 2016, ribadendo che «È necessario [...] che le SRC, come previsto dall'articolo 6.2 dell'allegato A all'Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011, implementino metodi e strumenti per la promozione ed il monitoraggio dell'utilizzo clinico appropriato del plasma fresco congelato (PFC) e dei MPD». La

⁵ Decreto del Ministro della salute dicembre 2016, recante «Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020»: «È necessario che l'impiego dei MPD venga ricondotto a livelli coerenti con le migliori evidenze scientifiche disponibili di efficacia clinica, in conformità con raccomandazioni e LG internazionali e/o nazionali aggiornate e di elevata qualità, supportate da Società scientifiche o Panel di esperti. Fermi restando i livelli anche inferiori di domanda registrati in Italia e in Europa in contesti di elevata appropriatezza prescrittiva, sulla base delle evidenze

disponibili, sono da considerarsi inappropriati (e quindi da non superare): - una domanda di albumina superiore a 400 grammi per mille unità di popolazione, in assenza di documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche; - una domanda di AT superiore a 1 UI pro capite, in assenza di documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche; 3 una domanda di PFC superiore a 1.600 millilitri per mille unità di popolazione, in assenza di documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche.



finalità del monitoraggio consiste anche nel comprendere le ragioni per le quali lo standard definito dal Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati 2016-2020 sia disatteso in tutto il Paese e se non debba quindi essere rivisto.

Si è osservato, per la domanda di Ig che nel triennio 2021-2023 c'è una tendenza alla riduzione di utilizzo, come riportato nelle Tabelle 8, 9 e 10 anche in questo caso le differenze tra le regioni e PP.AA. italiane sono molto evidenti, con variabilità che, nel 2023, per la formulazione sottocutanea (o extravascolare), vanno da 3,3 e 5,1 g per 1.000 unità di popolazione rispettivamente in Sardegna e nella PA di Bolzano, fino ai 56,1 e 50 g per 1.000 unità di popolazione rispettivamente in Toscana e in Umbria.

Per la formulazione endovenosa (o intravascolare), si va da 39,3 g per 1.000 unità di popolazione della Calabria e 51,3 g per 1.000 unità di popolazione per la Campania, fino ad arrivare a 127, 132 e 143,5 g per 1.000 unità di popolazione rispettivamente delle regioni Marche, Emilia Romagna e Valle d'Aosta.

Anche per il 2025 sarà necessario continuare a monitorare efficacemente l'impiego delle Ig nelle due formulazioni. Nel corso del 2025 il Centro nazionale sangue coordinerà e finanzia progetti a valenza nazionale per promuovere l'appropriatezza dell'impiego di emoderivati. In particolare, nell'ambito delle azioni centrali finanziate dal Programma annuale di attività per il 2024 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), verrà implementato un progetto dal titolo "Studio sull'appropriatezza dell'utilizzo clinico delle immunoglobuline polivalenti in Italia" e nell'ambito del progetto "Misure per l'appropriatezza della terapia trasfusionale con emocomponenti labili" è prevista una sezione dedicata all'uso clinico del plasma, con lo scopo di ridurre l'inappropriatezza prescrittiva del plasma nella pratica clinica, aumentando in tal modo la quota disponibile per la lavorazione industriale.

2.3 DONATORI DI CELLULE STAMINALI

La donazione di CSE e il processo di trapianto costituiscono livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) e, sempre di più, il trapianto di CSE da donatore volontario non familiare rappresenta la scelta terapeutica dei trapiantologi, non solo per i

pazienti che non trovano un donatore HLA compatibile nel contesto familiare.


Gli strumenti di sensibilizzazione al dono introdotti dalle Associazioni di settore restano uno strumento indispensabile per promuovere la donazione di CSE soprattutto nei giovani, che rappresentano la fonte di CSE migliore per garantire l'*outcome* del trapianto.

Parallelamente, le Strutture del Sistema trasfusionale possono e devono potenziare le attività di reclutamento insistendo sulla popolazione dei giovani che si affacciano alla donazione del sangue e degli emocomponenti e mettendo a disposizione delle Associazioni di settore il supporto logistico e sanitario per le attività di reclutamento, iscrizione e tipizzazione dei donatori reclutati in tempi adeguati. In relazione alla persistenza, in alcuni contesti regionali, di un'eccessiva lentezza del percorso che va dal reclutamento all'iscrizione al Registro dei nuovi donatori, legata alle tempistiche di tipizzazione HLA, risulta essenziale in tali contesti migliorare l'assetto organizzativo della Rete IBMDR, concentrando le attività di tipizzazione del donatore al reclutamento in pochi laboratori tecnologicamente avanzati, dotati delle metodiche di NGS (*Next Generation Sequencing*), per favorire la qualità e l'efficienza del sistema (economia di scala).

3 RISORSE E CRITERI DI FINANZIAMENTO DEL SISTEMA

Le attività trasfusionali costituiscono livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) e i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale. Sono, altresì, previsti dalla norma ulteriori e specifici finanziamenti per il Sistema trasfusionale:

- l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 219 del 2005 prevede finanziamenti specifici per il funzionamento delle SRC;
- l'articolo 15, comma 9 della legge medesima autorizza «la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati»;
- l'articolo 12, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, che attua la direttiva



2005/61/CE, in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, e l'articolo 15, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, che attua la direttiva 2005/62/CE, sul sistema di qualità dei Servizi trasfusionali, prevedono finanziamenti da destinare annualmente al Sistema trasfusionale per tali attività.

Tali finanziamenti sono annualmente erogati per il conseguimento, da parte della Rete trasfusionale nazionale, dell'autosufficienza e dei più alti livelli di qualità e sicurezza raggiungibili dell'ambito delle attività trasfusionali. Per la ripartizione di tali finanziamenti sono calcolati annualmente – a cura del CNS in qualità di organo tecnico del Ministero della salute – obiettivi e criteri con relativa pesatura, sulla base dei dati di cui al programma di autosufficienza del rispettivo anno, dei dati estrapolati dal SISTRA, nonché dei dati ISTAT.

Per la ripartizione delle risorse sono stati definiti degli indicatori per i diversi obiettivi, che, anche per il 2025, sono i seguenti:

legge 21 ottobre 2005, n. 219: indice di donazione di globuli rossi (ID) e di plasma conferito all'industria (IDPI) per il rispetto degli impegni regionali ai fini dell'autosufficienza regionale e nazionale di emocomponenti e plasmaderivati;

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207: indice di donazione di globuli rossi (ID) e indice di consumo di globuli rossi in relazione alle dimissioni ospedaliere (ICDO), per il funzionamento dei sistemi regionali di emovigilanza;

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208: indice di plasma conferito all'industria (IDPI) e indice di consumo di plasma per uso clinico in relazione alle dimissioni ospedaliere (ICPDO), per il miglioramento dei sistemi di qualità per l'inserimento dei centri nel *plasma master file* (PMF) dell'azienda convenzionata per il frazionamento del plasma.

Periodicamente il Ministero della salute, per il tramite del CNS, effettua una ricognizione in merito all'impiego dei fondi erogati, in quanto vincolati alle finalità previste dalle rispettive norme e destinati esclusivamente a garantire la necessaria *governance* della Rete trasfusionale regionale, pur nell'ambito dell'autonomia nella programmazione e organizzazione di ciascuna regione e PA.

PROGRAMMI FINALIZZATI AL

RAGGIUNGIMENTO DELL'AUTOSUFFICIENZA NELLA PRODUZIONE DI MEDICINALI

PLASMADERIVATI (MPD)

Come richiamato nel precedente paragrafo, l'articolo 15, comma 9 della legge n. 219 del 2005 ha introdotto un finanziamento di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per la realizzazione di *«interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati»*. Anche per l'anno 2025, per la ripartizione delle somme, sono state utilizzate le stesse modalità degli anni precedenti, ovvero:

- a) per una quota pari al 50% della spesa autorizzata all'articolo 1, sulla base dell'indice di popolazione residente (IP) che rappresenta la complessità relativa del sistema sanitario della regione;
- b) per una quota pari al 30% della spesa autorizzata all'articolo 1, sulla base dell'indice di conferimento di plasma all'industria (ICPI), che rappresenta l'efficienza relativa dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale della regione e risente degli interventi di miglioramento organizzativo;
- c) per una quota pari al 20% della spesa autorizzata all'articolo 1, sulla base dell'indice di programmazione del conferimento di plasma all'industria (IPCPI) che rappresenta l'incremento dell'efficienza dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale della regione.

Per consentire alle regioni di implementare i programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di MPD prodotti da plasma nazionale e il successivo riparto delle risorse stanziate, sono di seguito individuate le macroaree di intervento, gli elementi progettuali e le modalità per il riparto delle somme.

3.1.1 *Programma ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 per l'anno 2025*

Con il presente provvedimento viene definito il programma di cui all'articolo 15, comma 9 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 per l'anno 2024, finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza



nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Il programma individua le macroaree di intervento, gli elementi progettuali qualificanti, i criteri e le modalità di riparto delle risorse assegnate alle regioni e l'erogazione delle risorse, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse erogate per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetti regionali.

3.1.1.1 Macroaree di intervento delle progettualità

Gli interventi di miglioramento organizzativo sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza previsti dal «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2025».

Le macroaree di intervento riguardano in via prioritaria la logistica, ovvero il miglioramento o la realizzazione *ex novo* di *facilities* destinate alle attività di raccolta, congelamento, *testing* e distribuzione del plasma, le strumentazioni, tra cui, a titolo di esempio, quelle destinate alla diffusione delle pratiche di aferesi produttiva o al congelamento del plasma, le risorse umane, con un *focus* particolare sulle prestazioni e sull'incentivazione del personale addetto alla raccolta del plasma, l'innovazione tecnologica, l'efficientamento delle risorse economiche e dei processi organizzativi, concentrando le progettualità su elementi misurabili.

3.1.1.2 Elementi progettuali

Si confermano anche per il 2025 gli elementi imprescindibili delle progettualità che devono riguardare:

- a) *Pertinenza*: gli obiettivi progettuali sono basati su problemi reali (dei beneficiari, del territorio, delle organizzazioni che operano in quel settore, ecc.) delineati nell'analisi di contesto;
- b) *Rilevanza*: la progettualità risulta rispondente agli obiettivi del sistema;
- c) *Coerenza interna*: la logica dell'intervento (obiettivi, risultati, attività) risulta costruita in modo solido, realistico e consequenziale.

- d) *Sostenibilità*: il miglioramento della situazione dei beneficiari generato dal progetto può considerarsi duraturo e sostenibile nel tempo.
- e) *Trasferibilità/replicabilità* della proposta progettuale in altre realtà territoriali;
- f) *Capacità di aggregazione*: la proposta coinvolge più regioni.
- g) *Impatto*: valutazione quali-quantitativa degli effetti delle attività svolte sui beneficiari della progettualità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

Il CNS può supportare le attività di analisi dei programmi e di monitoraggio degli esiti in relazione agli obiettivi definiti dai programmi stessi.

3.1.1.3 Riparto delle somme

Le risorse pari a 6 milioni di euro, di cui all'articolo 15, comma 9, della legge n. 219 del 2005, relative all'anno 2025 sono erogate sulla base di indicatori calcolati a partire dai dati di programmazione riportati nella Tabella 15 del presente Programma e dai dati consolidati in SISTRA entro il 31 marzo 2025. Il riparto delle somme di cui all'articolo 15, comma 9, della menzionata legge n. 219 del 2005 è riportato nella Tabella 15 del presente programma.

3.2 NUOVO PROGRAMMA NAZIONALE PLASMA E MEDICINALI PLASMADERIVATI

Con il Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati per il quinquennio 2016-2020, conclusosi nel 2021, sono stati definiti gli indirizzi strategici per l'incremento della raccolta di plasma e per l'attuazione di interventi per il governo dell'appropriatezza dell'utilizzo clinico del plasma e dei MPD, tenendo conto dei diversi modelli organizzativi e dell'adesione delle regioni ad aggregazioni interregionali per la plasmaderivazione. Gli obiettivi regionali relativi alla produzione di plasma, destinato al frazionamento industriale, sono stati declinati per anno in funzione della quantità totale da conferire nel quinquennio.

Ai fini del monitoraggio dell'autosufficienza di plasma e MPD sono stati adottati indicatori mediante i quali monitorare la raccolta di plasma nei ST e nelle UdR e la promozione del razionale



ed appropriato utilizzo del plasma ad uso clinico e dei MPD da parte delle regioni.

Considerato che non è ancora completo il quadro delle norme derivanti dall'articolo 19 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e che quindi non sono ancora evidenti gli effetti dell'efficacia delle norme stesse, si prospettano ulteriori cambiamenti nel sistema della plasmaderivazione, tanto da dover rimandare la definizione del nuovo programma quinquennale al termine della ridefinizione dello scenario normativo e attuativo, in quanto ogni eventuale programmazione non risulterebbe attendibile. Pertanto, anche per l'anno 2025 si farà riferimento al presente programma di autosufficienza.

4 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANI REGIONALI ANNUALI

4.1 PIANI REGIONALI ANNUALI

Il Programma per l'autosufficienza 2025 ribadisce la necessità che gli obiettivi della programmazione trasfusionale nazionale trovino attuazione nella pianificazione regionale, attraverso l'adozione di un Programma regionale per l'autosufficienza, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 219 del 2005 che, nel definire i principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali, dispone, altresì, che venga *«definito annualmente il programma di autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione intraregionale ed inter-regionale ed i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari»*. Coerentemente con gli indirizzi della legge, l'Accordo Stato-Regioni 13 ottobre 2011 (Allegato A, punto 6.2) identifica nel programma regionale per l'autosufficienza, formulato secondo il principio di non frazionabilità dell'autosufficienza rispetto al livello nazionale e della conseguente valenza sovra-aziendale e sovra-regionale, lo strumento con il quale, *«con modalità e tempi da*

condividere con il CNS» e previo *«confronto, condivisione ed eventuale revisione in sede nazionale [...] la SRC definisce il programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con i rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori riconosciute a livello della regione/provincia autonoma e con i rappresentanti dei professionisti e delle direzioni delle aziende/enti presso cui operano i servizi trasfusionali»*. Pertanto, limitatamente a quanto indicato dalle regioni e PP.AA. in sede di inserimento in SISTRA dei dati di programmazione di attività per il 2025, il Centro nazionale sangue monitorerà:

- il rispetto dei volumi di raccolta sangue e plasma programmati e il rispetto degli accordi concordati per la compensazione nazionale di emocomponenti;
- l'incremento di produzione di CE nei periodi di maggiore criticità (giugno-settembre), per evitare il perpetuarsi della carenza di supporto trasfusionale ai pazienti con anemia cronica; questa previsione è soprattutto da concretizzarsi ad opera delle regioni del gruppo IIb e I, più interessate al fenomeno delle criticità estive;
- il rispetto delle quote negoziate all'interno degli accordi interregionali di raccolta di plasma per frazionamento per la lavorazione industriale;
- le modalità per garantire l'impiego prioritario dei MPD ottenuti dalla lavorazione del plasma nazionale e per favorire le acquisizioni e gli scambi sia tra regioni, nell'ambito degli accordi interregionali che le vedono consorziate sia tra consorzi diversi

4.2 TELEMEDICINA NEI SERVIZI TRASFUSIONALI

Secondo quanto previsto all'articolo 10-bis, della legge 19 maggio 2022, n. 52⁶, nel corso del 2023 sono state approvate e pubblicate le *«Linee guida per l'erogazione delle prestazioni trasfusionali in telemedicina (TM)»*, un'opportunità per l'evoluzione sostenibile dei modelli assistenziali in

⁶ Legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», all'articolo 10-bis prevede che *«al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la*

continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee



medicina trasfusionale. Gli interventi del Centro nazionale sangue sul tema della telemedicina, insieme alla disponibilità di una Linea Guida che individua gli ambiti e le modalità di applicazione degli strumenti della telemedicina alle attività produttive e assistenziali trasfusionali, hanno fatto crescere un sempre maggiore interesse non solo da parte della Rete trasfusionale ma anche dei fornitori dei Sistemi gestionali Informatici (SGI), che stanno proponendo nei capitolati di gara moduli che integrano gli strumenti della telemedicina ai Sistemi stessi. Ne è esempio lo sviluppo di app web-based per la digitalizzazione del questionario anamnestico del donatore direttamente interconnesse con il database dei SGI, garantendo la completa tracciabilità del processo di selezione del donatore di sangue ed emocomponenti. Nonostante il documentato crescente interesse, l'applicazione della telemedicina nelle attività trasfusionali appare ancora limitata a esperienze isolate e poco numerose, seppure se ne riconoscano i numerosi vantaggi organizzativi in un contesto generale di scarsità di risorse umane. Risulta pertanto fortemente auspicabile che il ricorso alla telemedicina si diffonda maggiormente anche attraverso la scelta di soluzioni tecnologiche e digitali di livello regionale. Sono maturi i tempi per passare da una rete disaggregata di applicazioni che operano stand-alone a un Sistema organizzato e interconnesso, dove la telemedicina interviene, ove applicabile, a complemento e supporto delle attività trasfusionali di routine svolte in presenza.

4.3 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ ORGANIZZATIVA: COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE

Nel 2021, con decreto del Ministero della salute, è stato istituito il sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei Servizi Trasfusionali (ST) e delle Unità di Raccolta (UdR) alle normative nazionali ed europee, rilevando la necessità di meglio raccordare i sistemi di autorizzazione e accreditamento delle regioni e PP.AA. con il livello nazionale e di affidare a quest'ultimo una funzione di monitoraggio della

qualità e sicurezza complessiva del sistema stesso. Per tali finalità, l'articolo 3 del decreto 5 novembre 2021, ha definito le modalità di funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali, nonché l'istituzione della Commissione tecnica nazionale (CTN), in qualità di componente del sistema stesso. Nel corso del 2024, è stato sviluppato il *dataset* relativo agli ambiti di monitoraggio e controllo della Commissione tecnica nazionale, in ottemperanza al compito istituzionale definito dal DM 5 novembre 2021. Tale *dataset* costituirà la base per l'implementazione di un flusso permanente di informazioni che consentirà alla Commissione di rimanere aggiornata sull'evoluzione dei modelli regionali di autorizzazione/accreditamento delle strutture trasfusionali e di identificare eventuali aree di criticità relative alla qualità e sicurezza delle attività e dei prodotti, da affrontare con l'adozione di indirizzi e di azioni di miglioramento della qualità organizzativa della rete. Parte dei dati del programma di autosufficienza, in particolare quelli relativi ai volumi di attività di raccolta e di produzione dei globuli rossi e del plasma per frazionamento (emocomponenti *driver*), costituiscono parte integrante del *dataset* del sistema di monitoraggio.

4.4 MAXI-EMERGENZE

Tutte le regioni devono impegnarsi a mantenere la scorta per le maxi-emergenze di cui all'Intesa Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016⁷ ed è sempre auspicabile evitare il ricorso alle scorte per le maxi-emergenze durante il periodo estivo per contrastare i fenomeni di indisponibilità stagionale di emocomponenti labili.

5 RIFERIMENTI TARIFFARI PER LA COMPENSAZIONE TRA LE REGIONI

Come noto, i riferimenti tariffari per le compensazioni interregionali sono definiti dall'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021⁸,

⁷ Intesa Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 recante "Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi emergenze", ai sensi dell'art. 8, c.6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep. Atti n. 121/CSR del 7 luglio 2016).

⁸ Accordo ai sensi degli articoli 2 comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'«Aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR) in merito al prezzo



che prevede che la revisione dei prezzi unitari di cessione di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo Accordo faccia salva la possibilità di effettuare le modifiche che dovessero rendersi necessarie al fine di garantire l'economicità, l'efficienza e la sostenibilità del sistema. Pertanto i riferimenti tariffari per le compensazioni interregionali sono definiti dal predetto Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021⁸. Le tariffe di cui all'accordo del 2021 derivano dalla revisione e aggiornamento dell'accordo 20 ottobre 2015 (Rep. atti n.168/CSR) ed una loro rivalutazione è prevista non prima del 2026.

6 STRUMENTI DI MONITORAGGIO

6.1 MONITORAGGIO DELLA RACCOLTA DI SANGUE E PLASMA

L'inserimento dei dati di produzione relativi alla raccolta di sangue e di plasma su SISTRA costituisce un obiettivo delle regioni e PP.AA. Tali dati consentono di effettuare un monitoraggio costante della produzione e della trasfusione di emocomponenti labili tramite analisi e discussione nel corso delle riunioni mensili della Rete trasfusionale coordinate dal CNS, che vedono la partecipazione di tutti gli attori del Sistema e sono finalizzati a valutare lo stato dell'arte, analizzare l'evoluzione degli indicatori di autosufficienza e di programmazione⁹, monitorare lo stato di avanzamento della programmazione di raccolta sangue e plasma e la sua adeguatezza rispetto ai bisogni del Paese e implementare eventuali azioni correttive nel caso di rilevazione di criticità.

unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni e province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni» (Rep. atti n. 90/CSR del 17 giugno 2021).

⁹ **Indicatore di autosufficienza:** variazione percentuale delle unità di concentrati eritrocitari (CE) prodotti nell'anno esaminato rispetto alle unità di CE trasfuse nello stesso anno. **Indicatore di programmazione:** variazione percentuale delle unità di CE prodotti nell'anno in esame rispetto alle unità di CE programmate in precedenza per lo stesso anno.

6.2 MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE E DEI CONSUMI DI MPD

Il monitoraggio dei consumi di MPD, condotto dalle Strutture regionali di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) in collaborazione con i servizi farmaceutici regionali, ai sensi dell'Allegato A, punto 6.3 del citato Accordo Stato-Regioni 13 ottobre 2011, sarà integrato con l'analisi dei dati di produzione e consumo dei MPD effettuata dal CNS (in collaborazione con la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute), per sviluppare attività di confronto sistematico.

6.3 MONITORAGGIO DEI FINANZIAMENTI


Il Ministero della salute, per il tramite del CNS, effettua una ricognizione in merito all'impiego dei fondi erogati, in quanto vincolati alle finalità previste dalle rispettive norme e destinati esclusivamente a garantire la necessaria *governance* della Rete trasfusionale regionale, pur nell'ambito dell'autonomia nella programmazione e organizzazione di ciascuna regione e P.A.

7 CONCLUSIONI

L'uscita definitiva dalle condizioni critiche generate dalla pandemia è stata agevolata dalla predisposizione di diversi strumenti (tecnologici, organizzativi, gestionali, di valorizzazione delle risorse umane) in grado di consentire la mitigazione di criticità preesistenti. In particolare per quanto riguarda la riorganizzazione e il potenziamento delle attività produttive dei ST, sono risultati strategici i processi di adeguamento ai disposti dell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012¹⁰ e del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70¹¹. Alla luce della esperienza tratta

¹⁰ Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente: «Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti» (Rep. atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012).

¹¹ Decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera».



dal periodo pandemico è emerso quanto sia necessaria l'indipendenza strategica dell'Unione Europea in materia di disponibilità di plasma umano. Ogni sforzo dovrà dunque essere fatto per perseguire efficacemente l'obiettivo.

Un livello alto di attenzione alla gestione delle scorte e all'appropriatezza dei consumi di emocomponenti labili e MPD può infine essere perseguito attribuendo il necessario rilievo alle strategie innovative per la prevenzione della trasfusione evitabile.

I dati di raccolta dell'anno 2024 e le previsioni per l'anno 2025 mostrano che la programmazione annuale per l'autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti è complessivamente in grado di garantire il sistematico equilibrio quanti-qualitativo, sostanzialmente adeguato, fra produzione e fabbisogni di emocomponenti labili a uso trasfusionale.

Le procedure di monitoraggio a cadenza mensile coordinate dal CNS consentono di valutare costantemente i programmi definiti e le dinamiche dei fabbisogni assistenziali trasfusionali e di adottare tempestivamente i necessari interventi correttivi, nonché di presidiare eventi, situazioni straordinarie o possibili criticità eventualmente emergenti, anche stagionali, o di carattere epidemiologico.

Infine la necessità dell'adeguamento dell'organizzazione delle attività produttive dei Servizi trasfusionali regionali alle condizioni previste dal *“Regolamento europeo sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani”*¹² impegnerà per i prossimi anni il Paese a una profonda revisione delle Reti di raccolta del sangue e degli emocomponenti e delle successive attività di lavorazione, qualificazione biologica e distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, incluso il plasma destinato alla produzione di farmaci emoderivati.

¹² Regolamento (UE) 2024/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 “sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate

all'applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE”.




Tabella 2. Indice di autosufficienza (variazione percentuale delle unità di concentrati eritrocitari prodotti nell'anno esaminato rispetto alle unità trasfuse nello stesso anno) anni 2023 e 2024.

Regioni/PP.AA.	2023	2024*
	$\Delta\%$	$\Delta\%$
Valle d'Aosta	25,6	33,3
Piemonte	15,1	16,6
Liguria	5,6	5,5
Lombardia	6,7	4,0
PA di Trento	36,6	32,2
PA di Bolzano	17,9	19,9
Friuli V. Giulia	24,0	27,8
Veneto	5,8	5,1
Emilia-Romagna	8,4	9,0
Toscana	2,8	11,1
Umbria	4,6	11,9
Marche	8,0	6,5
Lazio	-6,0	-6,2
Sardegna	-22,0	-24,6
Abruzzo	-1,6	2,0
Campania	8,5	6,4
Molise	11,4	6,7
Puglia	2,2	2,3
Basilicata	4,4	4,7
Calabria	3,8	3,4
Sicilia	3,6	2,1
ST Forze armate	129,4	128,6
Italia	4,8	4,6

* *rolling year* novembre - dicembre 2023



Tabella 3. Unità di concentrati eritrocitari acquisite extraregione: anni 2021 - 2023 dati validati¹ e dati 2024 preliminari^{2 3 4}.

Regione acquirente	2021	2022	2023	2024*
Valle d'Aosta	73	125	202	190
Piemonte	19	11	4	0
Liguria	1	3	8	-
Lombardia	467	7	4	117
PA di Trento	4	1	4	5
PA di Bolzano	-	1	0	1
Friuli V. Giulia	-	-	0	0
Veneto	130	245	9	2
Emilia-Romagna	5	-	0	13
Toscana	2.201	785	300	0
Umbria	440	530	1.130	201
Marche	100	-	0	0
Lazio [^]	31.925	26.661	27.744	22.478
Sardegna	26.452	23.441	27.218	30.755
Abruzzo	102	971	1.759	401
Campania	2.809	198	0	655
Molise	-	-	0	0
Puglia	-	15	0	0
Basilicata	300	-	152	120
Calabria	-	150	225	0
Sicilia	2.335	2.147	2.395	3.397
Italia	67.363	55.291	61.154	58.335

¹ Fonte: SISTRA compensazioni

² Elaborazione dati: dicembre 2024

³ Dati preliminari relativi ai globuli rossi inseriti in SISTRA (*rolling year* novembre - dicembre 2024) monitoraggio mensile

⁴ Comprende anche le unità di globuli rossi acquisiti dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù



Tabella 4. Domanda regionale di emazie concentrate nel 2024 per 1.000 unità di popolazione (fonte: SISTRA) a confronto con valore ISDI (fonte: AGENAS, dato ultimo disponibile 2022)

Regioni e PP.AA.	Emazie concentrate trasfuse/1.000 pop	ISDI 2022
Valle d'Aosta	30,5	0,94
Piemonte	38,5	1
Liguria	43,7	0,97
Lombardia	40,7	1,06
PA di Trento	34,0	1,01
PA di Bolzano	34,0	1
Friuli V. Giulia	38,4	1,01
Veneto	46,5	1,03
Emilia-Romagna	42,5	1,11
Toscana	42,1	1,03
Umbria	38,7	0,98
Marche	46,6	0,96
Lazio	35,4	1
Sardegna	66,8	0,95
Abruzzo	43,5	0,93
Campania	29,2	0,94
Molise	39,9	1
Puglia	42,6	0,94
Basilicata	43,7	0,87
Calabria	37,8	0,81
Sicilia	42,2	0,94
Italia	40,6	1




Tabella 5 Plasma inviato alla lavorazione industriale per regione e provincia autonoma negli anni 2022-2023 e stima del plasma inviato nell'anno 2024 sulla base del rolling year (chilogrammi e chilogrammi per mille unità di popolazione).

Regioni /PPAA	Plasma per frazionamento 2022	Plasma vi-rus inattivo con S/D 2022	Totale plasma inviato alla lavorazione industriale 2022	Totale plasma inviato alla lavorazione industriale 2022	Plasma per frazionamento 2023	Plasma vi-rus inattivo con S/D 2023	Totale plasma inviato alla lavorazione industriale 2023	Totale plasma inviato alla lavorazione industriale 2023	Plasma per frazionamento (rolling year)	Plasma vi-rus inattivo con S/D 2024 (rolling year)	Totale plasma inviato alla lavorazione industriale 2024	Totale stima plasma inviato alla lavorazione industriale 2024
	(kg)	(kg)	(kg)	(kg/1.000 pop.)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg/1.000 pop.)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg/1.000 pop.)
Abruzzo	18.349	-	18.349	14,4	17.839	-	17.839	14,0	18.948	-	18.948	14,9
Basilicata	6.765	-	6.765	12,5	6.987	-	6.987	13,0	7.684	-	7.684	14,4
Calabria	18.575	-	18.575	10,1	19.770	-	19.770	10,7	20.052	-	20.052	10,9
Campania	28.710	5.157	33.867	6,1	31.650	5.018	36.668	6,5	33.765	4.110	37.875	6,8
E.-Romagna	96.074	-	96.074	21,7	99.777	-	99.777	22,5	105.400	-	105.400	23,7
Friuli V. Giulia	28.581	-	28.581	23,9	28.855	-	28.855	24,2	29.492	-	29.492	24,7
Lazio	44.336	2.562	46.898	8,2	47.374	2.202	49.577	8,7	48.296	2.551	50.847	8,9
Liguria	23.943	-	23.943	15,9	25.061	-	25.061	16,6	26.056	-	26.056	17,3
Lombardia	154.815	-	154.815	15,5	159.671	-	159.671	16,0	159.057	-	159.057	15,9
Marche	34.645	199	34.844	23,4	35.506	770	36.276	24,4	35.361	2.147	37.508	25,3
Molise	3.270	590	3.861	13,3	3.774	233	4.007	13,8	3.876	276	4.152	14,3
Piemonte	71.394	5.422	76.816	18,1	75.549	4.255	79.803	18,8	81.127	1.767	82.893	19,5
PA Bolzano	7.944	-	7.944	14,8	8.208	-	8.208	15,4	8.569	-	8.569	16,0
PA Trento	7.279	-	7.279	13,4	8.138	-	8.138	15,0	8.424	-	8.424	15,5
Puglia	47.741	-	47.741	12,2	51.318	-	51.318	13,1	50.924	-	50.924	13,1
Sardegna	18.788	-	18.788	11,9	19.260	-	19.260	12,2	19.557	-	19.557	12,5
Sicilia	66.761	1.568	68.328	14,2	69.960	1.263	71.223	14,8	73.238	1.285	74.523	15,5
Toscana	63.976	3.395	67.371	18,3	65.045	3.339	68.384	18,7	67.463	3.144	70.607	19,3
Umbria	10.099	-	10.099	11,7	10.862	-	10.862	12,7	11.499	-	11.499	13,5
Valle d'Aosta	2.527	-	2.527	20,5	2.432	-	2.432	19,8	2.514	-	2.514	20,4
Veneto	88.061	1.683	89.745	18,5	92.896	1.057	93.953	19,4	92.632	64	92.696	19,1
ST FF Armate	316	-	316	-	262	-	262	NA	237	-	237	-
Totale	842.949	20.576	863.526	14,6	880.193	18.137	898.330	15,2	904.170	15.345	919.514	15,6




Tabella 6. Stima della valorizzazione economica dei principi attivi ceduti e scambiati dalle regioni e dagli accordi interregionali nel 2024.

Principio attivo	Quantitativi messi a disposizione e ceduti/scambiati	Costo medio unitario di acquisto sul mercato – CMU	Stima della valorizzazione economica prodotti ceduti a CMU	
			Euro	Euro
Albumina	944.000	2,87		2.709.280
Antitrombina	2.014.000	0,10		201.400
Complesso protrombinico a tre fattori	13.929.500	0,25		3.482.375
Complesso protrombinico attivato	1.854.000	1,21		2.252.555
Fattore IX della coagulazione	897.000	0,50		449.549
Fattore VIII / Fattore von Willebrand, in associazione	1.124.000	0,50		562.000
Fattore VIII della coagulazione	300.000	0,37		111.267
Fibrinogeno	3.500	440,00		1.540.000
Immunoglobuline polivalenti a somministrazione endovenosa	500	60,05		30.024
Immunoglobuline polivalenti a somministrazione sottocutanea	16	67,22		1.075
Proteina C	25.000	2,07		51.634
Totale				11.391.159




Tabella 7. Domanda regionale e nazionale di Albumina, anni 2021-2023 (grammi e grammi per 1.000 unità di popolazione).

Regioni / PPAA	Domanda Totale 2021		Domanda Totale 2022		Domanda Totale 2023	
	grammi	grammi/1.000 pop.	grammi	grammi/1.000 pop.	grammi	grammi/1.000 pop.
Abruzzo	1.033.150	807	1.127.258	885	873.298	686
Basilicata	370.983	681	450.118	834	346.753	645
Calabria	1.135.108	610	1.062.360	576	961.380	521
Campania	4.626.590	823	4.159.853	744	4.316.193	769
E.-Romagna	2.967.408	668	3.245.633	732	3.599.790	811
Friuli V. Giulia	584.430	486	602.840	504	491.350	411
Lazio	3.396.963	593	2.681.010	469	2.763.275	483
Liguria	1.116.945	736	983.718	653	941.915	625
Lombardia	6.728.863	674	6.743.008	677	6.395.853	641
Marche	929.415	620	932.330	626	900.445	607
Molise	166.450	566	152.378	524	108.795	374
Piemonte	1.951.825	457	1.723.830	405	1.739.503	409
Prov. Aut. Bolzano	198.745	372	214.828	401	184.640	346
Prov. Aut. Trento	242.050	446	229.050	422	265.170	488
Puglia	2.605.545	662	2.121.725	542	1.891.590	484
Sardegna	1.389.770	874	1.316.068	833	1.481.753	939
Sicilia	3.938.353	815	3.295.173	686	2.982.878	620
Toscana	1.739.573	471	1.487.703	405	1.547.768	423
Umbria	589.640	681	587.700	684	564.450	659
Valle d'Aosta	54.360	438	64.300	521	73.760	599
Veneto	2.767.985	568	2.665.713	549	2.122.453	438
ST FF Armate	-	-	-	-	-	-
Totale	38.534.148	651	35.846.590	608	34.553.008	586



Tabella 8. Domanda totale di immunoglobuline per regione e provincia autonoma 2021 - 2023 (grammi e grammi per mille unità di popolazione)*.

Regioni /PPAA	Domanda Totale 2021		Domanda Totale 2022		Domanda Totale 2023	
	grammi	grammi/1000 pop	grammi	grammi/1000 pop	grammi	grammi/1000 pop
Abruzzo	135.734	106	153.568	121	123.590	97
Basilicata	44.839	82	68.263	126	53.350	99
Calabria	118.113	63	114.484	62	113.845	62
Campania	375.625	67	386.745	69	397.022	71
E.-Romagna	570.188	128	610.635	138	709.006	160
Friuli V. Giulia	136.557	114	134.997	113	156.501	131
Lazio	612.831	107	566.755	99	557.990	98
Liguria	238.273	157	237.626	158	211.408	140
Lombardia	966.710	97	985.410	99	1.034.052	104
Marche	210.247	140	192.955	130	225.708	152
Molise	24.114	82	17.264	59	21.511	74
Piemonte	530.998	124	518.639	122	524.006	123
Prov. Aut. Bolzano	54.508	102	52.196	97	54.258	102
Prov. Aut. Trento	53.108	98	52.195	96	55.661	103
Puglia	430.420	109	381.024	97	409.982	105
Sardegna	103.013	65	117.034	74	128.954	82
Sicilia	338.205	70	337.017	70	373.315	78
Toscana	689.518	187	515.856	140	528.899	144
Umbria	115.500	133	122.368	142	125.740	147
Valle d'Aosta	20.933	169	22.658	184	18.951	154
Veneto	589.825	121	564.838	116	555.843	115
Min. Difesa	-	-	-	-	-	-
Totale	6.359.257	107	6.152.526	104	6.379.591	108

*Non sono incluse le immunoglobuline umane ad alto titolo di IgM per somministrazione endovenosa.




Tabella 9. Domanda totale di immunoglobuline a somministrazione extravascolare per regione e provincia autonoma 2021 - 2023 (grammi e grammi per mille unità di popolazione).

Regioni /PPAA	Domanda Totale 2021		Domanda Totale 2022		Domanda Totale 2023	
	grammi	grammi/1.000 pop.	grammi	grammi/1.000 pop.	grammi	grammi/1.000 pop.
Abruzzo	36.909	28,8	28.488	22,4	30.760	24,2
Basilicata	15.463	28,4	15.231	28,2	13.237	24,6
Calabria	37.988	20,4	39.208	21,3	41.259	22,3
Campania	122.799	21,8	111.446	19,9	109.022	19,4
E.-Romagna	124.431	28,0	121.882	27,5	123.385	27,8
Friuli V. Giulia	9.172	7,6	8.972	7,5	10.821	9,1
Lazio	222.844	38,9	199.237	34,9	200.270	35,0
Liguria	44.181	29,1	34.251	22,7	23.923	15,9
Lombardia	165.098	16,5	135.763	13,6	149.874	15,0
Marche	31.367	20,9	35.725	24,0	37.238	25,1
Molise	3.314	11,3	2.944	10,1	2.886	9,9
Piemonte	95.458	22,3	88.857	20,9	90.656	21,3
Prov. Aut. Bolzano	3.489	6,5	2.746	5,1	2.926	5,5
Prov. Aut. Trento	8.118	15,0	8.520	15,7	9.161	16,9
Puglia	120.680	30,7	102.276	26,1	121.439	31,1
Sardegna	12.048	7,6	6.359	4,0	5.199	3,3
Sicilia	105.701	21,9	90.996	19,0	93.345	19,4
Toscana	179.090	48,5	179.914	48,9	183.036	50,0
Umbria	43.395	50,1	42.118	49,0	48.025	56,1
Valle d'Aosta	1.333	10,7	1.883	15,3	1.278	10,4
Veneto	157.527	32,3	148.223	30,5	148.053	30,5
ST FF Armate	-	-	-	-	-	-
Totale	1.540.405	26,0	1.405.036	23,8	1.445.792	24,5




Tabella 10. Domanda totale di immunoglobuline a somministrazione intravascolare per regione e provincia autonoma 2021 - 2023 (grammi e grammi per mille unità di popolazione)*.

Regioni /PPAA	Domanda Totale 2021		Domanda Totale 2022		Domanda Totale 2023	
	grammi	grammi / 1.000 pop.	grammi	grammi/1.000 pop.	grammi	grammi/1.000 pop.
Abruzzo	98.825	77,1	125.080	98,2	92.830	72,9
Basilicata	29.376	53,9	53.032	98,2	40.113	74,6
Calabria	80.125	43,1	75.276	40,8	72.586	39,3
Campania	252.826	45,0	275.299	49,2	288.001	51,3
E.-Romagna	445.756	100,4	488.753	110,3	585.621	132,0
Friuli V. Giulia	127.385	106,0	126.025	105,3	145.680	122,0
Lazio	389.987	68,1	367.518	64,3	357.720	62,5
Liguria	194.093	127,8	203.375	134,9	187.485	124,4
Lombardia	801.612	80,3	849.647	85,3	884.177	88,6
Marche	178.880	119,4	157.230	105,5	188.470	127,0
Molise	20.800	70,7	14.320	49,2	18.625	64,1
Piemonte	435.540	101,9	429.783	101,1	433.350	101,9
Prov. Aut. Bolzano	51.019	95,4	49.450	92,3	51.332	96,1
Prov. Aut. Trento	44.990	83,0	43.675	80,6	46.500	85,6
Puglia	309.741	78,7	278.748	71,3	288.543	73,8
Sardegna	90.965	57,2	110.675	70,1	123.755	78,4
Sicilia	232.503	48,1	246.021	51,2	279.970	58,2
Toscana	510.427	138,2	335.942	91,4	345.864	94,4
Umbria	72.105	83,3	80.250	93,4	77.715	90,7
Valle d'Aosta	19.600	157,9	20.776	168,4	17.673	143,5
Veneto	432.298	88,8	416.615	85,8	407.790	84,1
ST FF Armate	-	-	-	-	-	-
Totale	4.818.852	81,3	4.747.490	80,5	4.933.799	83,6

* Non sono incluse le immunoglobuline umane ad alto titolo di IgM per somministrazione endovenosa




Tabella 11. Domanda totale di immunoglobuline (a somministrazione intra- ed extravascolare) (grammi e grammi per 1.000 unità di popolazione); quantità di plasma necessaria al soddisfacimento della domanda totale di immunoglobuline (chilogrammi); stima quantità di plasma conferito nell'anno 2024; stima del deficit di plasma e livelli di autosufficienza potenziale rispetto alla raccolta programmata di plasma per frazionamento nel 2025 (chilogrammi); l'ultima colonna evidenzia la stima della spesa farmaceutica per l'acquisto sul mercato della quota non coperta dalla produzione in conto-lavoro*.

Regioni /PPAA	Domanda totale 2023	Domanda Totale 2023	Plasma per frazionamento per il soddisfacimento della Domanda totale Ig 2023	Stima del plasma per frazionamento conferito nel 2024	Saldo tra plasma per frazionamento necessario al soddisfacimento del 90 % della Domanda totale Ig e il plasma programmato 2025	Stima Autosufficienza potenziale di Ig	Stima della spesa farmaceutica rispetto alla domanda totale di Ig 2023**
	grammi	grammi/1000 pop	chilogrammi	chilogrammi	chilogrammi		Euro
Abruzzo	123.590	97	22.700	18.948	-1.045	75%	-1.928.151
Basilicata	53.350	99	9.799	7.684	-322	71%	-968.005
Calabria	113.845	62	29.234	20.052	-6.014	64%	-2.674.841
Campania	397.022	71	71.464	33.765	-41.464	43%	-14.434.119
E.-Romagna	709.006	160	168.840	105.400	-62.840	57%	-18.088.540
Friuli V. Giulia	156.501	131	28.745	29.492	52	92%	-762.101
Lazio	557.990	98	100.438	48.296	-52.438	43%	-19.307.486
Liguria	211.408	140	38.830	26.056	-1.395	60%	-5.211.231
Lombardia	1.034.052	104	242.736	159.057	-89.736	60%	-25.332.224
Marche	225.708	152	40.627	35.361	-5.127	78%	-3.123.962
Molise	21.511	74	3.872	3.876	628	90%	-129.111
Piemonte	524.006	123	124.498	81.127	-43.498	60%	-13.003.111
PA Bolzano	54.258	102	9.966	8.569	-79	77%	-751.304
PA Trento	55.661	103	10.223	8.424	-1.623	74%	-902.547
Puglia	409.982	105	102.528	50.924	-47.129	46%	-13.822.791
Sardegna	128.954	82	28.903	19.557	-10.903	61%	-3.033.485
Sicilia	373.315	78	91.611	73.238	-11.750	74%	-6.163.655
Toscana	528.899	144	95.202	67.463	-9.414	64%	-12.161.457
Umbria	125.740	147	23.095	11.499	-4.238	45%	-4.138.911
Valle d'Aosta	18.951	154	3.481	2.514	-53	65%	-418.065
Veneto	555.843	115	102.094	92.632	-2.289	82%	-6.274.540
ST FF Armate	-	-	-	237	-	NA	-
Totale	6.379.591	108	1.348.886	904.170	-447.787	61%	-152.629.640

* Non sono incluse le immunoglobuline umane ad alto titolo di IgM per somministrazione endovenosa.

** Elaborazioni CNS su fonte dati Tracciabilità del Farmaco




Tabella 12. Domanda totale di Albumina per l'anno 2023 (grammi e grammi per 1.000 unità di popolazione), quantità di plasma necessaria al soddisfacimento della domanda totale di albumina (chilogrammi): stima quantità di plasma conferito nell'anno 2024; stima del deficit di plasma e livelli di autosufficienza potenziale rispetto alla raccolta programmata di plasma per frazionamento nel 2025 (chilogrammi); l'ultima colonna evidenzia la stima della spesa farmaceutica per l'acquisto sul mercato della quota non coperta dalla produzione in conto-lavoro

Regioni /PPAA	Domanda totale 2023	Domanda Totale 2023	Plasma per fraziona- mento per il soddisfaci- mento della Domanda totale albumina 2023	Stima del plasma per frazionamento conferito nel 2024	Saldo tra plasma per fraziona- mento necessario al soddisfaci- mento del 90 % della Domanda totale di albumina e il plasma programmato 2025	Stima Auto- sufficienza potenziale di albumina	Stima della spesa farma- ceutica rispetto alla do- manda totale di albumina 2023*
	grammi	grammi/1.000 pop.	chilogrammi	chilogrammi	chilogrammi		Euro
Abruzzo	873.298	686	31.439	18.948	-12.939	54%	-1.193.336
Basilicata	346.753	645	12.483	7.684	-3.983	55%	-472.354
Calabria	961.380	521	33.537	20.052	-13.537	54%	-1.581.964
Campania	4.316.193	769	153.540	33.765	-123.540	20%	-9.398.059
E.-Romagna	3.599.790	811	125.574	105.400	-19.574	76%	-2.270.150
Friuli V. Giulia	491.350	411	17.689	29.492	-	150%	-
Lazio	2.763.275	483	98.298	48.296	-50.298	44%	-4.544.082
Liguria	941.915	625	33.909	26.056	-7.409	69%	-734.867
Lombardia	6.395.853	641	223.111	159.057	-70.111	64%	-6.788.037
Marche	900.445	607	32.032	35.361	3.468	99%	-14.243
Molise	108.795	374	3.870	3.876	630	90%	-42.488
Piemonte	1.739.503	409	60.680	81.127	20.320	120%	-
PA Bolzano	184.640	346	6.647	8.569	1.853	116%	-
PA Trento	265.170	488	9.546	8.424	-946	79%	-193.071
Puglia	1.891.590	484	65.986	50.924	-10.587	69%	-1.976.794
Sardegna	1.481.753	939	51.689	19.557	-33.689	34%	-2.423.523
Sicilia	2.982.878	620	104.054	73.238	-31.054	63%	-3.372.636
Toscana	1.547.768	423	55.059	67.463	-	110%	-
Umbria	564.450	659	20.320	11.499	-	51%	-1.091.123
Valle d'Aosta	73.760	599	2.655	2.514	45	85%	-28.646
Veneto	2.122.453	438	76.408	92.632	-	109%	-
ST FF Armate	-	-	-	237	NA	-	-
Totale	34.553.008	586	1.218.526	904.170	-351.351	67%	-36.125.373

* Elaborazioni CNS su fonte dati Tracciabilità del Farmaco e Flusso informativo della Farmaceutica Convenzionata.

Tabella 13. Unità di concentrati eritrocitari da produrre e da acquisire extraregione nel 2025.

Regioni /PPAA	Unità da produrre	Unità da acquisire	Cessione programmata fuori regione	Cessione fuori regione non in convenzione
Valle d'Aosta	5.100	-	1.200	-
Piemonte	195.000	-	12.150	-
Liguria	69.500	-	-	229
Lombardia	438.500	-	14.060	2.336
P.A. Trento	24.200	-	4.400	501
P.A. Bolzano	20.500	-	-	1.000
Friuli Venezia Giulia	56.000	-	6.500	340
Veneto	240.500	-	4.000	-
Emilia Romagna	204.000	-	2.500	3.523
Toscana	161.500	-	-	1.303
Umbria	36.000	-	-	-
Marche	75.500	-	1.000	1.000
Lazio	197.000	14.700	-	-
Sardegna	81.000	25.916	-	-
Abruzzo	56.600	-	-	-
Campania	168.000	-	-	-
Molise	12.500	-	-	250
Puglia	167.785	-	-	-
Basilicata	24.000	-	-	83
Calabria	72.300	-	-	656
Sicilia	210.430	3.063	-	-
ST Forze Armate	1.800	-	720	457
Italia	2.517.715	43.679	46.530	11.678




Tabella 14. Volumi di plasma (kg e kg/1.000 pop) che le regioni italiane hanno programmato di inviare alla lavorazione industriale per la produzione di MPD nel 2025 e la differenza rispetto allo scenario di programmazione di 18 kg per 1.000 unità di popolazione, commisurato all'evoluzione della domanda dei prodotti driver.

Regioni / PPAA	Stima plasma frazionamento conferito 2024	Stima plasma per frazionamento conferito 2024	Plasma per frazionamento: programmazione raccolta 2025	Plasma da conferire per obiettivo 18 kg per mille pop	Delta stima conferimento 2024 vs obiettivo 18 kg per mille abitanti	Domanda totale IG 2023	Plasma per frazionamento necessario alla copertura del 90% della Domanda totale IG 2023	Delta Plasma per frazionamento necessario alla copertura del 90% della Domanda totale IG vs Programmazione raccolta 2025	Spesa stimata su fabbisogno 2024 di IG (euro)	Domanda totale albumina 2023	Plasma per frazionamento necessario alla copertura del 90% della Domanda totale di albumina 2023	Delta Plasma per frazionamento necessario alla copertura del 90% della Domanda totale di albumina vs Programmazione raccolta 2025
	kg	kg/1.000 pop.	kg	kg	kg	g	kg	kg	Euro	g	kg	kg
Abruzzo	18.948	14,9	18.500	22.859	-3.911	123.590	22.700	-1.045	-1.928.151	873.298	31.439	-12.939
Basilicata	7.684	14,4	8.500	9.605	-1.921	53.350	9.799	-322	-968.005	346.753	12.483	-3.983
Calabria	20.052	10,9	20.000	33.087	-13.035	113.845	29.234	-6.014	-2.674.841	961.380	33.537	-13.537
Campania	33.765	6,0	30.000	100.621	-66.856	397.022	71.464	-41.464	-14.434.119	4.316.193	153.540	-123.540
E-R.	105.400	23,7	106.000	105.400	0	705.006	168.940	-62.840	-18.088.540	3.599.790	125.574	-19.574
Friuli V. G.	29.492	24,7	29.500	29.492	0	156.501	28.745	52	-762.101	491.350	17.689	-
Lazio	48.296	8,4	48.000	102.965	-54.669	557.990	100.438	-52.438	-19.307.486	2.763.275	98.298	-50.298
Liguria	26.056	17,3	26.500	27.159	-1.104	211.408	38.830	-1.395	-5.211.231	941.915	33.909	-7.409
Lombardia	159.057	15,9	153.000	180.370	-21.313	1.034.052	242.736	-89.736	-25.332.224	6.395.853	223.111	-70.111
Marche	35.361	23,8	35.500	35.361	0	225.708	40.627	-5.127	-3.123.962	900.445	32.032	3.468
Molise	3.876	13,4	4.500	5.209	-1.334	21.511	3.872	628	-129.111	108.795	3.870	680
Piemonte	81.127	19,1	81.000	81.127	0	524.006	124.498	-43.498	-13.003.111	1.739.503	60.680	20.320
PA Bolzano	8.569	16,0	8.500	9.665	-1.096	54.258	9.966	-79	-751.304	184.640	6.647	1.853
PA Trento	8.424	15,5	8.600	9.813	-1.389	55.661	10.223	-1.623	-902.547	265.170	9.546	-946
Puglia	50.924	13,1	55.399	70.025	-19.100	409.982	102.528	-47.129	-13.822.791	1.891.590	65.986	-10.587
Sardegna	19.557	12,5	18.000	28.257	-8.700	128.954	28.903	-10.903	-3.033.485	1.481.753	51.689	-33.689
Sicilia	73.238	15,3	73.000	86.301	-13.063	373.315	91.611	-11.750	-6.163.655	2.982.878	104.054	-31.054
Toscana	67.463	18,4	68.000	67.463	0	528.899	95.202	-9.414	-12.161.457	1.547.768	55.059	-
Umbria	11.499	13,5	12.000	15.379	-3.880	125.740	23.095	-4.238	-4.138.911	564.450	20.320	-
V. d'Aosta	2.514	20,4	2.700	2.514	0	18.951	3.481	-53	-418.065	73.760	2.655	45
Veneto	92.632	19,1	93.500	92.632	0	555.843	102.094	-2.289	-6.274.540	2.122.453	76.408	-
ST FF AA	237	NA	360	0	237	-	-	-	-	-	-	NA
Totale	904.170	15,3	901.059	1.115.303	-211.133	6.379.591	1.348.886	-447.787	-152.629.640	34.553.008	1.218.526	-351.351




Tabella 15. Riparto alle Regioni delle risorse di cui all' articolo 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 pari a 6 milioni di euro.

Regione	Popolazione e al 1° gennaio 2025*	Plasma all'industrie a anno 2024 (kg)**	Plasma programm ato all'industri a anno 2025 (kg)***	INDICI			Percentuale			Ripartizione sulla base degli indicatori di complessità del sistema (IP), di efficienza relativa dell'attività di conferimento all'industria (ICPI) e di programmazione di conferimento di plasma all'industria (IPCPI)				Totale Regione
				IP	ICPI	IPCPI	%IP	%ICPI	%IPCPI	50%	30%	20%		
													IP	
% del contributo totale														
Indici di calcolo applicati														
Totali di calcolo	57.848.082			1.000,00	305,20	310,23	100,00	100,00	100,00	3.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00	
Valle d'Aosta	122.714	2.514	2.700	2,12	20,49	22,00	0,21	6,71	7,09	6.363,94	120.826,36	85.107,55	212.297,86	
Piemonte	4.255.702	81.127	81.000	73,57	19,06	19,03	7,36	6,25	6,14	220.700,59	112.430,66	73.622,79	406.754,04	
Liguria	1.509.908	26.056	26.500	26,10	17,26	17,55	2,61	5,65	5,66	78.303,79	101.776,57	67.888,13	247.968,49	
Lombardia	10.035.481	159.057	153.000	173,48	15,85	15,25	17,35	5,19	4,91	520.439,78	93.477,08	58.972,79	672.889,65	
Friuli-V. Giulia	1.194.095	29.492	29.500	20,64	24,70	24,70	2,06	8,09	7,96	61.925,74	145.665,23	95.561,20	303.152,16	
Veneto	4.851.851	92.632	93.500	83,87	19,09	19,27	8,39	6,26	6,21	251.616,86	112.601,49	74.542,27	438.760,62	
Emilia-Romagna	4.465.678	105.400	106.000	77,20	23,60	23,74	7,72	7,73	7,65	231.589,94	139.201,45	91.815,69	462.607,08	
Toscana	3.660.834	67.463	68.000	63,28	18,43	18,58	6,33	6,04	5,99	189.850,75	108.686,64	71.850,09	370.387,49	
Umbria	851.954	11.499	12.000	14,73	13,50	14,09	1,47	4,42	4,54	44.182,31	79.603,92	54.483,32	178.269,56	
Marche	1.481.252	35.361	35.500	25,61	23,87	23,97	2,56	7,82	7,73	76.817,69	140.794,65	92.703,87	310.316,20	
Lazio	5.710.272	48.296	48.000	98,71	8,46	8,41	9,87	2,77	2,71	296.134,55	49.882,12	32.514,94	378.531,61	
Sardegna	1.561.339	19.557	18.000	26,99	12,53	11,53	2,70	4,10	3,72	80.971,00	73.874,67	44.593,73	199.439,40	
Abruzzo	1.268.430	18.948	18.500	21,93	14,94	14,58	2,19	4,89	4,70	65.780,75	88.102,34	56.416,18	210.299,26	
Campania	5.575.025	33.765	30.000	96,37	6,06	5,38	9,64	1,98	1,73	289.120,65	35.719,92	20.814,83	345.655,40	
Molise	287.966	3.876	4.500	4,98	13,46	15,63	0,50	4,41	5,04	14.933,91	79.384,02	60.446,30	154.764,24	
Puglia	3.874.166	50.924	55.399	66,97	13,14	14,30	6,70	4,31	4,61	200.914,15	77.523,76	55.312,36	333.750,26	
Basilicata	529.897	7.684	8.500	9,16	14,50	16,04	0,92	4,75	5,17	27.480,44	85.523,69	62.047,73	175.051,87	
Calabria	1.832.147	20.052	20.000	31,67	10,94	10,92	3,17	3,59	3,52	95.015,09	64.548,76	42.224,85	201.788,71	
Sicilia	4.779.371	73.238	73.000	82,62	15,32	15,27	8,26	5,02	4,92	247.858,05	90.376,66	59.081,37	397.316,08	
Italia-Media nazionale indici				52,63			100,00	100,00	100,00	3.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00	

* Popolazione residente al 1° gennaio 2025 https://esploradati.istat.it/dw/categories/ITI,POP,1,0/POP_POPULATION/DCIS_POPRESI/ITI,22_289_DF_DCIS_POPRESI_1,1,0
** Tabella n. 14 «Plasma conferito 2024»
*** Tabella n. 14 «Programmazione conferimento plasma 2025»




Figura 1 Andamento mensile della produzione e dell'utilizzo trasfusionale dei globuli rossi, anni 2023-2024, regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia.








Figura 2. Andamento mensile della produzione e dell'utilizzo trasfusionale dei globuli rossi, anni 2023-2024, PP.AA. Bolzano e Trento e regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.








Figura 3. Andamento mensile della produzione e dell'utilizzo trasfusionale dei globuli rossi, anni 2023-2024, regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche.



Figura 4. Andamento mensile della produzione e dell'utilizzo trasfusionale dei globuli rossi, anni 2023-2024, regioni Lazio, Sardegna, Abruzzo, Campania.





Figura 5. Andamento mensile della produzione e dell'utilizzo trasfusionale dei globuli rossi, anni 2023-2024, regioni Molise, Puglia, Basilicata e Calabria









Figura 6. Andamento mensile della produzione e dell' utilizzo trasfusione dei globuli rossi, anni 2023-2024, regione Sicilia, ST Forze Armate e Italia



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Torchio società cooperativa sociale in liquidazione», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 7 agosto 2024 n. 88/2024 del Tribunale di Pisa, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Torchio società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Torchio società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Pisa (PI) (codice fiscale 00456410505) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Stefania Fabiani, nata a Vinci (FI) il 25 agosto 1968 (codice fiscale FBN-SFN68M65M059V), domiciliata in Pontedera (PI), via Mazzini n. 130.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00248



DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Un'Occasione», in Sestri Levante e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperativa e mutue ha chiesto che la società «Società cooperativa sociale Un'Occasione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 158.019,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 219.911,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -281.406,00;

Considerato che in data 20 giugno 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano

presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa sociale Un'Occasione», con sede in Sestri Levante (GE) (codice fiscale 01603990993), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Ferro, nato a Savona (SV) il 28 giugno 1960 (codice fiscale FRR MRZ 60H28 I480G), ivi domiciliato in Piazza Mameli n. 4/2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00249



DECRETO 16 gennaio 2026.

Scioglimento della «La Piramide società cooperativa», in Battipaglia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'articolo 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'articolo 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224,

che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della direzione generale servizi di vigilanza (già direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, dai quali è emerso, a carico della società cooperativa «La Piramide società cooperativa» con sede legale in via Forlì, 10/L - 84091 Battipaglia (SA) - C.F. 01092640653, il sussistere del presupposto, di cui all'articolo 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «La Piramide società cooperativa»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risulta intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista dott. Giuseppe Formisano, cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/75, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 e tenuto conto della terna segnalata dalla AGCI, associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo* e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Giuseppe Formisano (giusta comunicazione PEC in data 12 gennaio 2026, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;



Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Piramide società cooperativa» con sede legale in via Forlì, 10/L - 84091 Battipaglia (SA) - C.F. 01092640653, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Giuseppe Formisano, nato a Pompei (NA) il 10 marzo 1981, codice fiscale FRMGPP81C10G813C, domiciliato in via Angelo Camillo De Meis, 326 - 80147 Napoli (NA).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00273

DECRETO 16 gennaio 2026.

Scioglimento della «Arcobaleno 2004 - società cooperativa», in Frascati e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'articolo 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'articolo 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordi-

no delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della direzione generale servizi di vigilanza (già direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*



cies del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto delle risultanze, acquisite all'esito dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato da questa direzione generale, riferite nel verbale di revisione (sezione I - rilevazione del 15 novembre 2024 e sezione II - accertamento del 20 gennaio 2025), il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Ravvisati i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2545-*septiesdecies*, comma 1, del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota ministeriale del 19 novembre 2025, prot. d'ufficio 0246906, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di cui all'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il suindicato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Cristian Testa, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - nell'ambito di un *cluster* di professionisti di medesima fascia individuati in base a predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e parametri di *performance* del professionista in altre analoghe procedure;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Cristian Testa (giusta comunicazione PEC in data 10 gennaio 2026, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arcobaleno 2004 - società cooperativa», con sede legale in Frascati (RM), c.f. 07846641004, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con contestuale nomina del commissario liquidatore della società medesima.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario

liquidatore l'avv. Cristian Testa, nato a Roma il 8 febbraio 1995, c.f. TSTCST95B08H501O, ivi domiciliato in via Filippo Eredia, 12 - 00146.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00274

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Virgo Fidelis», in Follonica e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visti gli articoli 2545-*terdecies* e *septiedecies* del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

Visto l'art. 294 e seguenti del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e modificato con decreto legislativo n. 83/2022;

Premesso che:

con d.d. n. 289 del 14 novembre 2017 sono stati sciolti gli organi sociali della cooperativa edilizia «Virgo Fidelis» di Follonica (GR) e la gestione straordinaria è stata affidata al commissario governativo dott. Gilberto Bargellini fino al 31 ottobre 2018;

nel periodo della gestione commissariale si è rilevato quanto segue:

1. con note del 29 marzo 2018, assunte ai numeri di protocollo 3323 e 3324 del 30 marzo 2018, il neo com-



missario governativo, nel richiedere l'approvazione del piano di riparto finanziario del debito tra i soci dell'intervento di Follonica e del bilancio d'esercizio 2017, ha rappresentato una rilevante esposizione debitoria del sodalizio pari a euro 73.026,00, evidenziando che la stessa avrebbe dovuto essere sanata a seguito dell'avvenuta approvazione del piano di rientro redatto per lo scopo;

2. con decreto direttoriale del 16 aprile 2018, n. 103 viene approvato sia il piano di riparto finanziario di cui alla delibera n. 1/2018 che il bilancio d'esercizio 2017 di cui alla delibera commissariale n. 2/2018;

3. con relazione del 6 settembre 2018 il commissario governativo, a riscontro della richiesta di approfondimenti di cui alla nota ministeriale n. 8046 del 6 agosto 2018, ha rappresentato che non sussistono le condizioni per il riequilibrio della gestione della cooperativa e che la stessa versa in uno stato di insolvenza, non essendo in grado di onorare debiti certi e già scaduti (rate di mutuo, debito verso professionisti, debiti portati da sentenze ed altri), non disponendo di liquidità e non avendo i soci deliberato in senso favore alla copertura debitoria;

con d.d. n. 273 del 20 settembre 2018, la cooperativa edilizia «Virgo Fidelis» con sede legale in viale Carducci n. 35 - 58022 Follonica (GR) C.F. 00718720535 - è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2545-terdecies del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

con il suddetto decreto di liquidazione coatta amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2018, il dott. Gilberto Bargellini è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa;

con decreto del 13 dicembre 2018 del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Toscana, Marche e l'Umbria - sede di Firenze, ha sospeso l'erogazione del contributo erariale in via precauzionale;

con relazione del commissario liquidatore del 24 settembre 2019 assunta al n. di prot. 3848 è stata richiesta la riattivazione di contributi per l'intervento di Follonica concluso già nel 2018 ed estraneo alla vicenda debitoria;

con nota n. 1545 del 31 maggio 2019 il direttore generale di questa Direzione ha espresso parere favorevole alla riattivazione dei contributi relativi all'intervento di Follonica. Con riferimento all'intervento di Massa Marittima, tenuto conto dell'unità immobiliare assegnata alla sig.ra Pierro, si è ritenuto che i contributi erariali, sia pregressi sia futuri, dovessero essere versati alla cooperativa nell'interesse della massa creditoria, fatta eccezione per le somme riferite all'unità immobiliare ancora da assegnare, che restano precauzionalmente sospese.

Preso atto, da comunicazione relativa ad altra società cooperativa in l.c.a. acquisita in data 15 dicembre 2025 con prot. n. 17150, del decesso del commissario liquidatore dott. Gilberto Bargellini in data 26 novembre 2025;

Considerato:

che la procedura liquidatoria della coop. ed. «Virgo Fidelis» con sede legale in viale Carducci n. 35 - 58022 Follonica (GR), C.F. 00718720535 non è stata conclusa;

la necessità di disporre la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 303 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e di nominare un commissario liquidatore al fine di concludere la procedura di liquidazione già avviata con il deposito dello stato passivo e la soddisfazione dei creditori ammessi alla procedura oltre che esercitare nei contenziosi in essere la migliore difesa degli interessi della procedura;

il *curriculum vitae* dell'avv. Roberta Evangelista;

la nota prot. n. 17479 del 19 dicembre 2025 con la quale questa amministrazione ha interpellato il Prefetto di Roma affinché si esprima in merito ad eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore all'avv. Roberta Evangelista;

che questa amministrazione provvederà a revocare l'incarico laddove dovessero pervenire eventuali controindicazioni da parte della Prefettura;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Virgo Fidelis» con sede legale in viale Carducci n. 35 - 58022 Follonica (GR), C.F. 00718720535, posta in liquidazione coatta amministrativa con d.d. n. 273 del 20 settembre 2018, continua la procedura liquidatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545/XVII del codice civile e art. 294 e seguenti del codice di impresa e dell'insolvenza;

Art. 2.

L'avv. Roberta Evangelista è nominata commissario liquidatore della suddetta società cooperativa con le funzioni e adempimenti previsti dall'art. 305 del codice di impresa e dell'insolvenza, subentrando al dott. Gilberto Bargellini che ha svolto l'incarico affidato con d.d. n. 273 del 20 settembre 2018 fino al decesso avvenuto in data 26 novembre 2025;

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Art. 5.

Il presente provvedimento può essere impugnato entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 30 dicembre 2025

Il direttore generale: ACREMAN

26A00259



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 16 gennaio 2026.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sul progetto di «Realizzazione del polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari» ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba. Società proponente: «RenewRome S.r.l.». (Ordinanza n. 3/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo n. 152/2006 fra cui in particolare:

«la predisposizione e l'adozione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152/2006»;

al comma 2, prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 «il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;

Visti:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;


Vista la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM45/2023;

Viste:

la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi del richiamato art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

la disposizione n. 46 del 26 novembre 2024, con la quale sono state definitive «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario esercitate dall'area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022»;

l'ordinanza prot. RM/6399/2025 del 6 agosto 2025, avente ad oggetto «Procedura di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 36/2023, per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnico-specialistica finalizzata a fornire supporto tecnico-operativo agli uffici del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e suoi delegati ai fini dell'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti urbani e del disbrigo



dei procedimenti inerenti agli impianti esistenti» con cui è stata disposta l'aggiudicazione in favore della società Framinia e.c.s. S.r.l. con sede in Roma, via Paolo Emilio n. 34, del «Servizio di assistenza tecnico-specialistica finalizzata a fornire supporto tecnico-operativo agli uffici del Commissario straordinario [...] ai fini dell'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti urbani e del disbrigo dei procedimenti inerenti agli impianti esistenti»;

Viste:

la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques*);

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento);

la direttiva 2024/2881/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 sull'inquinamento atmosferico;

la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 25 giugno 2002 sull'inquinamento acustico;

la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

il regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»;

la comunicazione 2018/C 124/01 della UE, recante «Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi;

le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 2018/852 del

30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

la direttiva 2018/850/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121;

la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le «Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques, BAT*) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (*Persistent Organic Pollutants*);

il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Viste le «Linee guida per l'applicazione della disciplina *End of Waste* di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 - revisione gennaio 2022» approvate dal consiglio di SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) nella seduta del 23 febbraio 2022, doc. n. 156/2022;

Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto ministeriale del 29 gennaio 2007 «Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005», ora allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

la D.G.R. n. 239 del 17 aprile 2009 della Regione Lazio, che modifica ed integra la D.G.R. n. 755 del 2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione di garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti;

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)», di modifica del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed



in particolare l'art. 26, comma 1, che ha sostituito l'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, prot. n. 227, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257 ed a seguito della conclusione positiva della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022, con la quale è stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di «un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, (di seguito «polo impiantistico»)), con le caratteristiche previste dal Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale approvato dal Commissario straordinario»;

con la medesima ordinanza il Commissario straordinario ha disposto:

«di imporre sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: foglio 1186 - particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, acquisiti da AMA S.p.a. in forza di rogito notarile n. 13786 del notaio Nicola Atlante registrato a Roma in data 25 novembre 2022, un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, essenziale ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica territoriale di Roma Capitale, stante quanto disposto dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi del quale «le attività di gestione dei rifiuti costituiscono attività di pubblico interesse»;

che Roma Capitale provveda ad indire una manifestazione di interesse per la presentazione di *Project Financing* per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione, a cura e spese del proponente, di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i termini e le modalità che definiti nello specifico avviso pubblico;

di dichiarare il pubblico interesse della proposta di *Project Financing* individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse avviata da Roma Capitale;

che venga costituito un diritto di superficie, ex articoli 952 e seguenti del codice civile, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei soci di AMA S.p.a., secondo le forme e le modalità stabilite dallo Statuto societario, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: foglio 1186 - particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, di proprietà di AMA S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse»;

Vista l'ordinanza n. 27 del 16 novembre 2023, con la quale il Commissario straordinario ha disposto «l'approvazione della determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, n. rep. NA/341 del 15 novembre 2023, relativa alla proposta tecnico-economica di «*Project Financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'affidamento della concessione del polo impiantistico presentata dal RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, acquisita da Roma Capitale al prot. NA 24138 del 26 ottobre 2023, attribuendo allo stesso RTI la qualifica di promotore»;

Vista l'ordinanza n. 30 del 7 agosto 2024, con la quale il Commissario straordinario ha disposto che Roma Capitale, in qualità di stazione appaltante ed ente concedente, «si avvalga di Invitalia, in ragione della sua particolare competenza ed esperienza nella gestione delle procedure di gara per la pubblica amministrazione, quale centrale di committenza per l'affidamento delle attività di verifica ai sensi dell'art. 42 e dell'all.I.7 del decreto legislativo n. 36/2023 sia del PFTE sia del successivo progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lettera c), invitando 5 operatori economici accreditati ai sensi degli articoli 34 e 35 dell'all.I.7 sopra richiamato, autorizzando Roma Capitale a stipulare apposita convenzione per l'affidamento delle predette attività»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 24 del 9 maggio 2025, con la quale il Commissario straordinario ha, tra l'altro, disposto:

«l'approvazione della determinazione dirigenziale rep. NA/156 del 5 maggio 2025 di aggiudicazione al costituendo RTI, come costituitosi nella società di progetto RenewRome S.r.l., partita I.V.A. n. 18075241101 con sede sociale in Roma, piazzale Ostiense n. 2 della concessione del polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione;

la dichiarazione di pubblica utilità, con vincolo preordinato all'esproprio, per le aree adiacenti ovvero ester-



ne a quelle acquisite da AMA S.p.a., in forza di rogito n. 13786 del 24 novembre 2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186 - particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822 in località Santa Palomba in via Ardeatina km 23,600, necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o opere connessi e/o funzionali alla realizzazione del polo impiantistico, nonché alla realizzazione del nuovo tracciato del Fosso della Cancelliera»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 54 del 10 novembre 2025, con la quale il Commissario straordinario ha individuato Città metropolitana di Roma Capitale «quale autorità competente per tutte le attività di esproprio, occupazione temporanea e costituzione coattiva di servitù necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o opere connessi e/o funzionali alla realizzazione del polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione»;

Premesso:

che la società RenewRome S.r.l. (d'ora in avanti anche «proponente»), ha presentato il 4 agosto 2025 istanza ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con annessa documentazione progettuale, acquisita al prot. n. RM/6353 del 4 agosto 2025, integrata con nota acquisita al prot. n. RM/6372 del 5 agosto 2025, in relazione al progetto di «Realizzazione del polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari» al fine di «consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto» come richiesti dalla proponente;

che con ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, il Commissario straordinario ha disposto, per le motivazioni nella stessa indicate, «la deroga ai termini fissati dall'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il cronoprogramma allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale» nonché «la deroga al comma 7 dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 anche in riferimento alla parte in cui dispone che la Conferenza di servizi si svolga in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo che la stessa possa svolgersi anche in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della predetta legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni»;

che con nota prot. n. RM/6475 dell'8 agosto 2025, si è provveduto a comunicare agli enti/amministrazioni partecipanti al procedimento in oggetto:

«l'avvenuta pubblicazione nella sezione «VIA e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti» del sito *web* istituzionale del Commissario straordinario della documentazione e degli elaborati progettuali presentati dalla società RenewRome S.r.l.» in relazione all'impianto in oggetto, specificando, altresì, che la stessa è disponibile in formato digitale al seguente link: https://ditromacapitale.sharepoint.com/:f/s/commissario-governogiubileo-areaaviaautorizzazioni/EpsWDJY9mfxDuz3_LIj-5IYB-sxhJZ9c_cR8JL27DVY43sQ?e=zJb-fxw

che, entro venti giorni dalla pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Commissario straordinario della documentazione e degli elaborati progettuali presentati, gli stessi enti ed amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza ed ai fini del prosieguo della procedura in oggetto, provvedano a:

verificare la completezza della documentazione presentata e consultabile al sopra indicato link, al fine di accertare che tale documentazione sia completa di tutti i documenti richiesti dalle normative di settore vigenti, nonché predisposta nelle forme di legge;


comunicare le proprie richieste di eventuale integrazione della documentazione, e/o l'eventuale necessità di coinvolgere ulteriori enti/soggetti nel procedimento, ai fini sia della definizione del provvedimento di VIA che del rilascio degli atti di assenso individuati e richiesti dal proponente, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in oggetto»;

che sono pervenute le note con richieste di integrazioni documentali da parte degli enti/amministrazioni partecipanti al procedimento in oggetto ed ulteriori note, come indicate nella nota prot. n. RM/6734 del 29 agosto 2025 e pubblicate nella sezione «VIA e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti» del sito *web* istituzionale del Commissario straordinario al seguente link: <https://ditromacapitale.sharepoint.com/sites/commissariogovernogiubileo-%20areaviaautorizzazioni/Area%20Pubblica/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fcommissariogovernogiubileo%2Dareaaviaautorizzazioni%2FArea%20Pubblica%2FArea%20Pubblica%2FDocumentazione%20amministra%20tiva%2FRichiesta%20integrazioni%20documentali&viewid=c411194f%2D45f6%2D46fc%2D99d1%2De5f1fc2f870d&p=true&ga=1>

che con la medesima nota prot. n. RM/6734 del 29 agosto 2025, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come rimodulato dall'ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, prot. n. RM/6459, del Commissario straordinario, si è provveduto, dunque, a richiedere alla proponente di provvedere a produrre le suddette integrazioni documentali richieste entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa richiedendo, altresì, alla medesima società la modifica dell'avviso pubblico (allegato D all'istanza di P.A.U.R.) in relazione a quanto indicato nella «Comunicazione agli enti/amministrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni» e contestuale aggiornamento dello stesso in relazione a quanto rappresentato nelle note di richieste di integrazione da parte degli enti/amministrazioni partecipanti alla procedura in oggetto;

che con nota prot. n. 388 del 12 settembre 2025, acquisita al prot. n. RM/6993 del 13 settembre 2025, integrata con note prott. nn. 395 e 396, entrambe del 15 settembre 2025, acquisite in pari data ai prott. nn. RM/7008 e RM/7010, la proponente ha trasmesso integrazioni documentali come nella stessa specificatamente indicate;

che conclusa la fase di verifica della completezza documentale, ai sensi di quanto disposto all'art. 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive



modificazioni ed integrazioni, come rimodulato dall'ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, prot. n. RM/6459 del Commissario straordinario, con nota prot. n. RM/7017 del 15 settembre 2025 è stata inviata la comunicazione di pubblicazione, nella sezione «VIA e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti» del sito *web* istituzionale del Commissario straordinario, dell'avviso al pubblico predisposto dalla proponente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera e), dello stesso decreto e dell'intera documentazione inerente al progetto;

che in tale nota, ai sensi del medesimo art. 27-bis, comma 4, si è provveduto a richiedere agli enti/amministrazioni ed al pubblico interessato, di far pervenire, entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso, rispettivamente, eventuali richieste di integrazioni nel merito (contenutistiche) ed eventuali osservazioni sul progetto oggetto della procedura in valutazione;

che ai sensi di quanto disposto all'art. 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come rimodulato dall'ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, prot. n. RM/6459, con nota prot. n. RM/8120 del 23 ottobre 2025, si è richiesto alla proponente di provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della medesima nota, alla produzione delle integrazioni nel merito richieste dagli enti/amministrazioni partecipanti alla procedura in oggetto, nonché di controdedurre alle osservazioni formulate dal pubblico interessato sul progetto in valutazione;

che con nota prot. n. 641 del 5 novembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/8389, la proponente ha richiesto al Commissario straordinario di «voler concedere una proroga di sette giorni a decorrere dal termine di scadenza individuato nelle vostra comunicazione, al fine di consentirci di riscontrare compiutamente quanto richiesto»; proroga concessa con nota prot. n. RM/8404 del 5 novembre 2025, tenuto conto di quanto rappresentato dalla proponente;

che con nota prot. n. 725 del 14 novembre 2025, acquisita al prot. n. RM/8634/2025, la proponente ha trasmesso le integrazioni nel merito richieste dagli enti/amministrazioni partecipanti alla procedura in oggetto e le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal pubblico interessato sul progetto in valutazione;

che con nota prot. n. RM/8640 del 15 novembre 2025, si è provveduto a comunicare la pubblicazione delle integrazioni nel merito/controdeduzioni alle osservazioni e la pubblicazione al pubblico del nuovo avviso ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, ultimo cpv., del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come rimodulato dall'ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, prot. n. RM/6459, del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con richiesta al pubblico interessato di far pervenire, entro quindici giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso, eventuali ulteriori osservazioni sul progetto oggetto della procedura in oggetto;

che con nota prot. n. 760 del 20 novembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/8757, la proponente ha rappresentato che «per mero problema tecnico, non

sono stati caricati i documenti sottesi all'elenco elaborati «WTE-SPV-MO-000-LI-0003-B»» e, conseguentemente, ha richiesto «di consentire detto caricamento»;

che con nota prot. n. 764 del 20 novembre 2025, acquisita al prot. n. RM/8771, la proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione che, pur contenuta nell'elenco riportato nel documento denominato «WTE-SPV-MO-0003-B.pdf», è risultata, «per un mero problema tecnico» mancante;

che con nota prot. n. RM/8782 del 20 novembre 2025, il responsabile del procedimento, considerato che l'acquisizione agli atti del procedimento in oggetto della documentazione elencata ma mancante avrebbe comportato un inevitabile spostamento dei termini per la presentazione delle ulteriori osservazioni da parte del pubblico interessato di cinque giorni, ha provveduto a comunicare al Commissario straordinario la conseguenziale modifica del cronoprogramma allegato all'ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, prot. n. RM/6459, restando in attesa delle necessarie e conseguenti determinazioni che lo stesso avrebbe inteso adottare;

che con nota prot. n. RM/8786 del 20 novembre 2025, il Commissario straordinario ha disposto: «valutate le ragioni rappresentate, si autorizza la modifica del cronoprogramma allegato all'ordinanza commissariale n. 47/2025 nei termini indicati nella nota di cui in oggetto»;

che con nota prot. n. RM/8787 del 20 novembre 2025, si è provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione, nella sezione «VIA e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti» del sito *web* istituzionale del Commissario straordinario:

«delle integrazioni nel merito mancanti, presentate dalla società «RenewRome S.r.l.» con nota n. 764 del 20 novembre 2025, acquisita al prot. n. RM/8771/2025, specificando, altresì, come la stessa fosse disponibile in formato digitale al seguente link: <https://ditromacapitale.sharepoint.com/sites/commissariogovernogiubileo-area-viaautorizzazioni/Area%20Pubblica/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fcommissariogovernogiubileo%2Dar%2Fviaautorizzazioni%2FArea%20Pubblica%2FArea%20Pubblica%2FIntegrazione%20nel%20merito%20e%20riscontro%20osservazioni&viewid=c411194f%2D45f6%2D46fc%2D99d1%2De5f1fc2f870d&p=true&ga=1>

della nuova pubblicazione del medesimo avviso al pubblico del 15 novembre 2025»;

che è stato richiesto al pubblico interessato, «di far pervenire, entro quindici giorni dalla nuova pubblicazione del medesimo avviso al pubblico del 15 novembre 2025, eventuali ulteriori osservazioni sul progetto oggetto della procedura in essere»;

che con nota prot. n. RM/9302 dell'11 dicembre 2025, è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, fissando il termine di venti giorni per l'espressione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti coinvolti alle condizioni e con gli effetti di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo;



che con la medesima nota è stata comunicata la pubblicazione delle ulteriori osservazioni presentate dal pubblico interessato nella sezione «VIA e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti» del sito web istituzionale del Commissario straordinario al seguente link: <https://ditromacapitale.sharepoint.com/sites/commissariogovernogiubileoarea-avviaautorizzazioni/Area%20Pubblica/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fcommissariogovernogiubileo%2Da-reavviaautorizzazioni%2FArea%20Pubblica%2FArea%20Pubblica%2FDocumentazione%20amministrativa&viewid=c411194f%2D45f6%2D46fc%2D99d1%2De5f1fc2f870d&p=true&ga=1> nella cartella denominata «Ulteriori Osservazioni»;

che, inoltre, sono stati pubblicati ulteriori contributi trasmessi dagli enti/amministrazioni partecipanti alla procedura in oggetto nella sezione «VIA e autorizzazione impianti di trattamento rifiuti» del sito web istituzionale del Commissario straordinario, al medesimo link sopra indicato, nella cartella denominata «Contributi pervenuti»;

Considerato che:

nel termine assegnato sono giunte le osservazioni ricevute dal pubblico interessato ai sensi dell'art 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, che sono state riscontrate nel par. 6 del documento «Valutazione di impatto ambientale parere tecnico-istruttorio» (allegato 1), che costituisce parte integrante della presente ordinanza, mentre le osservazioni pervenute prima dell'avvio delle consultazioni si ritengono superate dalla mancata riproposizione delle stesse e, quindi, il venir meno del relativo interesse dei proponenti a seguito della pubblicazione dei documenti integrativi all'interno dell'area dedicata sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

le controdeduzioni e le risposte date rappresentano un quadro di compatibilità, per le motivazioni rappresentate e a condizione della realizzazione delle misure progettuali previste nonché delle prescrizioni e condizioni indicate nel quadro conclusivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa;

entro il 31 dicembre 2025, termine fissato per la conclusione della Conferenza di servizi, sono state acquisiti i contributi ed i pareri delle seguenti amministrazioni come di seguito, in sintesi, riportati e che divengono parte integrante del presente atto:

Regione Lazio:

Direzione regionale ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti con nota prot. 1204710 del 5 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/9159, ha espresso alcune valutazioni e con nota prot. 1266841 del 29 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/9672, ha fornito il proprio «parere favorevole condizionato» alle condizioni come nello stesso riportate e con nota prot. 1267526 del 29 dicembre 2025 acquisita al prot. RM/9686 con cui ha espresso parere favorevole in quanto «il progetto risulta compatibile con le prescrizioni contenute nel Piano di tutela delle acque della Regione Lazio, a condizione che siano rispettate le caratteristiche indicate in sede progettuale e le indicazioni esplicitate nel presente parere»;

Direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture:

Area pareri geologici e sismici, suolo e invasi - Servizio geologico e sismico regionale, con nota prot. 1153716 del 21 novembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/8811, con cui ha demandato alla valutazione del Commissario la necessità o meno di assumere il parere ai sensi dell'art. 89, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

Area ciclo delle acque, concessioni idriche e servizio idrico integrato, con nota prot. 1015756 del 15 ottobre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/7771, ha trasmesso la determinazione G13348/2025 nella quale ha espresso «parere favorevole sulla documentazione progettuale trasmessa, relativa alla realizzazione del polo impiantistico Parco delle risorse circolari ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba ad eccezione dello scavo di due pozzi per complessivi 4l/s anche se solo per uso esclusivamente eccezionale ed emergenziale, vigendo le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 445/2009»;

Area ciclo delle acque, concessioni idriche e servizio idrico integrato, con nota prot. 1261483 del 23 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/9629 ha «confermato il proprio parere favorevole già espresso con la sopra richiamata determinazione G13348/2025»;

Direzione regionale programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale - Area protezione e gestione della biodiversità nota prot. 1232632 del 16 dicembre 2025 acquisita in pari data al prot. RM/9409 ha espresso «parere favorevole di *Screening* ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e della D.G.R. n. 938/2022»;

Direzione regionale urbanistica e le politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare - Area urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale con nota prot. 1247423 del 18 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/9521 ha espresso «parere favorevole alla "Realizzazione del polo impiantistico Parco delle risorse circolari" ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba...», rappresentando che «il presente parere contribuisce alla formazione dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 all'esito della Conferenza dei servizi, con il contributo del Ministero della cultura comprendente le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell'art. 146, comma 5, del codice»;

ARPA Lazio ha espresso pareri con prescrizioni, in particolare:

Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. n. 0072718 del 15 ottobre 2025.U, acquisita in pari data al prot. RM/7792 ha trasmesso «il parere del Servizio suolo e bonifiche unità suolo e bonifiche di Roma del Dipartimento stato dell'ambiente di Arpa Lazio sulla gestione delle terre e rocce da scavo» (prot. n. 0071559 del 10 ottobre 2025);

Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità va-



lutazioni ambientali, con note prot. 86191 del 4 dicembre 2025 acquisita in pari data al prot. RM/9102 e nota prot. 90612 del 22 dicembre 2025 acquisita al prot. RM/9566 ha trasmesso «il parere di competenza sulle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, così come previsto dall'art. 29-*quater*, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006»;

Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali con nota prot. 0090618.U del 22 dicembre 2025 acquisita in pari data al prot. RM/9568 ha trasmesso «il parere di Arpa Lazio ai fini della presente istanza di *End of Waste* ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006»;

Sistema sanitario regionale:

ASL RM1 - Dipartimento di epidemiologia con nota prot. 937 del 5 dicembre 2025, acquisita al prot. RM/9118, ha ribadito quanto già espresso con nota prot. 774 del 15 ottobre 2025, prendendo atto delle successive integrazioni della documentazione progettuale (proposta di piano di monitoraggio e sorveglianza sanitaria);

ASL RM2 - Dipartimento di prevenzione - UOC Progetti abitabilità e acque potabili con nota prot. 174540 dell'8 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/6869, ha espresso «parere igienico sanitario favorevole...» con prescrizioni;

ASL RM2 - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio igiene e sanità pubblica, con nota prot. 255577 del 22 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/9571, fornendo il proprio «contributo tecnico-sanitario nell'ambito della procedura PAUR...», ha indicato le prescrizioni da inserire nel provvedimento finale;

ASL RM6 - Direzione Dipartimento di prevenzione nota prot. 96713/2025 del 24 dicembre 2025 acquisita in pari data al prot. RM/9649, ribadendo quanto già espresso, ha comunicato di ritenere «indispensabile che il giudizio di compatibilità ambientale nell'ambito della presente procedura di Valutazione di impatto ambientale sia vincolato al rispetto delle prescrizioni [...] indicate»;

Città metropolitana di Roma Capitale, Hub II «Sostenibilità territoriale»:

Dipartimento II «Viabilità e mobilità» Servizio 3 Viabilità zona SUD, nota prot. CMRC-2025-0206077 del 14 ottobre 2025 acquisita in pari data al prot. RM/7695, con cui ha espresso «parere tecnico favorevole alla realizzazione degli interventi ...», specificando che «ove necessario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione a mezzo di istanza per lo scavo secondo il modello 11 "modulo scavi ordinari", (...), corredato da specifico progetto delle relative opere» e nota CMRC-2025-0278740 del 24 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/9654 (ribadita con nota acquisita al protocollo RM/9655), con cui ha espresso «parere tecnico favorevole alla realizzazione degli interventi sopra citati, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni vincolanti» e nota prot. CM RC-2025-0277813 del 23 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/9636;

Dipartimento III «Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia» - Direzione, con nota dell'11 dicembre 2025 prot. CMRC-2025-0266470

acquisita in pari data al prot. RM/9296 ha espresso pareri «di massima favorevoli», e con nota CMRC-2025-0278815 del 24 dicembre 2025 acquisita in pari data al prot. RM/9660, ha aggiornato tale parere comunicando alcune indicazioni « - per il pozzo P1 ... [...] - e - per il pozzo P3»;

Dipartimento IV «Pianificazione strategica e governo del territorio» - Servizio 1 «Pianificazione territoriale urbanistica e attuazione del PTPG» nota CMRC-2025-0219412 del 30 ottobre 2025 acquisito in pari data al prot. RM/8242, ha comunicato come l'intervento «in variante allo strumento urbanistico vigente, non sia in contrasto con le direttive e prescrizioni del PTPG» e con nota prot. CMRC-2025-0282841 del 30 dicembre 2025, acquisito al prot. RM/9750 del 31 dicembre 2025, ha preso atto delle integrazioni presentate e di quanto pubblicato, confermando il parere espresso di cui sopra;

Dipartimento XI «Geologico - difesa del suolo e aree protette» - Servizio 2 «Opere idrauliche - opere di bonifica - rischi idraulici» con nota prot. 0277769 del 23 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/9626, ha espresso «parere in linea di massima favorevole del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del regio decreto n. 523/1904, del regio decreto n. 368/1904, delle disposizioni del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale» (P.A.I.) e legge regionale n. 53/1998» subordinato a prescrizioni;

Dipartimento XI «Geologico - difesa del suolo e aree protette» con nota prot. 0278337 del 24 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/9645, ha rappresentato che «in relazione all'intervento oggetto della Conferenza di servizi, non sussiste necessità di pronunciamiento da parte di questo ufficio di Direzione del Dipartimento XI»;

Roma Capitale:

Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con nota prot. NA/2025/0027344 del 5 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/9170, viene ricostruita la successione degli atti emessi e viene ribadito che tutti i provvedimenti di Roma Capitale sono stati emessi «in coerenza con gli indirizzi richiamati e con riferimento ad una capacità di trattamento pari a 600.000 tonnellate/anno di rifiuti»;

Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - E.Q. Servizio «Valutazioni ambientali» con nota prot. NA/28688 del 23 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/9639, ha trasmesso i pareri pervenuti dagli uffici:

Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamenti dagli inquinamenti - E.Q. Prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico con nota prot. NA/28673 del 23 dicembre 2025 ha espresso «parere favorevole di compatibilità acustica ambientale in merito all'intervento»;

Dipartimento programmazione urbanistica - Direzione pianificazione generale - U.O. Piano regolatore con nota prot. QF/2025/0137100 del 22 dicembre 2025



ha riportato l'inquadramento del progetto, esprimendo «parere favorevole alla variante urbanistica per i profili di propria competenza»;

Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici - Direzione energia e infrastrutture a rete - Servizio III - Coordinamento S.I.I. e realizzazione opere idrauliche - nota prot. QN/2025/0263278 del 18 dicembre 2025, ha rappresentato che «non risultano emergere questioni di competenza del servizio scrivente per le quali sia necessario esprimere un parere»;

Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici - Direzione energia e infrastrutture a rete - U.O. ATEM - Servizio I - Pubblica illuminazione, rete gas con nota prot. QN/0257885 del 17 dicembre 2025 ha rappresentato che, «in forza degli articoli 2 e 3 del contratto di servizio di illuminazione pubblica e artistica monumentale in essere, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, con soggetto attuatore Roma Capitale, sono di esclusiva competenza di A.C.E.A. S.p.a. che opera tramite Areti S.p.a.»;

Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici - Direzione infrastrutture viarie e territorio - U.O. Difesa del suolo e recupero urbano, con nota prot. 257719 del 16 dicembre 2025 ha indicato delle prescrizioni inerenti, fra l'altro, «ai parametri geotecnici di coesione e angolo d'attrito interno»;

Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici - Direzione CIS e edilizia scolastica con nota prot. QN/2025/0263928 del 19 dicembre 2025 non ha ravvisato «alcuna competenza in merito ai lavori descritti»;

Dipartimento tutela ambientale - Direzione apicale - Area giuridica e dei pareri dipartimentali - Ufficio pareri verde pubblico con nota prot. QL/2025/0114975 del 22 dicembre 2025 ha rappresentato che «non sono rinvenibili motivi ostativi [...] alla realizzazione dell'intervento in esame»;

Dipartimento tutela ambientale - Direzione gestione territoriale ambientale e del verde - Ufficio autorizzazioni controlli verde privato e cavi stradali con nota prot. QL/2025/0112372 del 15 dicembre 2025, ha rilasciato «N.O. ai sensi degli articoli 17 (Classi di grandezza, A.P.A. e Z.P.R.) 35 e 36 (Norme di tutela delle alberature) (All.11) della delibera A.C. n. 17 del 12 marzo 2021 «Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale» alle condizioni nella stessa riportate»;

Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti - Direzione programmazione e attuazione dei piani di mobilità sostenibile - Servizio progetti stradali e discipline di traffico con nota prot. QG/2025/0065014 del 22 dicembre 2025 ha espresso «parere favorevole in ordine al progetto del polo impiantistico in parola, subordinato al recepimento delle osservazioni di competenza sopra riportate, che potranno essere sviluppate nella fase successiva della progettazione»;

Soprintendenza capitolina - Direzione interventi su edilizia monumentale - Servizio coordinamento gestione del territorio carta dell'agro, forma *urbis* e carta per la qualità con nota prot. RI/2025/0053304 del 18 dicembre 2025 ha rappresentato che il parere non è dovuto;

Municipio IX Eur - Direzione tecnica - Servizio attuazione urbanistica nota prot. n. CN/175198 del 4 dicembre 2025 ha rappresentato che «ai fini della realizzabilità di detti impianti ritiene che il provvedimento unico regionale sia assorbente del titolo abilitativo di cui al decreto legislativo n. 190/2024, in ambito della procedura abilitativa semplificata, in quanto i pareri e le autorizzazioni richiesti sono oggetto della procedura in argomento...»;

AUBAC Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale - Area pianificazione e gestione del rischio idraulico con nota prot. 16460 del 29 dicembre 2025 acquisita in pari data al prot. RM/9671, ha, fra l'altro, affermato «ai fini della valutazione dell'impatto sulle componenti ambientali correlati agli assetti idraulici, la coerenza dell'intervento con gli strumenti della pianificazione di bacino idrografico e distrettuale rimane subordinata al rispetto delle seguenti indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni per le valutazioni dell'autorità competente per la VIA», rappresentando, in conclusione, che «il presente contributo, formulato limitatamente alle rispettive attribuzioni dell'Area pianificazione e gestione del rischio idraulico nonché dell'Area pianificazione e tutela delle risorse idriche, e riferito esclusivamente agli interventi rappresentati negli elaborati progettuali allo studio di impatto ambientale...»;

Ministero della cultura, Soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma con nota prot. 0072902-P del 24 dicembre 2025 acquisita in pari data al prot. RM/9658, ha espresso «parere favorevole al progetto in argomento, alle condizioni...» come nella stessa riportate;


Consorzio di bonifica Litorale Nord, prot. n. 20761/2025 del 30 dicembre 2025 acquisito in pari data al prot. RM/9703 ha rappresentato «per quanto di propria competenza ed ai soli fini idraulici, che la porzione del Fosso della Cancelliera interessata dall'intervento e ricadente nel Comune di Roma non rientra nel Piano di gestione di questo ente»;

Terna S.p.a., con nota del 23 dicembre 2025 acquisita al prot. RM/9632, ha confermato di aver emesso «il parere di rispondenza delle opere RTN ai requisiti di cui al codice di rete (c.d. Benestare), documento ufficiale ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione», con ulteriori precisazioni nella stessa contenute;

RFI «Direzione operativa infrastrutture» nota prot. 000369 dell'8 settembre 2025 acquisita in pari data al prot. RM/6858 con cui la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione operativa infrastrutture - Direzione operativa infrastrutture territoriale Roma ha rappresentato che «questa Direzione operativa, esaminata la documentazione acquisita [...] ha riscontrato l'interferenza con l'infrastruttura ferroviaria mediante la realizzazione del gasdotto necessario per la fornitura di metano al nuovo polo impiantistico di Santa Palomba in progetto. La suddetta interferenza, per la quale si rilascia parere preliminare favorevole, consiste in:

attraversamento al km 26+742 circa la linea ferroviaria Roma-Formia;

due parallelismi dal km 26+620 al km 26+742 circa della linea ferroviaria Roma-Formia»;



nota prot. n. 0073928/25 del 18 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/7089, con cui la società «Areti S.p.a. a socio unico - Unità illuminazione pubblica» ha espresso «parere di massima favorevole» con alcune precisazioni;

nota prot. n. 0080247/25 del 9 ottobre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/7568, con cui la società «Areti S.p.a. a socio unico - Pianificazione e sviluppo rete» ha espresso «parere di massima favorevole alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto»;

Comune di Albano Laziale - Settore IV con nota prot. n. 80105 del 30 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/9715, ha espresso «formale dissenso al progetto di realizzazione del "Parco delle risorse circolari" nella località Santa Palomba»;

Comune di Ardea - Area IV - Ufficio lavori pubblici con nota prot. 93749 del 30 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/9741, ha espresso «formale dissenso al progetto di realizzazione del "Parco delle risorse circolari" nella località Santa Palomba»;

Comune di Pomezia, il sindaco con nota prot. 0126380/2025 del 30 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/9739 ha espresso «formale dissenso al progetto di realizzazione del "Parco delle risorse circolari" nella località Santa Palomba». Con nota prot. 0126597 del 31 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/9768 ha confermato «le precedenti determinazioni»;

Ritenuto che:

i dissensi espressi dai Comuni di Pomezia, di Ardea e di Albano Laziale attengono, fra l'altro, ad aspetti (localizzazione, compatibilità con il Piano dei rifiuti regionale - P.R.G.R., conformità con legislazione nazionale e comunitaria, poteri commissariali, soluzioni alternative) già superati da quanto statuito nelle ordinanze n. 7 e n. 8 del 1° dicembre 2022, prott. nn. RM/227 ed RM/228, del Commissario straordinario ed in relazione alle quali il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si è già espresso così statuendo:

«Nel merito, il primo ordine di rilievi, riproposto criticamente in appello, riguarda il fatto che nessuna delle disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91, atterrebbe «alla possibilità di imporre un obbligo di fare uno specifico impianto, individuando autoritativamente ed autonomamente il soggetto che vi deve provvedere e scegliendo il sito dove realizzarlo».

Al riguardo, giova riportare il testo di tale disposizione, nella parte di interesse, secondo cui «Il Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare: [...] d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli

impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

[...] La disposizione conferisce chiaramente al Commissario un potere esteso anche alla localizzazione e realizzazione degli impianti di gestione di rifiuti funzionali a fronteggiare la situazione di emergenza.

Come fatto osservare dalle parti resistenti, sarebbe stato peraltro illogico istituire un Commissario straordinario senza poi attribuirgli tutti i poteri, anche esecutivi, necessari al raggiungimento degli scopi fissati dalla disposizione primaria» (Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 5481, pubblicata il 19 giugno 2024);

«[...] Per quanto riguarda i rilievi sulla mancanza di coordinamento tra il Piano commissariale e il Piano regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.), la sezione ha già osservato che le ordinanze impugnate trovano la propria autonoma fonte di legittimazione nella disciplina statale dell'organo commissariale rappresentata dall'art. 13 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Quest'ultima disposizione, con efficacia derogatoria di ogni disposizione di legge nazionale in materia di rifiuti (ad esclusione della legge penale), ha legittimato il Commissario ad adottare il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, definendo anche l'ambito territoriale di riferimento entro cui il Piano e le relative misure attuative produrranno i loro effetti.

Peraltro, venendo in rilievo la materia dell'ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale, il legislatore statale ha certamente titolo per adottare norme di legge e, a fortiori, per riallocare le funzioni amministrative al livello di Governo ritenuto maggiormente coerente con i principi di cui all'art. 118 della Costituzione. Per le medesime ragioni il Commissario di Governo non può ritenersi necessariamente vincolato alle leggi regionali e nemmeno al Piano regionale di gestione dei rifiuti poiché - in ragione del peculiare *status* di Roma Capitale e dell'evento di portata mondiale da organizzare - egli è chiamato a gestire il ciclo dei rifiuti alla luce di una dimensione territoriale degli interessi distinta da quella regionale e comunque in vista di un obiettivo specifico e determinato, così come previsto dall'art. 11 della legge n. 400 del 1988.

Il Piano previsto dall'art. 13 del decreto-legge n. 50 del 2022 è in definitiva un autonomo strumento di pianificazione relativo al solo territorio di Roma Capitale, che ben può contenere specifiche previsioni impiantistiche diverse da quelle inserite nel P.R.G.R.

9.3.1 A ciò si aggiunga che l'art. 13 ha espressamente previsto che sulle ordinanze adottate dal Commissario debba essere acquisito il parere obbligatorio non vincolante della Regione Lazio.

Come ricordato dalla Città metropolitana, la Regione si è espressa favorevolmente sul Piano commissariale ritenendolo conforme alle direttive sia del Piano regionale di gestione dei rifiuti che di quello nazionale oltre che in linea con le disposizioni di legge nazionale e comunitaria (cfr. le pagine 6 e 7 della nota della Regione Lazio indirizzata alla Struttura di missione per le procedure di infrazione della Presidenza del Consiglio dei



ministri nell'ambito della procedura «EU Pilot n. (2019) 9541 ENVI - Gestione dei rifiuti nel Lazio e a Roma» *sub* doc. 7 della produzione documentale della Città metropolitana di Roma Capitale del 17 marzo 2023)» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5481, pubblicata il 19 giugno 2024);

ed ancora,

«Tuttavia, ad essere temporalmente limitato è il solo potere di adozione degli atti non la relativa efficacia che, per la gestione dei rifiuti, deve necessariamente protrarsi anche oltre il 31 dicembre 2026.

Ciò è confermato dall'art. 13, comma 1, che, nel disciplinare i compiti affidati al Commissario straordinario in materia di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, afferma, tra l'altro, alla lettera *a*) che il Commissario «adotta il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale», senza indicare limitazioni di carattere temporale quanto alle previsioni del piano, i cui effetti del resto, proprio in ragione della natura programmatica dell'atto, sono necessariamente destinati a proiettarsi nel tempo.

Ancora più incisivo è il riferimento contenuto alla lettera *d*) che conferisce al Commissario il potere di approvare «i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti», anche pericolosi, e quello di assicurare la realizzazione di tali impianti oltretutto di autorizzare le modifiche degli impianti esistenti.

Tale previsione conferisce un solido e non contestabile fondamento al potere del Commissario non solo di prevedere nel Piano di gestione dei rifiuti la possibilità di realizzare un inceneritore ma anche di porre in essere tutte le attività amministrative necessarie alla sua realizzazione, che è quanto fatto dapprima con le ordinanze n. 7 ed 8 del 1° dicembre 2022 e poi con il bando di gara oggetto del presente giudizio.

Ad essere temporalmente limitato, entro il periodo di vigenza del mandato commissariale connesso all'evento giubilare, è solo il potere di adozione di siffatti atti ma non la loro efficacia con la conseguente possibilità di portarli a concreta esecuzione nel tempo, anche oltre la data del 31 dicembre 2026.

Ed è in tale quadro regolamentare che il Commissario straordinario, con il Piano di gestione dei rifiuti adottato con la ordinanza n. 7 ha previsto, accanto alle misure straordinarie necessarie a far fronte all'afflusso di pellegrini nel 2025 (tramite «accordi specifici con gestori operanti in Italia e all'estero (che) permettano di garantire il superamento dell'emergenza durante il 2025-2026»), quelle di gestione ordinaria, a regime, del ciclo di rifiuti del territorio di Roma Capitale, in una visione integrata e coordinata delle misure (ordinarie e straordinarie) come imposto dall'adozione dell'atto di programmazione di cui alla menzionata lettera *a*).

Nelle intenzioni del legislatore il Giubileo rappresenta evidentemente l'occasione anche per l'avvio di una soluzione strutturale del problema annoso della gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale e pertanto non in un'ottica temporalmente circoscritta alla celebrazione del suddetto evento bensì attraverso l'adozione di misure ed interventi destinati ad operare a regime, oltre la data del 31 dicembre 2026, tramite l'adozione dell'atto

di programmazione a tal fine previsto dalla legge in via ordinaria (*id est* il Piano di gestione dei rifiuti del nuovo Ato di Roma Capitale) e delle relative misure attuative e complementari, come indicate, in via esemplificativa, all'art. 13, comma 1)» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1742, pubblicata il 28 febbraio 2025);

«l'ordinanza n. 8 del 1° dicembre 2022 del Commissario straordinario definisce l'impianto in esame come "essenziale ai fini del raggiungimento dell'auto-sufficienza impiantistica territoriale di Roma Capitale". Pertanto, il progetto del termovalorizzatore persegue - per espressa previsione delle presupposte ordinanze commissariali - obiettivi di autosufficienza territoriale attuativi del principio di prossimità, e non già contrari ad esso» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1742, pubblicata il 28 febbraio 2025);

quanto alla demanializzazione/sdemanializzazione delle aree del Fosso della Cancelliera, le questioni sollevate attengono ad aspetti affrontati nell'ambito di un diverso procedimento instaurato presso Città metropolitana di Roma Capitale, come da verbale conclusivo della Conferenza di servizi tenutasi presso la sede della Città metropolitana di Roma Capitale l'11 novembre 2025 nell'ambito del procedimento di sdemanializzazione della porzione del c.d. «Fosso della Cancelliera» ai fini dello spostamento del tracciato del fosso medesimo, agli atti del procedimento;

relativamente alle ulteriori osservazioni dei Comuni di Ardea, di Pomezia e di Albano Laziale, si rinvia al documento «Valutazione di impatto ambientale parere tecnico-istruttorio» (allegato 1) dal quale si evince una compiuta valutazione nel merito;

i pareri/contributi pervenuti, relativamente agli aspetti di conformità tecnica del polo impiantistico, si ritengono, pertanto, favorevoli o favorevoli con prescrizioni, ovvero, per le motivazioni di cui sopra, non ostativi al rilascio del Provvedimento autorizzativo unico regionale/commissariale, comprensivo della pronuncia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA);

ai sensi del comma 4 dell'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990 la mancata comunicazione della determinazione entro il termine fissato per la Conferenza di servizi, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo, come indicati al punto *b*), equivalgono ad assenso senza condizioni;

Considerato, altresì:

che è stato stipulato tra AMA S.p.a. e RenewRome S.r.l. (concessionario) un contratto di costituzione, in favore del concessionario, del diritto di superficie a tempo determinato (33 anni e 7 mesi), quale diritto di costruire, mantenere e gestire il predetto polo impiantistico, con atto repertorio n. 369 a rogito del notaio dott. Enrico Castellini n. 250 del 6 maggio 2025, sul terreno di proprietà di AMA S.p.a. di cui al foglio 1186 - particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822;

che l'atto dichiarativo relativo alla costituzione del diritto di superficie di cui sopra, è stato stipulato tra



l'AMA S.p.a. e la RenewRome S.r.l., con l'intervento di Roma Capitale, con atto rep. 89109, a rogito del notaio dott. Paolo Castellini n. 26455 del 6 agosto 2025;

che l'intervento in oggetto rientra tra quelli individuati dal Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale, approvato con la sopracitata ordinanza commissariale n. 7/2022 e n. 24/2025 e, pertanto, è di rilevanza strategica ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano stesso;

che il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14, recante «Disciplina degli enti di Governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani», ai sensi del quale compete a Roma Capitale garantire l'autosufficienza, l'omogeneità territoriale nonché la sostenibilità dei carichi ambientali commisurati alla capacità degli impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani relativamente al proprio territorio;

che la realizzazione del polo impiantistico discende sia dall'analisi delle criticità individuate ed esplicitate nel P.G.R.R.C., derivanti principalmente dall'assenza di impianti adeguati dedicati alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, sia dalla scelta della configurazione adottata per il recupero energetico dai rifiuti indifferenziati, così come indicata dal Programma nazionale gestione rifiuti;

che l'attuale situazione di assenza di impianti idonei ha imposto/impone la necessità di affidare la gestione di tutte le fasi della gerarchia dei rifiuti a soggetti terzi, spesso localizzati in altri comuni e/o in altre regioni con conseguente aggravio dei costi di gestione e una significativa incidenza sulle quote tariffarie ricadenti sui cittadini di Roma Capitale;

che il permanere dell'assenza degli impianti necessari a svolgere tutte le fasi della gerarchia dei rifiuti ovvero il ritardo nella loro realizzazione determina pesanti impatti ambientali sul territorio comunale ed un'intensa attività di trasporto extra comunale ed extraregionale, così come quantificato ed elaborato dal P.G.R.R.C.;

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 9 gennaio 2026, prot. RM/117 ed espresso con nota Regione Lazio con nota prot. U.0038662 del 15 gennaio 2026, acquisita al protocollo del Commissario straordinario n. RM/267 del 16 gennaio 2026;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica ed a seguito delle precedenti ordinanze aventi pari oggetto;

Dispone:

1) la conclusione positiva motivata della Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, con gli effetti di cui all'art. 14-quater, comma 1, legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) di adottare, pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il Provvedimento autorizzatorio unico regionale/commissariale, e di approvare e rilasciare, per come chiesto su istanza dal proponente, la Valutazione di impatto ambientale (VIA), comprensiva di tutti gli elaborati di progetto elencati in appendice A, e l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), nel rispetto delle condizioni e prescrizioni ivi contenute, comprensiva dell'Autorizzazione allo scarico delle acque (art. 124, decreto legislativo n. 152/2006), dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269, decreto legislativo n. 152/2006), dell'Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti (art. 208, decreto legislativo n. 152/2006), nonché l'Autorizzazione paesaggistica (art. 146, decreto legislativo n. 42/2004), l'Autorizzazione per impianti alimentati a fonti rinnovabili (comprende l'impianto di termovalorizzazione, l'impianto fotovoltaico e tutte le opere di connessione alla rete, anche quella in AT compresa sottostazione) (decreto legislativo n. 387/2003 - decreto legislativo n. 190/2024), l'Autorizzazione al taglio delle alberature, il permesso di costruire, la dichiarazione di industria insalubre, oltre ai vari pareri degli enti competenti, titoli tutti abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del polo impiantistico «Parco delle risorse circolari»;


3) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel documento «Valutazione di impatto ambientale parere tecnico-istruttorio», parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, di cui costituisce l'allegato 1;

4) di autorizzare, ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la società RenewRome S.r.l., P. IVA 18075241101, alla realizzazione del polo impiantistico in argomento riconducibile all'attività IPPC di cui all'allegato VIII parte II decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, codici IPPC 5.2, 5.3b, 6.9 ed all'esercizio dello stesso nel rispetto delle specifiche prescrizioni e condizioni contenute nell'allegato tecnico (AIA - cfr. allegato 2) nonché in ottemperanza a quanto previsto nel Piano di monitoraggio e controllo PMeC da adeguare secondo quanto riportato al successivo punto;

5) che la società RenewRome S.r.l. deve adeguare entro trenta giorni dalla data del presente provvedimento, il Piano di monitoraggio e controllo (PMeC) secondo le prescrizioni di ARPA Lazio, nonché le ulteriori contenute nell'allegato tecnico (AIA - cfr. allegato 2);

6) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni elencate nel provvedimento di VIA e AIA e nei pareri/contratti acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, sono parte integrante della presente ordinanza;

7) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in sei anni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, la procedura di Valutazio-



ne di impatto ambientale ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 dovrà essere reiterata fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

8) di stabilire che l'efficacia temporale dell'Autorizzazione integrata ambientale, è pari a dieci anni dalla data della presente ordinanza;

9) che la società RenewRome S.r.l., prima dell'esercizio, presti le garanzie finanziarie secondo le modalità, le tempistiche e gli importi previsti ai sensi della D.G.R. Lazio n. 239 del 17 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

10) di stabilire che si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli enti preposti al controllo;

Dispone altresì:

l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

di notificare la presente ordinanza alla «Società RenewRome S.r.l.» con contestuale trasmissione della stessa a tutti gli enti/uffici invitati ad esprimersi nel procedimento, alla Polizia locale di Roma Capitale - «IX Gruppo Eur» ed al proprietario dell'area.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 16 gennaio 2026

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati progettuali all'ordinanza sono disponibili sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://ditromcapitale.sharepoint.com/sites/commissariogovernogiubileo-areaviaautorizzazioni/Area%20Pubblica/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fcommissariogovernogiubileo%2Dareaviaautorizzazioni%2FArea%20Pubblica%2FArea%20Pubblica%2FPAUR&p=true&ga=1>

26A00261

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 1° ottobre 2025.

Conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile a titolo onorifico alla Centrale remota operazioni soccorso sanitario - CROSS, Sala operativa 118 di Pistoia - Empoli e alla Centrale remota operazioni soccorso sanitario - CROSS, Sala operativa 118 di Torino.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, recante «Istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 agosto 2014, n. 200;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, che prevede che l'attestazione di pubblica benemerenzza, per gli eventi indicati al comma 1 del medesimo art. 2, sia conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede poi al rilascio ed all'inoltro dei relativi diplomi;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, che stabilisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la Commissione permanente, può comunque proporre il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenzza, a titolo onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed enti stranieri che abbiano illustrato con singoli atti o con prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 aprile 2015, registrato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 aprile 2015, con il quale è stata nominata la commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle beneme-



renze, così come stabilito dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate e, in particolare, l'art. 2, con riferimento alla delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2024, recante «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 2024 al n. 1771 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 1° agosto 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato in data 25 luglio 2024 al n. 3065 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale è stato conferito al pref. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 18 dicembre 2024, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025, al n. 55;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 maggio 2025, con il quale è stata modificata, da ultimo, la composizione della predetta Commissione permanente di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Vista la nota prot. DPC/39575 del 14 agosto 2025 con la quale, ai sensi del citato art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha chiesto al presidente della Commissione permanente di voler inserire all'ordine del giorno della prossima ri-

unione la proposta di conferimento delle attestazioni di pubblica benemerita a titolo onorifico del Dipartimento della protezione civile alla Centrale remota operazioni soccorso sanitario – CROSS, Sala operativa 118 di Pistoia - Empoli e alla Centrale remota operazioni soccorso sanitario – CROSS, Sala operativa 118 di Torino;

Visto il verbale n. 28 dell'8 settembre 2025 con il quale la Commissione permanente ha espresso parere favorevole in merito alle proposte di conferimento di cui alla citata nota del Capo del Dipartimento prot. DPC/39575 del 14 agosto 2025;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al conferimento delle attestazioni di pubblica benemerita a titolo onorifico del Dipartimento della protezione civile;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, è concessa la pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile a titolo onorifico, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 alla:

Centrale remota operazioni soccorso sanitario - CROSS, Sala operativa 118 di Pistoia - Empoli;

Centrale remota operazioni soccorso sanitario - CROSS, Sala operativa 118 di Torino;

con la seguente motivazione: «costituisce uno dei migliori esempi di sinergia operativa ed istituzionale a favore delle popolazioni interessate da eventi emergenziali di protezione civile in Italia ed all'estero, le cui capacità operative sono state ottimamente utilizzate anche in occasione delle recenti evacuazioni MedEvac da scenari bellici internazionali».

Art. 2.

L'albo delle pubbliche benemerite di protezione civile, tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, di cui al sito <http://www.protezionecivile.gov.it> sarà aggiornato in conformità a quanto previsto dal presente decreto.


Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all'indirizzo <http://www.protezionecivile.gov.it> nella sezione Benemerite.

Roma, 1° ottobre 2025

Il Ministro: MUSUMECI

26A00284



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2026.

Modifiche al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Modifiche al regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 169).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101);

Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche;

Visto il decreto 22 marzo 2024 del Ministero della salute, recante l'elenco di patologie oncologiche per le qua-

li si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023;

Visto il decreto 5 luglio 2024 del Ministero della salute, recante la disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico;

Visto il decreto 28 novembre 2024 del Ministero della salute, recante modifiche al decreto n. 109 del 5 luglio 2024, in materia di oblio oncologico;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005;

Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Considerata la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa;

ADOPTA
il seguente provvedimento:

Indice

Art. 1 (Modifiche al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

Art. 2 (Modifiche al regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)


Art. 3 (Disposizioni transitorie)

Art. 4 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Allegati:

1. Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi

2. Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi



3. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita

4. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi

5. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP

6. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni

Art. 1.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All'art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

«*i-ter*) "conclusione del trattamento attivo della patologia": ai fini della formazione dell'"oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico».

2. All'art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera *o*), è aggiunta la seguente:

«*o-bis*) "diritto all'oblio oncologico": il diritto, previsto dall'art. 2 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso allegato.»

3. Dopo l'art. 56 (Informativa precontrattuale), è inserito l'art. 56-*bis* (Informativa sul diritto all'oblio oncologico):

«1. Ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione, i distributori forniscono al contraente le informazioni sull'esercizio del diritto all'oblio oncologico e sulla conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche previste dall'art. 2, comma 1 della legge

7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi, dandone indicazione all'interno del Modulo unico precontrattuale (MUP).

2. In caso di rinnovo del contratto, i distributori forniscono preventivamente al contraente le informazioni sull'esercizio del diritto all'oblio oncologico e sulla conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche previste dall'art. 2, comma 1 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, dandone indicazione all'interno del Modulo unico precontrattuale (MUP), nei casi in cui tali informazioni non sono state precedentemente fornite, nonché nei casi in cui sono richiesti nuovamente dati di carattere sanitario.

3. I distributori non acquisiscono - per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall'assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte - le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi. Qualora le informazioni siano comunque nella loro disponibilità, i distributori non le utilizzano per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali.

4. Nei casi di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi n. 193, i distributori non applicano limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e assicurati a legislazione vigente.

5. I distributori non utilizzano le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, qualora già acquisite, per la valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, nei casi di cui all'art. 2, comma 5 della legge n. 193 del 2023 e dei relativi decreti attuativi».

4. Dopo l'art. 56-*bis* (Informativa sul diritto all'oblio oncologico) è inserito l'art. 56-*ter* (Certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico e cancellazione delle informazioni possedute):

«1. Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, i distributori procedono alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi, adoperandosi per assicurare che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea.



2. La certificazione di cui al comma 1 è conservata per dieci anni dalla sua ricezione, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi.».

5. Il comma 1 dell'art. 68-*bis* (Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi) è modificato come segue, dopo le parole «commi 5, 6, 7 e 8» sono aggiunte le parole «56-*bis*, 56-*ter*».

6. Il comma 2 dell'art. 68-*bis* (Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi) è modificato come segue, dopo le parole «commi 5, 6, 7 e 8» sono aggiunte le parole «56-*bis*, 56-*ter*».

7. L'Allegato n. 3 - Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi del regolamento n. 40/2018 è modificato conformemente all'allegato 1 del presente provvedimento con l'introduzione della Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico.

8. L'Allegato n. 4 - Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi del regolamento n. 40/2018 è modificato conformemente all'allegato 2 del presente provvedimento con l'introduzione della Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico.

Art. 2.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018

1. All'art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera *a-bis*, è aggiunta la seguente:

«*a-ter*) “conclusione del trattamento attivo della patologia”: ai fini della formazione dell’“oblio oncologico”, per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico».

2. All'art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) “diritto all'oblio oncologico”: il diritto, previsto dall'art. 2 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'allegato I, del decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024,

il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso allegato.»;

3. Dopo l'art. 9 (Contratti in forma collettiva) è inserito l'art. 9-*bis* (Disposizioni in materia di diritto all'oblio oncologico):

«1. L'impresa di assicurazione osserva le disposizioni previste dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi in materia di diritto all'oblio oncologico.

2. L'impresa di assicurazione indica nei documenti precontrattuali di cui agli articoli 15, 16, 21 e 29, comma 2 le informazioni relative al diritto all'oblio oncologico e alla conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche previste dall'art. 2 della legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi.».

4. Dopo l'art. 9-*bis* (Disposizioni in materia di diritto all'oblio oncologico) è inserito l'art. 9-*ter* (Certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico e cancellazione delle informazioni):

«1. Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, l'impresa di assicurazione procede alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi, adoperandosi per assicurare che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea.

2. La certificazione di cui al comma 1 è conservata per dieci anni dalla sua ricezione, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi.».

5. L'art. 11 (Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all'emissione del contratto), comma 2, è modificato come segue:

a) al comma 2, alla fine della lettera *a)* sono aggiunte le parole: “È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico”;

b) al comma 2, lett. *b)*, dopo il punto 2 è inserita il punto 3: “l'assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.».



6. All'art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita), il comma 12-ter è sostituito dal seguente:

«12-ter. In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 12-bis, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore, per consentire l'inserimento dell'informativa relativa a:

a) il diritto all'oblio oncologico;

b) le procedure di ricorso all'Arbitro assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.».

7. All'art. 16 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi), il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

«In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 4-bis, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore, per consentire l'inserimento dell'informativa relativa a:

a) il diritto all'oblio oncologico;

b) le procedure di ricorso all'Arbitro assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.».

8. All'art. 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP), il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

«In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 11-bis, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore, per consentire l'inserimento dell'informativa relativa a:

a) il diritto all'oblio oncologico;

b) le procedure di ricorso all'Arbitro assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.».

9. L'art. 28 (Polizza), comma 1, è modificato come segue:

a) al comma 1, alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole: «È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico»;

b) al comma 1, lett. b), dopo il punto 2 è inserita il punto 3: «l'assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.».

10. All'art. 29 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto), il comma 12-ter è sostituito dal seguente:

«In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 12-bis, la versione stampata del DIP aggiuntivo Danni può occupare una pagina ulteriore, per consentire l'inserimento dell'informativa relativa a:

a) diritto all'oblio oncologico;

b) le procedure di ricorso all'Arbitro assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.

Al DIP aggiuntivo R.C. auto si applica quanto previsto dalla lett. b).».

11. L'allegato n. 2 - DIP aggiuntivo Vita del regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'allegato n. 3 del presente provvedimento con l'introduzione della sezione «Diritto all'oblio oncologico».

12. L'allegato n. 3 - DIP aggiuntivo Multirischi del regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'allegato n. 4 del presente provvedimento con l'introduzione della sezione «Diritto all'oblio oncologico».

13. L'allegato n. 4 - DIP aggiuntivo IBIP del regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'allegato n. 5 del presente provvedimento con l'introduzione della sezione «Diritto all'oblio oncologico».

14. L'allegato n. 5 - DIP aggiuntivo Danni del regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'allegato n. 6 del presente provvedimento con l'introduzione della sezione «Diritto all'oblio oncologico».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2026

Per il direttorio integrato
Il Presidente
SIGNORINI



ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Identificazione dell'intermediario

- a.** cognome e nome
- b.** numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con indicazione della relativa sezione
- c.** indirizzo della sede legale
- d.** recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
- e.** indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente
- f.** indicazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta
- g.** se iscritto nella sezione C del RUI, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato
- h.** se iscritto nella sezione E del RUI, nome e cognome dell'intermediario oppure denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per cui è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

in alternativa

Identificazione dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio¹


- a.** cognome e nome
- b.** numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con indicazione della relativa sezione
- c.** indirizzo della sede legale
- d.** recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
- e.** indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente
- f.** indicazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta
- g.** nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione F, indicazione della denominazione sociale dell'impresa per la quale opera
- h.** nel caso in cui l'intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, indicazione di cognome e nome dell'intermediario oppure denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI dell'intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

in alternativa

Identificazione dell'intermediario che opera in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi

- a.** cognome e nome oppure ragione sociale
- b.** Stato membro di registrazione
- c.** indirizzo internet dove consultare il Registro d'iscrizione dello Stato membro d'origine

¹ L'intermediario assicurativo a titolo accessorio compila i campi di competenza delle successive Sezioni, in conformità con quanto disposto dall'art. 109-bis del Codice delle Assicurazioni Private.



- d. indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione dello Stato membro d'origine
- e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine
- f. se operante in stabilimento, sede secondaria nel territorio italiano e nominativo del responsabile
- g. data di inizio dell'attività nel territorio italiano
- h. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata

in alternativa

Identificazione dell'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari)

- a. denominazione e status di impresa di assicurazione
- b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), consultabile sul sito www.ivass.it
- c. sede legale
- d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica certificata
- e. indicazione del sito internet

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario indica se:

- a. agisce su incarico del cliente oppure in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando la denominazione dell'impresa di cui distribuisce il prodotto
- b. distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale² con altri intermediari e, in tal caso, indica l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della collaborazione adottata

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario indica se:

- a. detiene o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale
- b. un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante un'impresa di assicurazione (indicare la denominazione sociale) è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo


SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario indica:

- a. se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- b. se fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- c. se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- d. se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari. L'intermediario può ottemperare a tale obbligo anche attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente, oppure la sua affissione nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo, unitamente alla facoltà del contraente di richiedere la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese
- e. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

² Articolo 22, comma 10 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221



in alternativa

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:

- a. se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- b. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE V Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario indica:

- a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
- b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo
- c. nel caso di polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private)
- d. se iscritto nella Sezione D del RUI, nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, la provvigione percepita e l'ammontare della provvigione pagatagli dall'impresa, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012
- e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

in alternativa

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:

- a. la natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo o addetti al *call center*


SEZIONE VI Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dell'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510 (a partire dal 9 ottobre 2024, il minimo è pari a € 23.480). Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto
- c. i premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE VII Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:



a. se iscritto nelle Sezioni A, B ed E del RUI, l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi

c. la facoltà per il contraente di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

oppure

- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

d. se iscritto nella Sezione B del RUI, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

in alternativa

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:

a. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi

b. la facoltà per il contraente di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

oppure

- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi *oppure*

c. se l'informativa sugli strumenti di tutela del contraente, di cui alle lettere a. e b., è fornita attraverso la consegna del DIP aggiuntivo


SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-*bis* e 56-*ter* del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento



ALLEGATO 4**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente**

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Identificazione dell'intermediario

- a. cognome e nome
- b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con indicazione della relativa sezione
- c. indirizzo della sede legale
- d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi *internet*, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
- e. indicazione dell'indirizzo del sito *internet* attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente
- f. indicazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta
- g. se iscritto nella sezione C del RUI, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato
- h. se iscritto nella sezione E del RUI, nome, cognome dell'intermediario oppure denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI dell'intermediario per cui è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

in alternativa

Identificazione dell'intermediario che opera in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi

- a. cognome e nome oppure ragione sociale
- b. Stato membro di registrazione
- c. indirizzo *internet* dove consultare il Registro d'iscrizione dello Stato membro d'origine
- d. indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione dello Stato membro d'origine
- e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine
- f. se operante in stabilimento, sede secondaria nel territorio italiano e nominativo del responsabile
- g. data di inizio dell'attività nel territorio italiano
- h. recapito telefonico ed eventuali indirizzi *internet* e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata


in alternativa

Identificazione dell'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari)

- a. denominazione e *status* di impresa di assicurazione
- b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), consultabile sul sito www.ivass.it
- c. sede legale
- d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica certificata
- e. indicazione del sito *internet*

SEZIONE II**Informazioni sul modello di distribuzione**

L'intermediario indica se:



- a. agisce su incarico del cliente oppure in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando la denominazione dell'impresa di cui distribuisce il prodotto d'investimento assicurativo
- b. distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale¹ con altri intermediari e, in tal caso, indica l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della collaborazione.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario indica se:

- a. detiene o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale
- b. un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante un'impresa di assicurazione (indicare la denominazione sociale) è detentrici o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario indica:


- a. se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- b. se fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti d'investimento assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- c. se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private
- d. se fornisce consulenza su base indipendente
- e. se fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi
- f. se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- g. se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari. L'intermediario può ottemperare a tale obbligo anche attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo, unitamente alla facoltà del contraente di richiedere la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese stesse
- h. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
- i. le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
- l. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

in alternativa

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:

- a. se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- b. se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private
- c. se fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi

¹ Articolo 22, comma 10 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221



d. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private

e. le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private

f. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

L'intermediario indica:

a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)

b. l'importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli

c. l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza

d. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private

e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi tre punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo

in alternativa

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:

a. la natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo o addetti al *call center*

b. informazioni sui costi, gli oneri e gli incentivi connessi alla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, incluso il compenso corrisposto dal cliente e/o gli incentivi erogati da qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione

c. l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza

SEZIONE VI


Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510 (a partire al 9 ottobre 2024, il minimo è pari a € 23.480). Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1



c. i premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

a. se iscritto nelle Sezioni A, B ed E del RUI, l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi

c. la facoltà per il contraente di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

oppure

- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

d. se iscritto nella Sezione B del RUI, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

in alternativa

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:

a. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al KID, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi

b. la facoltà per il contraente di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

oppure

- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi *oppure*

c. se l'informativa sugli strumenti di tutela del contraente, di cui alle lettere a. e b., è fornita attraverso la consegna del DIP aggiuntivo


SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:



- a.** può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-*bis*, 56-*ter* e 68-*bis* del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni
- b.** le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento



Assicurazione <tipologia di copertura>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

<logo>

Prodotto <nome commerciale del prodotto>

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Vita o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile>

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico; CAP; città.....; tel.; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita>

Prodotto



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Base, relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.



A chi è rivolto questo prodotto?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico.




Quali costi devo sostenere?

Indicare TUTTI i costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell'aderente di polizze collettive, siano essi espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:

- tabella dei costi gravanti sul premio

- o illustrare tutti i costi applicati ai premi versati, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione del contratto, compreso l'eventuale costo per la visita medica (nel caso in cui non sia possibile



<p>quantificare a priori il costo per la visita medica, riportare un'avvertenza su eventuali altri oneri per accertamenti medici, indicando il minimo e il massimo del relativo costo);</p> <ul style="list-style-type: none"> o indicare se tali costi risultano essere funzione dell'età, del sesso dell'assicurato, della durata contrattuale e/o dell'importo o del frazionamento; è possibile riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata, definite in modo tale da comportare un'oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%). 	
<p>– tabella sui costi per riscatto per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro.</p>	
<p>– tabella sui costi per l'erogazione della rendita indicare i costi relativi alle spese di pagamento della rendita con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste.</p>	
<p>– costi per l'esercizio delle opzioni indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita.</p>	
<p>– costi di intermediazione avuto riguardo a <u>ciascuna tipologia di costo sopra elencata</u>, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.</p>	
<p>– costi dei PPI: indicare tutti gli ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni.</p>	
<p>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</p>	
All'impresa assicuratrice	Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa.
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso:
OPPURE	
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	<p>– all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</p> <p>oppure</p> <p>– al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.</p>
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>– Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile;</p> <p>– Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
<p>REGIME FISCALE</p>	



Trattamento fiscale applicabile al contratto	<i>Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.</i>
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Indicare, con i seguenti caratteri di particolare evidenza, che se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (.....).</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Assicurazione <tipologia di copertura>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)

<logo>

Prodotto <nome commerciale del prodotto>

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Multirischi o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è l'ultimo disponibile >

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico; CAP; città.....; tel.; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni>

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Rami danni: inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nel DIP base:

- della garanzia: indicare che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente;
- delle opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo: inserire, ove previste, una descrizione sintetica delle opzioni disponibili con riduzione del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo e delle relative modalità di esercizio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi


Indicare le informazioni integrative rispetto a quelle fornite nei DIP base, relative a garanzie escluse dalla copertura assicurativa.






Ci sono limiti di copertura?

Rami Vita: Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.

Rami Danni: Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali esclusioni, franchigie (esprese in cifra fissa) o scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia, rivalse.




 A chi è rivolto questo prodotto?	
Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico	
 Quali costi devo sostenere?	
Indicare <u>TUTTI</u> i costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell'aderente di polizze collettive, siano essi espressi in valore percentuale (fino al primo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:	
<p>Per i rami vita</p> <ul style="list-style-type: none"> - tabella dei costi gravanti sul premio: <ul style="list-style-type: none"> o illustrare tutti i costi applicati ai premi versati, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione del contratto, compreso l'eventuale costo per la visita medica (nel caso in cui non sia possibile quantificare a priori il costo per la visita medica, riportare un'avvertenza su eventuali altri oneri per accertamenti medici, indicando il minimo e il massimo del relativo costo); o indicare se tali costi risultano essere funzione dell'età, del sesso dell'assicurato, della durata contrattuale e/o dell'importo o del frazionamento; è possibile riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata, definite in modo tale da comportare un'oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%). - tabella sui costi per riscatto: per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro. - tabella sui costi per l'erogazione della rendita: indicare i costi relativi alle spese di pagamento della rendita con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste. - costi per l'esercizio delle opzioni indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita. <p>Per tutti i rami</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi di intermediazione Avuto riguardo a <u>ciascuna tipologia di costo sopra elencata</u>, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili. - costi dei PPI: indicare tutti gli ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni. 	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa.
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	<p>Presentando ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile



OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	<i>oppure</i> - <i>al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.</i>
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile;</i> – <i>Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</i>
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<i>Inserire le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.</i>
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Indicare, con i seguenti caratteri di particolare evidenza, che se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (...).</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Assicurazione <tipologia di copertura>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

<logo>

Prodotto <nome commerciale del prodotto>
Contratto xx (Ramo Assicurativo <I – III – V >)

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo IBIP o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile>

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico; CAP; città.....; tel.; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale se diverso, recapito telefonico e indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine all'esercizio e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID>

Prodotto

Indicare le caratteristiche delle garanzie e delle coperture assicurative offerte dal prodotto, non dettagliate nel KID: descrivere il livello della copertura demografica offerta e la tipologia di garanzia finanziaria comprese le scadenze e gli eventi nei quali operano tali garanzie.

Nel caso di prodotti ibridi indicare la quota parte investita nel ramo I e la quota parte investita nel ramo III con esemplificazioni numeriche. Specificare, che la garanzia opera esclusivamente sulla quota del premio investita nel ramo I e gli eventi nei quali tale garanzia viene riconosciuta e che sulla quota investita nel ramo III il rischio è esclusivamente a carico dell'assicurato.




Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Indicare le prestazioni assicurative previste dal contratto non descritte nel KID: dettaglio delle coperture assicurative incluse eventuali coperture complementari indicando anche la durata della copertura e l'eventuale possibilità di sospendere le garanzie con i relativi effetti.

Specificare le possibilità del contraente di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali (es. switch, riscatti parziali, riduzioni). Descrivere le opzioni, la tempistica e le modalità di esercizio.

Per le prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o con modalità e meccanismi di partecipazione agli utili differenti: Indicare il sito Internet attraverso il quale l'impresa mette a disposizione il regolamento della gestione interna separata (ovvero delle gestioni interne separate che compongono le linee d'investimento e/o le combinazioni libere) ovvero, ove applicabile, l'analoga documentazione relativa alla provvista di attivi cui è correlato il rendimento.

Per le prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di uno o più OICR (unit-linked): Indicare il sito Internet attraverso il quale è



possibile consultare il Regolamento di gestione del fondo interno/OICR, nonché il/lo Regolamento del fondo/Statuto della Sicav (ovvero dei fondi interni/OICR che compongono le linee d'investimento e/o le combinazioni libere).
Per le prestazioni collegate a un indice azionario o ad altro valore di riferimento (index-linked): Indicare le fonti ove è possibile rilevare: la denominazione ed il valore dell'indice o dell'altro valore di riferimento.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Indicare le informazioni relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa, comprese quelle relative alle eventuali coperture complementari.
-----------------------	--

Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie, comprese quelle relative alle eventuali coperture complementari, per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.

Quanto e come devo pagare?

Premio

- specificare la modalità di determinazione del premio in funzione delle prestazioni offerte e delle garanzie prestate;
- nel caso di prodotti "misti" indicare se il contraente può liberamente scegliere la quota di scomposizione del premio ovvero secondo combinazioni predefinite e gli eventuali limiti;
- indicare le modalità di pagamento dei premi previste dall'impresa, l'eventuale presenza di meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio e segnalare che il premio è comprensivo di imposta;
- indicare eventuali importi minimi e massimi di premio previsti dal contratto;
- indicare se è riconosciuta la possibilità per il contraente di chiedere il frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche.

A chi è rivolto questo prodotto?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico del profilo assicurato.


Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, indicare i seguenti costi a carico del contraente:


- **costi applicati al rendimento della gestione separata**
per i contratti rivalutabili descrivere l'impatto dei costi applicati nella determinazione della rivalutazione delle prestazioni (criteri di calcolo della misura di rivalutazione e di assegnazione della partecipazione agli utili), evidenziando, anche attraverso esempi numerici, i casi in cui la misura di rivalutazione possa eventualmente essere negativa.
- **tabella sui costi per riscatto**
indicare, ove non già riportati nei KID, i costi del riscatto espressi in percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi. Per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro.
- **tabella sui costi per l'erogazione della rendita**
indicare la possibilità di convertire il capitale in rendita e i costi relativi alle spese di pagamento della stessa con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste.
- **costi per l'esercizio delle opzioni**
indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita.
- **costi di intermediazione**
avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.

Nel caso di prodotti che combinano diverse tipologie di prestazioni (prodotti "misti"), riportare, ove necessario, le informazioni richieste suddivise per ogni tipologia di prestazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?




IVASS o CONSOB	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	<p>Presentando ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile; - Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<p>Indicare, con i seguenti caratteri di particolare evidenza, che se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (...).</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.



Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>
---	---

Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Assicurazione <tipologia di copertura>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

<logo>

Prodotto <nome commerciale del prodotto>

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile>

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico; CAP; città.....; tel.; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, riportare l'ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, indicare il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) inserendo il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito).

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>

In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, inserire in ciascuna delle rubriche seguenti la frase: <Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni>

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nel DIP base:

- della garanzia: indicare che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente;
- delle opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo: inserire, ove previste, una descrizione sintetica delle opzioni disponibili con riduzione del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo e delle relative modalità di esercizio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, riguardanti eventuali esclusioni, franchigie (esprese in cifra fissa) o scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia, rivalse.




A chi è rivolto questo prodotto?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato.



Quali costi devo sostenere?



Indicare i seguenti costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell'aderente di polizze collettive, siano essi espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:

– **costi di intermediazione**

specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.

– **costi dei PPI:** indicare tutti gli ulteriori costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.


PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile; - indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?



Diritto all'oblio oncologico	<p>Indicare, con i seguenti caratteri di particolare evidenza, che se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (...).</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VENEZIA ROVIGOProvvedimento concernente i marchi di identificazione
dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 4 del 16 gennaio 2026. L'impresa ha riconsegnato un punzone per cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione. I punzoni sono stati deformati in ufficio.

Marchio	Denominazione	Sede
169 VE	Beraldo Elia	Venezia Mestre (VE)

Punzoni >> Elenco punzoni deformati

n. 1 punzone	Tipo generico
	Grandezza: 1,6 x 5,6 mm.

26A00276

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTEProposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini
«Trebiano d'Abruzzo».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, n. 221 del 25 agosto 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Trebiano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del dirigente della PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 19 gennaio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 30 del 6 febbraio 2023, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Trebiano d'Abruzzo»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, acquisita al prot. ingresso MASAF-Segreteria PQA n. 0522057 del 7 ottobre 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Trebiano d'Abruzzo», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata espressa la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo prot. n. 0085573/25 del 4 marzo 2025, acquisito al prot. ingresso MASAF-PQA I n. 0099402 di pari data;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Trebiano d'Abruzzo».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «TREBBIANO D'ABRUZZO»


La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (<https://www.masaf.gov.it>) seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2026 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari, ovvero al seguente link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23951>

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

26A00260



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 gennaio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1721
Yen	183,94
Corona ceca	24,177
Corona danese	7,4694
Lira Sterlina	0,8719
Fiorino ungherese	383,58
Zloty polacco	4,2123
Nuovo leu romeno	5,0895
Corona svedese	10,8085
Franco svizzero	0,9296
Corona islandese	147,4
Corona norvegese	11,7985
Rublo russo	-
Lira turca	50,4332
Dollaro australiano	1,7508
Real brasiliano	6,3743
Dollaro canadese	1,6097
Yuan cinese	8,1973
Dollaro di Hong Kong	9,1329
Rupia indonesiana	19593,06
Shekel israeliano	3,7214
Rupia indiana	105,719
Won sudcoreano	1693,53
Peso messicano	21,0274
Ringgit malese	4,7517
Dollaro neozelandese	2,0317
Peso filippino	68,975
Dollaro di Singapore	1,5077
Baht thailandese	36,792
Rand sudafricano	19,3561

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00250

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 gennaio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1664
Yen	182,93
Corona ceca	24,195
Corona danese	7,4695
Lira Sterlina	0,8676
Fiorino ungherese	384,55
Zloty polacco	4,2178
Nuovo leu romeno	5,0875
Corona svedese	10,787
Franco svizzero	0,9289
Corona islandese	147,4
Corona norvegese	11,7795
Rublo russo	-
Lira turca	50,2042
Dollaro australiano	1,7492
Real brasiliano	6,347
Dollaro canadese	1,6087
Yuan cinese	8,1478
Dollaro di Hong Kong	9,0822
Rupia indonesiana	19524,95
Shekel israeliano	3,685
Rupia indiana	105,316
Won sudcoreano	1690,44
Peso messicano	21,0067
Ringgit malese	4,7502
Dollaro neozelandese	2,0296
Peso filippino	68,91
Dollaro di Singapore	1,5018
Baht thailandese	36,596
Rand sudafricano	19,2268

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00251



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 6 gennaio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1707
Yen	183,14
Corona ceca	24,195
Corona danese	7,4727
Lira Sterlina	0,8663
Fiorino ungherese	385,03
Zloty polacco	4,2105
Nuovo leu romeno	5,0891
Corona svedese	10,765
Franco svizzero	0,9287
Corona islandese	147,2
Corona norvegese	11,7285
Rublo russo	-
Lira turca	50,3894
Dollaro australiano	1,7422
Real brasiliano	6,3201
Dollaro canadese	1,6129
Yuan cinese	8,1766
Dollaro di Hong Kong	9,1172
Rupia indonesiana	19632,64
Shekel israeliano	3,7025
Rupia indiana	105,5405
Won sudcoreano	1695,93
Peso messicano	21,0227
Ringgit malese	4,7378
Dollaro neozelandese	2,0232
Peso filippino	69,317
Dollaro di Singapore	1,4984
Baht thailandese	36,608
Rand sudafricano	19,1951

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00252

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del gior-
no 7 gennaio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1684
Yen	182,91
Corona ceca	24,29
Corona danese	7,4725
Lira Sterlina	0,8664
Fiorino ungherese	384,98
Zloty polacco	4,2148
Nuovo leu romeno	5,0885
Corona svedese	10,7365
Franco svizzero	0,9304
Corona islandese	147,2
Corona norvegese	11,7585
Rublo russo	-
Lira turca	50,2911
Dollaro australiano	1,7367
Real brasiliano	6,2995
Dollaro canadese	1,6135
Yuan cinese	8,1685
Dollaro di Hong Kong	9,0976
Rupia indonesiana	19592,02
Shekel israeliano	3,7115
Rupia indiana	104,9835
Won sudcoreano	1691,47
Peso messicano	21,009
Ringgit malese	4,7414
Dollaro neozelandese	2,02
Peso filippino	69,305
Dollaro di Singapore	1,4972
Baht thailandese	36,606
Rand sudafricano	19,2252

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00253



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 8 gennaio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1675
Yen	182,97
Corona ceca	24,262
Corona danese	7,472
Lira Sterlina	0,8687
Fiorino ungherese	384,75
Zloty polacco	4,2093
Nuovo leu romeno	5,0883
Corona svedese	10,766
Franco svizzero	0,9312
Corona islandese	147,2
Corona norvegese	11,7935
Rublo russo	-
Lira turca	50,2588
Dollaro australiano	1,7433
Real brasiliano	6,2811
Dollaro canadese	1,6183
Yuan cinese	8,1513
Dollaro di Hong Kong	9,0981
Rupia indonesiana	19655,85
Shekel israeliano	3,7003
Rupia indiana	104,988
Won sudcoreano	1695,57
Peso messicano	20,9729
Ringgit malese	4,743
Dollaro neozelandese	2,0313
Peso filippino	69,073
Dollaro di Singapore	1,4995
Baht thailandese	36,823
Rand sudafricano	19,2811

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00254

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 9 gennaio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1642
Yen	183,52
Corona ceca	24,337
Corona danese	7,4724
Lira Sterlina	0,8677
Fiorino ungherese	386,03
Zloty polacco	4,2138
Nuovo leu romeno	5,0902
Corona svedese	10,748
Franco svizzero	0,9314
Corona islandese	147,4
Corona norvegese	11,7765
Rublo russo	-
Lira turca	50,1841
Dollaro australiano	1,7441
Real brasiliano	6,2733
Dollaro canadese	1,6163
Yuan cinese	8,1288
Dollaro di Hong Kong	9,0763
Rupia indonesiana	19628,24
Shekel israeliano	3,6745
Rupia indiana	105,0335
Won sudcoreano	1699,55
Peso messicano	20,9879
Ringgit malese	4,7424
Dollaro neozelandese	2,0339
Peso filippino	68,935
Dollaro di Singapore	1,4984
Baht thailandese	36,632
Rand sudafricano	19,2966

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00255



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Approvazione dell'addendum all'accordo di delega all'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.**

Il decreto n. 1 del 9 gennaio 2026 del direttore generale della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il direttore generale della Direzione generale tutela della biodiversità e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di approvazione dell'addendum all'accordo del 24 novembre 2022 di delega all'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, è stato pubblicato sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è consultabile ai seguenti link:

<https://www.mit.gov.it/documentazione/organismi-autorizzati-per-la-certificazione-delle-navi>

<https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/convenzione-marpol-73-78>

26A00312**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 41 del 12 gennaio 2026 - Appalto 4/2025: Procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino.

Con ordinanza n. 41 del 12 gennaio 2026 del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, dispone di non aggiudicare, ai sensi dell'art. 25 del capitolato speciale d'appalto, il lotto 2 (CIG B7DEADDE9D) - servizi di consulenza di ingegneria per la gestione del monitoraggio geotecnico-strutturale delle pre-esistenze eseguito da altro operatore (MON) della procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino - CUP C71F20000020005.

Lotto 1 (CIG B7DEADCDCA - CPV 71313450-4) - servizi di monitoraggio ambientale (AMB).

lotto 2 (CIG B7DEADDE9D - CPV 71310000-4) - servizi di consulenza di ingegneria per la gestione del monitoraggio geotecnico-strutturale delle pre-esistenze eseguito da altro operatore (MON).

Lotto 3 (CIG B7DEADEF70 - CPV 48612000-1) - sistema di gestione di base dati per la progettazione, realizzazione, configurazione e manutenzione del sistema informativo centralizzato nella gestione dei dati e dell'infrastruttura ICT di interfaccia con i sistemi di rilevamento e/o portali esistenti o terzi (SIC).

Esito procedura di gara lotto 2.


L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito *web* di Infra.To, al link <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di telematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

26A00258


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-020) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

